RICERCHE STORICHE

SOPRA

NOVARA DI SICILIA

E SUO TERRITORIO

PER

MONS. CAN. SALVATORE DI PIETRO

LIBRO TERZO

MUNICIPALIA

PALERMO
TIPOGRAFIA PONTIFICIA
—
1914

Victrix fortunae virtus.

LIBRO TERZO

MUNICIPALIA

Capo Primo

Ragioni in favore di Novara contro i Gioeni

§ 1.—*Supplica dei Novaresi a S. M. il Re.*

Sin dal 1700 cominciarono le continue vessazioni dei baroni. I rappresentanti del Municipio di Novara fecero diverse dimostrazioni al Governo, per ottenere la difesa dei loro diritti amministrativamente; ma non si otteneva nulla o ben poco, e si fu costretti ad essere il più delle volte per via di tribunale. Nell'Archivio Comunale esistono molti documenti, che hanno relazione a questo periodo storico. Non è possibile che noi li citiamo tutti, ma ne riferiamo alcuni, almeno i principali.

Al 1839 Novara manifesta al Governo le sue ragioni.

« Sire, dicono i Novaresi, l'infelicissima Università « di Novara, prostrata innanti al trono di S. R. M., « supplica ed espone quanto appresso. »

L'Università di Novara ricorrente, dietro le norman-

ne conquiste, fatta la ripartizione in terre demaniali e baronali, era stata sempre tra le demaniali annoverata. Federico il Semplice (1369) ad un tal Vinciguerra d'Aragona, suo cugino, concesse NOVARA, riserbando le foreste, le difese, gli erbaggi ed altro. Però, riconosciuta poscia per demaniale, e come tale, giusta le leggi fondamentali del Regno e i Capitoli di Re Giacomo, non potea renderla baronale, gliela rivocò, dandogli in cambio la terra di Tortorici, riunendo NOVARA allo stato demaniale, chiamandola terra di reali delizie (1).

Venuto Martino il Giovine al Regno della Sicilia, nelle turbolenze del Regno concedette NOVARA in pari forma a Guglielmo Montecateno. Questi intanto, nell'anno stesso, ingrato e fellone, si ribellò e fu ucciso in Messina. Martino rescrisse la donazione fatta a lui e riunì al Demanio NOVARA (2).

Ecco di nuovo risorta NOVARA. Ma sorge a danno di essa Bartolomeo Gioeni, gran Cancelliere del Regno, e si fa concedere NOVARA dal Re Martino, come l'avea avuto il ribelle Montecateno (3).

Ben tosto si accorse il Re del carpito privilegio, e dopo cinquanta giorni (6 marzo 1397) annulla, revoca, rescinde colle più solenni forme il detto privilegio, affermando: « *Nescientes quod per dictam Universitatem Messanae fuit nostro Demanio applicata, quam donationem, et omnes alias, et quascumque de plena ac matura nostri Consilii deliberatione, ac certa scientia*

---

(1) Ciò ricavasi dalla Real Cancelleria lib. I, foglio 47, an. 1371. Vedi pure Documenti n. IV, V.

(2) a 19 novembre 1397. Vedi Regia Cancelleria lib. I, foglio 117. Cf. Documenti n. VII, X.

(3) Per privilegio della Real Cancelleria 16 genn. 1397. Cf. Documento n. IX.

et regia potestate legibus non subjecta, rescindimus, revocamus, annullamus..... Promisimus etiam dictae terrae hominibus, eamdem terram cum Castro et suis pertinentiis nullo tempore in futurum a potestate ac manibus nostris e Demanii abdicabimus, separabimus, alienabimus; concedentes et promittentes dictae terrae nobilibus, quod si forte in futurum de ipsis terra et castello, et juribus delato et aliquo membrorum suorum donationem, vel concessionem aliquam alicui faciemus, quod per subreptionem, et importunitatem potentium, vel inadvertentiam, quae sine dubio poterit evenire, sit eis licitum, et honestum legitime se tueri, et adversus, et contra quem libet possessionem dictae terrae capere volentem justitia in omnibus se defendere seque in Regio Demanio defendere, et conservare. » (1).

Sarebbe questo il terzo risorgimento di NOVARA.

Ma il Cancelliere Gioeni, che avea soscritto la rescissione agli atti della Cancelleria, non poteva certo tollerare in pace il vedersi privo della baronia di NOVARA.

Martino, costretto a fuggire da Catania, si ricovera in Siracusa. Ivi in un Consiglio di sole dodici persone, il Gioeni propone tra le terre dubbie la NOVARA. I radunati in consiglio, senza notificare nè il Regio Fisco, nè l'Università di NOVARA, munita di tanto Privilegio, la dichiararono essere *de Baronia*, in virtù di un Privilegio che il Cancelliere espose, di cui dolorosamente si tacque la cassazione da lui firmata qual Cancelliere del Regno.

Questo Parlamento, nota il Mongitore, non fu canonico. Non vi furono Arcivescovi ed Abbati, nè il nu-

---

(1) Cf. Documento n. X, XII.

mero dei votanti, giacchè esser doveano almeno ventisette consiglieri, e non giammai dodici.

Sopra questa su esposta ingiusta dichiarazione, il Gioeni, come conseguenza, otteneva un nuovo privilegio dal Re Martino (7 novembre 1399); che andava munito delle solite clausole salutari, *salve le Costituzioni del Regno*. Or il Capitolo *Nono* del Re Giacomo, come sopra abbiamo veduto, proibisce alienarsi le terre e i castelli del Demanio; ed ove mai ciò fosse avvenuto, si dovesse revocare.

Inf tti il ministro della regia azienda, nella collazione fatta a Ferdinando il Cattolico, per la terra di NOVARA lasciò scritto: « *Dictus Bartolomeus virtute dictae declarationis assertae, nulla facta mentione de jure* NOVARIAE *et sui privilegii, quod transivit in vim contractus, aliud privilegium in sui favorem reportavit universale incitata, et inaudita, quod realiter in eius propria causa tam pro regio honore, quam pro dictae Universitatis pro judicio fieri de jure non poterat, et ideo nullum dominium neque directum, neque utile habet.* » (1).

Dopo ciò, chi potrebbe dubitare che NOVARA sia rimasta sempre demaniale? Il privilegio stesso del Gioeni, contenendo le dette clausole, non dà certo il diritto al Duca di Angiò di prescrivere cosa alcuna contro NOVARA e sue pertinenze, non potendo andare contro le antiche e moderne leggi. Illegale è quindi la feudalità del Duca.

Ciò non ostante egli osava citare NOVARA per venire ad un accordo.

---

(1) *In Capibrevis Vallis Nemorum pro terra Novariae.* V. Documento n. XX, XXI, XXII.

Fu incaricato l'agrimensore Antonio Sacia da Messina, il quale presentava la sua relazione il 15 giugno del 1828.

Intanto i NOVARESI hanno sempre scongiurato di avere giustizia, volendo revocato il privilegio sopra indicato. A 10 dicembre detto anno il Municipio presentava appositamente un legale ricorso, domandando di non farsi veruno accomodo, non volendo riconoscere la baronia del Gioeni ed insistono perchè il Re riconosca i diritti e i privilegi di NOVARA.

§ 2.—*Spiegazioni al precedente paragrafo.*

Il Cancelliere Gioeni per ottenere il suo privilegio adduce per motivo l'importunità dei potenti, cioè del Senato di Messina. Ma con qual criterio? Se Messina è l'esecutrice degli ordini reali di Martino, il quale le dà il gravissimo incarico di ridurre all'obbedienza sovrana le città e i castelli non che i paesi in rivolta, specialmente del piano di Milazzo, in cui è NOVARA, che trovavasi infeudata già al Montecateno, uno dei più ostinati ribelli.

I NOVARESI si mostrarono probi. Conoscevano la fellonia del Montecano e lo detestavano. Volenterosi domandavano sempre di restare, com'essi erano fedeli al Re, del demanio. Il Re accotta la loro fedeltà, e castigando il ribelle per delitto di lesa maestà, restano devoluti gli stati del fellone, per sentenza della Corte Reale.

Il Gioeni non fu in grado di presentare privilegi antichi nè al colloquio di Siracusa, nè a Re Martino. Quali Baroni dominarono mai in NOVARA dall'epoca dei Normanni? Quali investiture egli produsse sulla terra di NOVARA, da lui presentata come dubbia? Quali documenti si presentano?

NOVARA non è così. Federico la concede a Vinciguerra, perchè n'è il Signore, e il Sovrano può concedere delle terre ai congiunti. Dal Demanio la prende e al Demanio la ritorna, quando in cambio dà al congiunto la terra di Tortorici, dichiarando che questa era tornata al Demanio per la ribellione del barone. Dunque NOVARA non era come Tortorici. NOVARA demaniale, Tortorici baronale.

Per altro le costituzioni del regno annullarono le concessioni indeterminate, come quella del Gioeni, dove sono riservate le foreste e le difese, senza indicarne i confini e l'estensione, restando indeterminato il tenimento. Ond'è che per sua natura è contro legge una concessione di tal fatta.

La legislazione antica come anche la moderna, sotto Ferdinando I avvalora i diritti di NOVARA. Le leggi sanzionate (1816) negli stati amministrativi dimostrano che il demanio comunale qualunque alienazione sia stata fatta, non si presume mai a qualunque epoca rimonti, neppure lo strasatto la pregiudica.

I NOVARESI hanno diritti nella scrittura della compra del mero e misto impero sui boschi, sulle foreste ed altro che possedea il comune. Vi sono documenti pel bosco di Sant'Anna (1).

Ci piace citare l'autorità del Rossi (2): *Quo circa ex Regni legibus constat civitates, terrasque, quae aliquando fuerant demaniales, semper post hominum memoriam redintegrari posse ad Demanium, licet ipsemet sese redimendi jus alienatum fuisse pateret.*

E il Muta così nota: « *Est verum quod quandoque*

---

(1) Vedi Documenti n. XXV, XXVI, XXVII, XXX.
(2) Francesco Rossi nelle Tesi Feudali alla Tesi XXXIII.

fit concessio feudi cum juribus et pertinentiis suis universis, nisi demonstrentur ille pertinentiae esse feudales non dicerentur feudales. Idem N. 27, secundo adeo precedit supradicta non obstante quod res sit infra fines feudi v. g. ex Capite assegnato sive plantateque designat terminos et confines. Nihilominus alio non docto non prosumetur feudales sed nec praesumetur feudum id quod est justa feudum (1). »

Nel paragrafo seguente facciamo seguire alcune risposte date alle pretese del Collegio Agrario, che completano il precedente e fanno vedere più chiaro il diritto di NOVARA.

§ 3. —*Addizioni alle risposte del Collegio Agrario.*

Opponeva il Collegio che si era ottenuto il *Verbo Regio* sopra le decime, e censi dello Stato di NOVARA del Duca di Angiò.

1° Si rispondeva che detto *Verbo Regio* era orretizio, perchè dovendo precedere l'avviso pubblico, quest'avviso non fu su le decime, e censi dello Stato, fu solamente confinato dai Piani sino al luogo di S. Nicolò; cioè pel Carrubieri. Qui si passa da un tenimento a tutto lo Stato. Ecco con orrezione ed essendo il *Verbo Regio* unico, ed indivisibile, non può limitarsi al Carrubieri, perchè la proposizione essendo unica, cioè sullo Stato, non può limitarsi al Carrubieri; e quindi cade del tutto.

2° Sullo Stato di NOVARA. Era la seconda orrezione. Uno Stato, dicevano, che si prova falsissimo per i Privilegi di Federico d'Aragona, non potea somministrare i censi, e le decime a chicchessia per pagare i debiti

(1) Mario Muta sui Capitoli del Regno di Sicilia tom. II, foglio 297.

del Duca d'Angiò. Era una terra invincibilmente provata, ed i Demanj Comunali ingiustamente trasformati in Baronali sono imperferittibili. E quindi il Verbo Regio, fondandosi sull'ipotesi ed assignazione che erano Baronali, non poteva applicarsi a beni Comunali. Sarebbe lo stesso che confermare i beni d'un debitore, il quale falsamente asserisce esser suoi a danno dei Beni altrui. Ecco un orreaione essenziale.

Si opponeva in seguito che nel Privilegio Gioenico si legge che il Gioeni, per aver luogo il suo Privilegio, rinunciava alcune gabelle, ed esazioni al Fisco; e quindi con vincolo oneroso.

Si rispondeva essere questa una clausola, o condizione senza cui non potea aver luogo il Privilegio.

Se il Gioeni non rinunciò resta frustrato il di lui Privilegio. Quindi i NOVARESI non poteano divenire Vassalli del Gioeni. Se rinunciò, il che certamente non fece, e costa dalla relazione comprovata di Luca Barberi, forse per questo dovea aver luogo la trasmutazione di NOVARA da Demaniale in Baronale contro le Costituzioni del Regno e Capitoli de Re Giacomo, che si vogliono sempre salvi nello stesso Privilegio Gioenico!? Il dritto pubblico della Sicilia ciò non permetteva in verun conto (1).

Uu Privilegio deve essere saldo in ogni sua parte. Se rinunciò, si ripigli quanto ebbe rinunciato come quando si rescinde un contratto ciascun ritorna ai suoi dritti. Il rinunciare del Gioeni a quei diritti era una cosa per lui facoltativa, e quindi il Regio Fisco non potea obbligarlo a far veruna rinuncia, non già un interesse antecedente al Regio Fisco, che potea costringerlo a dimettersi.

---

(1) Vedi Documento n. XIX.

Ecco la nostra risposta: Riservò al Regio Demanio le foreste, e difese, e deve dire escluse le foreste, e Difese come *antiquitus* così si stà alla Lettera del decantato Privilegio. Ciò importa vizio di concessione: non si precisano queste Foreste, e difese quante, e dove stanno, ma si rimettono ai tempi antichi. Forma la più vaga contro la Costituzione *Quia frequenter* (Lib. 3°). Se mai si concedea Territorio, dovea demarcarsi nel Privilegio tutto l'ambito del suo, e quanto era escluso in Foreste, e Difese. Il suo Privilegio dovea essere Topografico, e non già rintracciarsi dall'Antichità.

Oppone il Gioeni che la sua Baronia fu data a titolo oneroso dal Re Martino per i servigi fatti al medesimo.

Rispondevano i *Novaresi* col dotto Guarano feudalista sull'origine dei Feudi, che il Fondo è sempre un vero beneficio del Re. Che il Re non è tenuto a pagare rigorosamente i sudditi servienti al medesimo, e quindi sono veri gratificazioni, e donazioni, e perciò non soggetti ad orrizione. E come dice Luca Barbiere il più dovea pagarli la Regia Corte; per altro sono quattro secoli, e più, che la Casa Gioeni si ha goduto ingiustamente tanto Territorio. Pensate quante volte sarebbero compensati questi servigi stessi.

Se nel Verbo Regio si fossero specificate le decime di tenimento in tenimento, per esempio di S. Anna, di Collebarca, delli Piani; allora in qualche modo per la particolare mozione varrebbe per quelle coll'avviso fatto, cioè le Decime del Carrubieri; ma quando in genere sono comprese nel Verbo Regio con espressione di Decime dello Stato, è cosa chiara che non potendo valere per lo Stato, non può valere per nulla il Verbo Regio tanto de contado. In questo caso il Verbo Regio non può scindersi. Non merita tutta la Filosofia legale tale confusione di parte e di tutto ».

§ 4.—*Ciò che dice il D'Amico del periodo baronale di* NOVARA.

Il Vito Amico (1), parlando del periodo feudale della nostra NOVARA così si esprime sul conto dei NOVARESI.

« Vanno soggetti al dominio dei Duchi di Angiò della inclita famiglia Gioeni, per l'ultima convenzione coi Colonna, che assegnano i magistrati, ma sono privi del mero e misto impero (che poscia i NOVARESI ricomprarono come sopra vedemmo). Quindi è concesso il diritto di spada ai consultori della magna curia.

« Comprendesi NOVARA nella comarca e nella Prefettura militare di Patti e fa parte della Diocesi di Messina. Quindi presiede al clero un Vicario dell' Arcivescovo....

« Passiamo ai Baroni. Dopo intrapreso dagli Aragonesi il regime dell'isola, poichè congetturo essere stata NOVARA negli scorsi tempi sotto l'immediato impero del Re, sotto Giacomo I, figliolo di Pietro d'Aragona, impadronivasi del paese Ruggero di Lauria, grande Ammiraglio, per la di cui fellonia sotto Federico fratello di Giacomo, lo conseguì Matteo Polizzi e nel giorno della solenne inaugurazione di Pietro II, fu donato del vessillo di Conte di NOVARA. Scacciato costui dall'isola, si appartenne a Giovanni Infante, Marchese di Randazzo; ma indi, ritornato e rivocato ai primi onori, riprese quella signoria e tennela sino al 1353, in cui finalmente fu ucciso.

« Indi col consenso di Federico III, passò a Vinciguerra d'Aragona, ed essendone il territorio adattissimo alla caccia, il medesimo ne concedette poi Tortorici al

---

(1) *Dizionario*, Vol. 2, pag. 227.

Vinciguerra invece di NOVARA. Ma non molto dopo fu concessa novellamente agli Alagona, che divenuti felloni al Re Martino, la perdettero nel 1392, lorchè il principe rinuncio, furono signori di NOVARA Raimondo Montecateno e Beatrice moglie di lui, essendo questa figliola di Giovanni di Alagona ed Isabella Polizzi, la quale era nata da Matteo, cui si apparteneva un tempo NOVARA.

« Ma Raimondo, scosso il regal giogo, fu privato dei beni e cedette il paese nostro a Bartolomeo Gioeni; quindi NOVARA si dice nel parlamento siracusano soggetta al Gioeni, i di cui eredi, signori altresi di Castiglione, recai parlando di questa terra.

« Tentata poi lite i Duchi d' Angiò al duca di Paliano della famiglia Colonna sui beni della famiglia Gioeni, come ivi dissi, ancora a coloro fu assegnata NOVARA per convenzione, i quali perciò profferiscono il XVI voto nel parlamento del regno ».

§ 5. — *Condizioni colle quali si concedevano i feudi ai Baroni.*

La feudalità del medio evo aveva corrosa e pressochè distrutta la potestà regia con danno infinito dei popoli e della pace e dell'ordine sociale, come chiaro lo dimostra la storia dei secoli di mezzo.

In quei tempi l' omaggio e il giuramento di fedeltà formava la base di ogni soggezione politica. A questo patto si concedevano le terre e le baronie, perchè si riconoscevano sicuri i soli legami di dipendenza feudale.

L'omaggio e il giuramento di fedeltà obbligava il padrone del feudo a più servizi verso chi l'aveva conceduto, dei quali il principale era difenderne la persona, armarsi nelle circostanze e combattere a difesa di lui. Dai feudi quindi si somministrava la milizia allo Stato.

Il sistema di quei tempi non conosceva legame più forte di soggezione, nè pei militari concessione più propria, che la feúdale, in questa forma si distribuirono da Ruggero in poi i nuovi acquisti, le terre e i castelli, a patto di dovere riconoscere nel Re che donava il supremo Signore (1).

Così sorsero in Sicilia le baronie, i contadi, le signorie di Milazzo, di Patti, di Lipari.... Il diritto comune ne avea prescritto la cerimonia e fissata la formola, colla quale pronunziava il giuramento, col quale si obbligava a difenderlo, a servirlo, ad aiutarlo, contro chiunque lo volesse offendere. L' imperatore Federico ci tramanda nelle sue leggi la formola di questo giuramento (2).

La concessione dei feudi portava seco dei doveri, stabiliti dal diritto pubblico dei tempi. L' investito non solo omaggio ed obbedienza dovea prestare al Re, ma doveva corrispondere una qualche contribuzione in danaro, sia per riscattare il Re ove restasse prigione, sia per armare cavaliere un figlio, o per maritare una figliuola. Il Conte Roberto infatti richiede alcuni sussidi ai baroni per maritare sua figlia con Azone di Lombardia (3).

Nella successione dei feudi il successore era obbligato dare al Re una certa prestazione che si chiamava *relevio* (4). In tempo di guerra, in luogo del servizio personale del barone, poteasi imporre una contribuzione in denaro, restando pur fermo che l'obbligo principale del

---

(1) Malaterra pag. 209, citato dal Gregorio, Considerazioni etc., lib. I, cap. II, pag. 20.

(2) Lib. III, tit. 18.

(3) Gulielmi Apul. De Rebus gestis Roberti apud Caruso, tom. I, pag. 124.

(4) Falco Beneventanus apud Caruso, tom. I, pag. 305.

feudatario era il servizio militare personale, dovendo seguire il re a proprie spese nel campo e armato combattere a di lui difesa. Ond'è che i feudi si consideravano quali stipendî del servizio militare prestato.

Un feudo intero allora risultava di once venti annuali di rendita; che perciò doveasi un milite armato; che questi valea il servizio di tre uomini e di tre cavalli; che doveasi servire per tre mesi; che volendosi esentare di servire di persona, dovevano pagarsi tre oncie e tari quindici al mese, ossia onze dieci e quindici tari per ogni once venti annuali. E non solo i Baroni di NOVARA dovettero sottostare a tutte queste leggi ed usanze, ma altresì lo stesso Comune, nelle epoche in cui fu libero, contribuiva colle sue prestazioni in denaro, in uomini, in cavalli ed anche in derrate, cioè in foraggi pei cavalli e in grani per le truppe, come risulta dai documenti citati.

Stabilite queste norme generali, passiamo ad altri particolari, che pur sono necessarii al campo della storia.

§ 6. — *Ufficio dello stratigò, del vice comite ed amministrazione della giustizia.*

I Normanni non crearono uffici nuovi nel governo delle terre e delle università; ma vi lasciarono quelli, coi quali i popoli erano abituati dalle dominazioni precedenti.

Di origine bizantina sono gli *Stratigoti*. Costoro, comunque esercitassero una carica militare, pure in seguito vennero incaricati del governo politico di qualche provincia o città. In occidente delle volte fu detto prefetto, pretore, o patrizio; presso i greci *stratigò*, *protostratigò*, *spatario*, *protospatario* etc. (1).

---

(1) Assemani, tom. I., Hist. Ital. Script. Cap. 13, pagina 359 e 364.

Da pertutto i conti, i duchi, i signori costituivano i vicecomiti come loro luogotenenti e vicarj, sia per l'amministrazione della giustizia, sia per la riscossione della rendita. Ond'è che gli *stratigoti* e i *vicecomiti* sono riguardati quali ministri ed ufficiali del governo, ed erano preposti alle terre, ai comuni, alle città. NOVARA ebbe pure il suo *stratigò*.

In seguito dei tempi vediamo gli *stratigoti*, che giudicano criminalmente nei luoghi loro assegnati e civilmente i *vicecomiti*. E quando sotto Federico furono aboliti, restò sempre lo *stratigò* di Messina.

Dal Re Ruggero ebbe origine la istituzione dei giustizieri provinciali, dando loro le giurisdizioni criminali, potendo financo ricevere i richiami contra i magistrati locali, e quindi dallo *stratigò* si poteva appellare al giustiziero della provincia. Così NOVARA, bene spesso, dalle decisioni del suo *stratigò*, appellava al giustiziero, che risiedeva a Messina. Di maniera che i stratigoti si possono considerare come magistrati locali di prima istanza, come sarebbero adesso i nostri pretori.

Però spesso succedeva che uno *stratigò* amministrava la giustizia nelle grandi città, invece nei castelli e nei villaggi il *vicecomite*; come pure più popolazioni erano soggette al solo *stratigò*, e ciascuna aveva il suo *vicecomite*. Come nei tempi attuali il solo capo mandamento ha il pretore; mentre che gli altri comuni che ne dipendono hanno il giudice della pace, o il giudice-conciliatore.

In quanto poi all'amministrazione della giustizia dobbiamo notare, che NOVARA segui le sorti delle altre terre ed università.

Egli è certo che per tutta Sicilia e dentro Messina e nella sua provincia erano assai famiglie di greci, come a Piazza, a Butera, a Randazzo, Nicosia, Maniaci, NOVARA e in altri villaggi miste alle popolazioni Lombarde,

In tali condizioni, trattandosi di diritti privati, ritennero le native loro costumanze, le quali costituivano un diritto locale. I Saraceni e gli Ebrei avevano il diritto di possedere i loro beni con diritto di proprietà; ond'è che furono abilitati ad avere financo notari della loro nazione.

I Greci e i naturali Siciliani ritennero le leggi romane; i Lombardi vivevano secondo gli usi e il diritto dei Longobardi; la legge maomettana regolava i Saraceni, e presso i Normanni dovea aver luogo il diritto dei Franchi. Un diploma ci ricorda che i latini, i greci, i saraceni, gli ebrei devono essere giudicati secondo la legge loro (1).

§ 7. — *Contribuzioni. Tributo e servizio imposte. Opere e prestazioni da cui risulta il servizio.*

Sotto i Romani le contribuzioni furono imposte e gravose. Si accrebbe il rigore sotto gli Imperatori Bizatini. Le usanze di quelle antiche nazioni si riassumono nel *telonio*, ossia un dazio sulle merci, le confiscazioni, le multe costituivano l'entrate e il patrimonio del Sovrano (2).

Sotto i Franchi poche differenze si osservano. I principi ebbero i loro dominî, le confiscazioni, le ammende. Dalle ammende, ossia *fredo* risultavano le maggiori entrate. Il *fredo* era una specie di tassa, che il condannato alla multa dovea pagare al giudice. Però gli uomini liberi erano tenuti a spese loro di andare perso-

---

(1) Cf. Gregorio, Considerazioni sopra la Storia di Sicilia, lib. 1, cap. 3, pag. 60-61.

(2) Vedi Antichità Longobar. Milanesi Tom. I, diss. VI, pag. 236.

nalmente alla guerra e somministrare alloggio, cavalli e vetture ai messi reali e agli ambasciatori (1).

In seguito, cresciuti i bisogni, crebbero le diverse specie delle gabelle, dei tributi, dei dazi e molte gravezze, che sono proprie di quei tempi (2), dei quali abbiamo visto e avremo occasione di vedere una bella dovizie anche in NOVARA.

Però vediamo, segnatamente quali furono adottate dai Normanni per la Sicilia.

I Normanni, ordinariamente imponevano ai popoli vinti *tributi e servizi*. Lo stesso fecero colla Sicilia, che ebbe dazi e gabelle. Ciò in sulle prime. In seguito poi si ebbero il diritto del *tumulo*, delle *ghiande*, della fida, dell'*erbaggio*, dei *pascoli*, del maccello (beccheria), un dazio sul passaggio delle merci, in alcuni luoghi anche sull'olio e sui caci (3).

Or si comprende che per calmare i tumulti, come dicemmo a suo luogo, sotto Guglielmo I (1160), si accordò l'immunità nelle porte, il che voleva dire che non si pagava nessun dazio per l'introduzione delle vettovaglie, che traevano dalle proprie terre.

I dazi ordinari, così nei piccoli come nei grandi centri e segnatamente in NOVARA erano i seguenti: Non po-

---

(1) Montesqueieu, lib. XXX, cap. XIII, *Observ. sur l'Hist. de France*, lib. I, cap. 2, nota 2, e seg.

Muratori, Dissertaz. XIX, dei tributi e delle gabelle etc., pag. 226.

(2) Il *pontatico* nei ponti; il *portatico* nelle porte; il *plateatico* nelle piazze; i *pedaggi* nel trasporto delle merci; il *glandatico* e l'*erbatico* pel pascolare, il *terratico* pel seminare, i dazi pei trappeti, mulini, forni etc. (Vedi Gregorio *Considerazioni* cit., lib. I, capo IV, pag. 67).

(3) Giannone. Lib. XXII, Cap. VI, citato dal Gregorio. Considerazioni etc., pag. 75 del Lib. I, cap. IV.

tevano vendere o trasportare quelle derrate, sulle quali dovevano la decima, senza pagare un dazio; nella compra e vendita della legna si pagava pure un dazio; nei mulini dovevano lasciare un tumulo di grano e un mondello di farina per salma; una gabella sull'olio e sulle pelli degli agnelli ed altri. Andavano pure soggetti ad angherie, cioè dovevano in certe occasioni apprestare i cavalli e le vetture loro ed altre che per amore di brevità tralasciamo di notare.

Nella provincia di Messina vi era la gabella della tinta, dell'olio, del macello, come ancor sopra gli erbaggi.... Da queste gabelle si passò alle *prestazioni*, che i Musulmani chiamarono *gesìa*, e riscuotevano dai popoli vinti, lasciando il libero esercizio della propria religione, la quale, a sua volta, fu imposta dai Normanni agli arabi siciliani. Il *Novairo*, storico musulmano, ci fa sapere che Ruggero non lasciò ai saraceni rimasti nell'isola nè forni, nè mulini, nè bagni, il che vuol dire che era vietato ai Saraceni di averne dei proprî, e che dovevano pagare un dazio forte quando usavano di quelli degli altri. Parimenti alcune popolazioni di Lombardi, come quelli di Santa Lucia, di Randazzo e di NOVARA, che si trovava in quel versante, furono obbligati al peso della *marineria*, che è quanto dire dovevano somministrare o danari, o marinari pel mantenimento delle flotte reali (1).

Il Malaterra distingue il *tributo* dal *servizio*. Questa distinzione è fondata, perchè alcune prestazioni imponevano l'uno, altre imponevano l'altro.

Nei bisogni pubblici nascevano le prestazioni reali e

---

(1) Vedasi *Novairo* Hist. Sic. apud. rer. arab. quae ad hist. Sic. spectant ampl. collect., pag. 14, not. 6, citato dal Gregorio, op. cit., pag. 77, nota 22 del Lib. I. cap. IV. Più Diploma del 1285 riportato dal Gregorio, op. cit. nota 25.

i servizî personali. Ogni popolazione dovea somministrare il suo contingente di uomini ai reali eserciti; fornire di alloggio la milizia del principe, concorrere con un certo numero di giumenti e di cani (1) e simili. E NOVARA spesso fu tassata di concorrere con trenta uomini armati, con trenta cavalli, perchè questo era il diritto pubblico di quei tempi.

E non solo il diritto pubblico dei tempi obbligava le popolazioni a somministrare un contingente di uomini a servire in guerra, ma ad altri pesi e servizi ancora, che giovassero alle spedizioni militari. Usavasi ancora di obbligare gli uomini delle città e dei villaggi a prestare l'opera loro nel costruire e riparare le fortezze.... Ed è anche da notarsi, come noi sopra lo dicemmo, che tante angherie erano straordinarie, ed imponeansi secondo il bisogno.

Che diremo della *colletta?* Come il sovrano avea diritto di riscuotere dai baroni l'*adjutorio*, così i baroni lo potevano riscuotere dai loro vassalli. Questo *adjutorio* chiamavasi anche *colletta,* la quale s'imponeva alle popolazioni negli stessi casi, nei quali si esigeva l'*adjutorio* feudale. Alle quali collette per lo più erano soggette le popolazioni (2).

§ 8.—*Origine dell'Amministrazione della giustizia.*

Nelle concessioni dei feudi ordinariamente il principe concedeva ai Baroni e ai loro successori non solo la rendita, ma benanco il diritto di amministrarvi la giustizia.

Così si venivano costituendo nell'isola i diversi vassallaggi e tali furono i contadi di Siracusa, di Butera,

---

(1) Muratori, Dissert. cit., pag. 225.
(2) Apud Ughellium, tom. VII, pag. 331.

le Signorie di Catania, di Ragusa, di Patti, della valle di Milazzo, in cui è posta NOVARA ed altre.

I diritti di riscuotere la rendita e di amministrarvi la giustizia costituivano l'utile dominio del vassallaggio. Essendo ciascuna popolazione obbligata a prestare alcune contribuzioni annuali, secondo le occorrenze di altri servizî, il beneficio di tali diritti trasferiva il Sovrano in colui, al quale la popolazione concedea in signoria. Nel dare la facoltà di riscuotere i diritti frenava il Sovrano la cupidigia di potere imporre dei nuovi. Il che raffrenando la potenza arbitraria dei baroni, assicurava i diritti dei vassalli.

Tutte le concessioni dei vassallaggi contengono espressamente la facoltà di potervi amministrare la giustizia.

Però stabiliti gli *stratigò* e i *vicecomiti* come dicemmo, per le liti dei nobili si costituivano le corti in Sicilia secondo la volontà del Sovrano. Era questa quasi una Corte suprema sotto il supremo signore, da cui tutti dipendevano.

Le stesse consuetudini feudali prescrivevano che si tenessero cotali corti.

Ma in NOVARA nel tempo che era soggetta ai Conti o Baroni, la giustizia veniva amministrata dagli incaricati loro; nei periodi che godeva di sua libertà, passando al Demanio dello Stato, come in gran parte lo fu, pensava a farla amministrare dai pubblici ufficiali, scelti dai rappresentanti del Comune e confermati dal Sovrano.

§ 9. — BAIULI *ed officio loro. Giustizieri e Camerarî. Magna Curia e sua giurisdizione.*

Il Re Ruggero, trovando nell'isola gli stratigoti e i vicecomiti, li lasciò nell'ufficio loro come magistrati locali. Però le leggi sovrane ricordano continuamente i *baiuli*, che corrispondevano all'ufficio del vice-comite,

ossia al pretore (1), di modo che sono essi magistrati inferiori, che così piacque chiamarli al Re Ruggero.

In ogni luogo o terra era ordinariamente un *baiulo*. Esercitava un doppio incarico. Riscuoteva la rendita pubblica, o a conto del Sovrano, che diceasi *credenza*, o a forma di gabella, che chiamavano *staglio* (2). Ond'è che l'università, pei diritti amministrativi del *baiulo*, fu chiamata *baiulazione*, o *baiulato*, o più volgarmente *baglia*.

Oltre a questo ufficio i *baioli* avevano l'altro di magistrati con giurisdizione ed imperio, che dovevano decidere in tutte le cause civili, sì reali che personali, nel territorio dell'università o terra, eccetto le feudali. Potevano quindi carcerare i rei, esigere le multe e trasmetterle alla real Corte. In questo e in altro era ristretta tutta la giurisdizione *bajulare*. Essi avevano pure giudici e notari lor proprî, che componeano la loro corte. Ond'è che nell'ufficio loro essi avevano la potenza necessaria alla esazione della rendita pubblica (3). Quanto dispose l'Imperatore Arrigo (1194) intorno al *baiulo* e ai giudici di Messina rappresenta la qualità di questo ufficio in ciascun altro luogo di Sicilia (4).

Ruggero creò nel suo reame i *giustizieri* e i *camerari*, per mezzo dei quali intendeva proscrivere gli abusi e le ree usanze (5).

I *baiuli* in ciascuna popolazione esigevano la rendita pubblica ed amministravano la giustizia civile. Gli *stra-*

---

(1) Cf. Gregorio, Considerazioni cit., Lib. II, cap. 2., nota 4, pag. 13.

(2) Cf. lib. III, Cost. Tit. 65, pag. 67.

(3) Cost. cit. lib. I, Tit. De Magistris Camerariis, pag. 66.

(4) Diploma an. 1194 Imp. Henrici, citato dal Gregorio, op. cit., lib. 2, cap. 2, in nota n. 12, pag. 17.

(5) Chron. Romuald. Saler. apud S. R. Tom. 7, pag. 171,

tigoti nel proprio distretto esercitavano la giurisdizione criminale. I *Giustizieri* e i *Camerari* dovevano subordinare gli anzidetti officî ad una giurisdizione superiore. Di maniera che gli *stratigoti* e i *baiuli*, quali magistrati, erano sottoposti ai *giustizieri* provinciali come magistrati superiori; e i *baiuli* poi, per l'amministrazione della rendita pubblica erano soggetti ai *Camerari* come magistrati superiori in tutta l'amministrazione economica. Essi avevano assegnato la provincia e il distretto in cui potevano esercitare la loro giusisdizione.

Se i *Giustizieri* alla giustizia i *Camerari* erano deputati all'amministrazione delle reali entrate.

Ciascuna popolazione aveva assegnato il suo territorio. Il baiulo esercitava la sua giurisdizione per tutto il territorio di ciascun villaggio e forse di più villaggi assai piccoli. Gli stratigoti amministravano la giustizia criminale sopra molte popolazioni. I *giustizieri* e i *Camerari* presiedevano alla provincia (1).

Al Re Ruggiero si deve pure l'istituzione della *Magna Curia* col *Maestro giustiziero*. Questa si costituiva di tre giudici, che componevano un tribunale supremo. La magna curia soprastava ai magistrati locali ed ai provinciali e ad ogni ordine di persone in tutto il reame quasi presenzialmente soprastava.

Questa magna curia non si dee confondere con l'altra *Curia* detta dei pari, che era ordinata in forma più regolare, perchè ad essa come assessori furono aggiunti dei magistrati. I Conti, i baroni, i grandi giustizieri facevano parte di questa *Curia* dei pari (2).

Ma tutte queste corti ne riconoscevano una maggiore presieduta dallo stesso Re, composta dai grandi ufficiali

---

(1) Falcando, loc. cit. pag. 460.
(2) Cf. Gregorio, op. cit., lib. 2, cap. 2.

del regno, tra i quali primeggiavano ed avevano maggiore influenza nel consiglio di stato il *Gran Cancelliere* e il *gran giustiziero*, oltre il gran comestabulo e il grande ammiraglio.

§ 10. — *Forme giudiziarie.*

Venghiamo alle forme giudiziarie. Tra esse le principali erano il giuramento, al quale tennero dietro delle prove insensate dell'acqua bollente e della fredda, del ferro rovente e via dicendo. Colui che riusciva illeso era dichiarato innocente. Queste prove furon dette *giudizi di Dio,* che erano in uso in NOVARA.

Di fronte a cotali avanzi di antiche barbarie, ecco il diritto canonico ridotto e pubblicato in più ampia forma, dal quale cominciava a traspirare l'ordine sociale.

Da questo ebbe origine la forma quasi sacra che Re Ruggero diede alle sentenze dei giudizi e il diritto all'appello. Così i magistrati tutti ebbero stabilite alcune forme, a norma delle quali si dovevano regolare in tutto l'ordine giudiziario.

CAPO II.

Condizioni delle Università - Fatti speciali del Municipio di Novara - Istituzione - Vicende

§ 1. — *I nobili e la feudalità.*

I nobili nella Sicilia e sotto i Normanni e sotto i governi successivi si andavano sempre più innalzando a nuova importanza. Riputavansi essi i più benemeriti delle famiglie imperanti. Oltre di essere stati ingranditi di feudi, di privilegi, di diritti, erano anche ammessi e

s'ingerivano negli affari del governo e dello Stato. E i governi bene spesso non isdegnavano l'opera e il consiglio loro.

Perchè di facili ribellioni, il governo dovea spesso accarezzarli. Però quando trovavasi qualche Re di animo nobile, come successe nel reame di Pietro, il quale, prode nelle armi, per senno eccellente, non ebbe paura di punirli rigorosamente, e allora gli animi dei nobili atterriti si avvilirono (1).

Ed avvenne nelle varie vicende di Federico, che in prima passó ai nemici di Ruggero di Loria, che possedeva più castelli in Calabria e in Sicilia, Iaci, Francavilla, Castiglione, Ficarra, Tripi e NOARA (2), e poi Giovanni Barresi tra le più ragguardevoli delle antiche famiglie siciliane.

Mantenevano nei loro castelli grandiosa corte. Per accrescere la loro riputazione e la loro potenza, s'ingrandivano per mezzo dei partigiani e degli amici. Bene spesso si davano a vedere poco inclinati a severa disciplina; eppure mostravano non poca ingerenza nel governo politico, perchè per sistema le alte magistrature erano sempre in mano loro (3).

Il Prof. Diego Orlando (4) va spigolando nell'opera sua tutto quello che sfuggì al Gregorio sui nobili e sul feudalismo.

La feudalità siciliana nacque ubbidiente e moderata. Istituita nello scorcio dell'undecimo secolo, da un conquistatore che sapeva comandare ai suoi seguaci, il Prin-

---

(1) Bartolomeus de Neocastro cap. 109, pag. 151.
(2) Nicolaus Speciale cap. 18, pag. 358 e cap. 19, pag. 350.
(3) Cf. pure il Gregorio, *Considerazioni*, lib. I, cap. II, V, VI.
(4) Il *Feudalismo in Sicilia*, 1847, in 8°.

cipe trasferiva a ciascun barone quanto bastava per determinare i suoi diritti, mantenendo rigorose le regalie. Il diritto costituito frenava i baroni nelle loro prepotenze.

Nella divisione delle terre in Sicilia il Conte Ruggero mirava ad un fine politico.

Per ragione della feudalità i nobili soli potevano avere dei servi, dopo abolita la schiavitù. L'influenza benefica della religione cattolica penetrò talmente nei costumi dei popoli, che condannò parimenti la servitù e il prdrone cristiano divenne il padre del servo. La servitù che era permessa in NOVARA si modellava su quella che vigeva in Roma, ed era una servitù mite, che veniva riconosciuta universalmente legittima nel suo titolo.

Questa moderazione in NOVARA si venne verificando dal 1200 in poi e precisamente dopo l'agosto del 1289, quando il Consiglio dei Priori di Firenze liberò i suoi coloni perpetui. I monaci dell'Ordine Cisterciense insegnavano praticamente questi principii non solo nel territorio di NOVARA, ma benanco nel centro della sua popolazione.

§ 2. — *Schiavi e villani.*

L'Amari distingue la popolazione in *ischiavi* e *uomini* della gleba, *villani* e *rustici* e via dicendo (1).

E per vero la schiavitù anche in Sicilia, in tutti i centri grandi e piccoli, era bene in uso (1073-1125). Se ne fa menzione in diversi diplomi del 1109, del 1134, del 1098 e del 1102. Alla esaltazione di Guglielmo il Buono la regina reggente emancipava non pochi schiavi (2).

---

(1) Storia dei Musulmani di Sicilia, vol. 3, lib. 5, cap. IX, pag. 233 e seg.

(2) Falcando presso Caruso, *Bibl. Sic.*, pag. 458.

Nei diplomi siciliani del secolo undecimo e duodecimo si fa menzione di schiavi che sono messi a lavorare la terra. Ecco l'origine dei villani. Si cedono come gli schiavi, anche senza terreno. Fondato il novello monastero di Patti il conte Ruggero assegnava i feudi e i baroni davano chi uno, chi parecchi villani.

Questi villani o servi della gleba sono in conto di schiavi. Lo schiavo non poteva essere libero, mentre il villano poteva svincolarsi dal padrone (1).

Qnelli che nell'Europa feudale comunemente si dicevano servi della gleba, sono denominati villani nei diplomi latini della Sicilia (2).

I *rustici* divennero poscia i *villani* delle nostre campagne (3). E l'Amari nota che la voce *rustici* denota genericamente i villani, gli angarii, gli ascrittizi, i servi della gleba ed altri classi vili, come allora pensavasi. Nè questa voce significò mai una classe superiore ai villani e inferiore ai borghesi, come suppone il Gregorio, seguendo fallaci induzioni (4).

Dai rustici e dai villani si passava facilmente ad uomini liberi, o supposti tali perchè erano riusciti di sottrarsi alle persecuzioni del Signore. Cotali uomini lavoravano per aver tetto e pane, o godeano i frutti della terra pagando il Barone con denari, derrate o giornate di lavoro in altri poderi (5).

In NOVARA si paga la decima del prodotto o in de-

---

(1) *Costitutiones regni* etc., lib. III, tit. II, III, pag. 162 e 163.

(2) Pirro, *Sicilia Sacra*, dipl. 1091, pag. 521 ed altri non pochi citati dallo stesso Pirro e dall'Amari, op. cit.

(3) Pirro, op. cit. pag. 74, 75.

(4) Amari, op. cit. vol. 3, parte I, pag. 239.

(5) Ducange. Gloss. latino. Si veggano le diverse voci citati.

naro, o in derrate, o in giornate, e noi abbiamo citato qualche documento, che accenna a cotali giornate, pretese dal Duca di Angiò, e non volute rendere dal popolo *novarese*. In questa condizione si trovavano pure gli artigiani delle piccole terre, come dice l'Amari, e quindi anche quelli di NOVARA, perchè non furono mai fatti schiavi, nè dichiarati per allora borghesi, il che successe in seguito.

I rustici e i villani di NOVARA non furono simili a quelli degli altri centri, che dipendevano dai loro baroni. Essi in NOVARA avevano libera proprietà. Questo diritto li rendeva di molto superiori a quelli degli altri paesi. E perciò talvolta non erano obbligati a servizio personale di sorta, come avveniva nelle altre terre dei Baroni, i quali erano i soli despoti nelle terre a loro soggette; bensì a tributi di denaro e di derrate, in certi tempi e in quantità fisse (1), come abbiamo veduto nei documenti citati e gli altri che citeremo sopra NOVARA.

Il diritto di proprietà che godevano i villani sui beni acquistati in tutto il territorio NOVARESE, colla propria industria, dopo di avere soddisfatto ai servigi dovuti al Signore, quando NOVARA fu de baronia, secondo l'Amari, è una consuetudine risultante dalle leggi musulmane sopra gli schiavi (2).

§ 3. — *Villani - Rustici - Borghesi - Istituzione primitiva del Municipio.*

La popolazione della nostra NOVARA sotto l'epoca saracena e normanna era composta di villani, di rustici, di borgesi.

---

(1) Amari, op. cit. pag. 247.
(2) Op. cit., pag. 271.

I villani erano come i servi attaccati alla *gleba*, ed essi e la famiglia loro passavano col fondo in dominio di colui, che ne era padrone. I servi non poteano possedere, ma i villani dopo di aver prestati certi determinati servizi al padrone, ritenevano al loro grado il frutto del loro lavoro (1).

Le costituzioni siciliane ci descrivono i nostri villani addetti alla gleba coi loro figliuoli e il possessore della terra era il loro padrone (2).

I villani dovevano i loro servizi personali nello zappare, nel mietere, nel vendemmiare al Signore del luogo e noi vedemmo venire in quistione il Gioeni coi diversi villani di NOVARA per quistioni di giornate e di uomini.

Essi potevano acquistare e possedere, comprare beni allodiali, dopo di avere adempiuto ad alcuni pesi. Avevano la proibizione di testimoniare contro i nobili, ma restavano abilitati a testimoniare contro i rustici ed i borghesi (3).

I villani non occupavano alcun grado nello stato, nè loro accordavasi alcuna civile rappresentanza. Ciò non ostante, di villani, segnatamente saraceni, ve ne avea dapertutto in Sicilia.

La classe inferiore era quella dei *rustici*, i quali, come i villani, erano occupati nei lavori della campagna, dove ordinariamente abitavano. Vi era però una differenza: i villani erano addetti alla servitù della persona, i rustici invece lo facevano per libera professione loro, si riputavano uomini liberi e aventi una persona civile. Coltivavano i campi altrui o per mercede o togliendoli

(1) Du Cange voce *servus*, Robertson, Intr. et not. IX.
(2) Lib. III, Constit. tit. 2 e 3, pag. 163.
(3) Du Cange op. cit. voce *servus, servorum testimonia*.

a fitto. Corrispondevano insomma ai nostri giornalieri e ai nostri mezzadri e gabelloti.

I borgesi erano i possessori degli allodi. Erano i possessori dei terreni nei diversi punti dell'isola. Pagavano un tributo ai Saraceni; ma i Normanni si liberarono e restarono possessori di quei beni come liberi allodi.

Furono chiamati borgesi altresì tutti gli uomini liberi, abitanti nelle città e nei villaggi, a differenza dei rustici, che nelle campagne avevano il loro domicilio. La condizione del borghese era di maggiore importanza di quella del rustico, non solo perchè i borghesi appartenevano alla classe dei possessori, ma perchè fra essi si sceglievano coloro, che dovevano far parte di qualche spedizione militare, il che faceali paragonare ai militi, ossia ai nobili, ed erano abilitati a testimoniare fin contro i conti (1). Da essi dipendeva in gran parte il governo amministrativo del Comune, come vedremo in seguito.

Dei militi, dei baroni, dei conti non intendiamo occuparci, perchè ne abbiamo parlato abbastanza parlando delle male usurpate signorie di NOVARA.

I Borghesi di NOVARA ebbero ingerenza diretta nel governo municipale. Essi, radunati in Parlamento, si prendevano la cura della sussistenza pubblica, delle acque, dei gravi, della panizzazione, che non è moderna, ma antica nell'amministrazione dei nostri municipi.

L'Italia e la Francia furono i primi a sentire i vantaggi (1183) della prima istituzione di amministrazione comunale. La legislazione normanna la introdusse in Sicilia, il che si dimostra dal fatto che i Borgesi in più luoghi avevano come un lor capo, che avea nome *maestro dei borgesi* (2). E la nostra NOVARA avea l'abili-

(1) Lib. 2 Costit. tit. 32, pag. 144.

(2) Così trovasi in una carta del 1142 citata dal Gregorio, op. cit., lib. 2, cap. 7, pag. 182.

tazione a scegliersi per elezione il suo magistrato , per cui radunava il suo parlamento anche in pubblica piazza.

L'imperatore Federico diede poi forma più compatta e chiamò financo i comuni alle corti generali o parlamenti. E fino a che NOVARA era libera, *de Demanio*, dovea prendere parte coi suoi borghesi in cotali radunanze pubbliche.

§ 4. — *Istituzione Municipale. Giurati. Sindaco. Ufficiali.*

L'imperatore Federico (1233) abilita i rappresentanti di ciascuna città e villaggio in Sicilia ad intervenire alle corti provinciali di giustizia. Egli nell'anno precedente (1232) avea già dato una certa forma ai corpi municipali. E poscia (1232) avea già dato una certa forma ai corpi municipali. E poscia (1240) li ammise anche ai parlamenti.

Nel regno di questo imperatore si veggono apparire la prima volta i giurati. Per ordine imperiale (1226) furono stabiliti alcuni regolamenti attenenti a civile disciplina, che riguardavano i giocatori, i tavernieri,... e stabiliti un certo numero di giurati, che dovevano invigilare. Comandò in seguito (1231) che a raccogliere i bruchi che infestavano le campagne, fossero in ogni terra costituiti *quattro giurati*... Ecco la prima composizione dei nostri comuni.

Ordina la elezione di due *buoni uomini*, per denunziare al giustiziero della provincia gli artigiani o i venditori, che fossero convinti di frode. I *due uomini* si dovevano scegliere da un consiglio pubblico e poi si dava contezza alla real Corte, o al Signore del luogo, per averne la conferma.

NOVARA in tutte cotali elezioni, per le conferme s'indirizzava sempre alla gran Corte dalla quale direttamente

avea le conferme, come risulta da tutti gli atti, che noi abbiamo riportato originalmente.

La elezione dei due giurati era popolare ridotta poi in atto solenne e legale. I nomi degli eletti venivano poscia notati nei registri pubblici. In quest'epoca adunque i comuni siciliani prendono forma di corporazione (1).

I comuni dapertutto andavano pigliando importanza e vigore (1232), fino a far parte delle politiche assemblee, nelle quali venivano rappresentati dai loro *sindaci*, che erano considerati quali procuratori del pubblico.

Federico poi chiamava a parlamento i *sindaci* delle popolazioni che erano soggette al demanio. Ordinando ai giustizieri di portar secoloro due *nunzi* di ciascuna terra e città della provincia, limitò quelle che erano allora in demanio. A Barletta infatti vi chiamò i *sindaci delle terre reali* (2).

I *giurati* ebbero tal nome, perchè dovevano *giurare* di difendere i diritti del comune e l'autorità sovrana.

L'isola nostra si vide poi costituiti i *comuni* (1282) e ordinati in diversi distretti più capitani.

Sotto il regno di Federico fu tolto ai giustizieri l'ingerenza del governo domestico delle popolazioni, comprese nella loro provincia, proibendo di prendere cura delle misure e dei pesi e di provvedere alla custodia notturna del luogo, i quali due incarichi si commisero agli *ufficiali municipali* (3).

---

(1) Ex diplomate an. 1273 apud Lo Judice *Monumenta Eccl. Montisreg.* pag. 93, citato dal Gregorio. op. citata, pag. 21 in nota.

(2) Vedi *Regestum*, pag. 360 e Matteo Spinelli, l. cit., pag. 1105.

3) Cap. II. Reg. Friderici, ann. 1302 apud Bibl. Script. temp. aragon. Tom. 2, pag. 437. —Vedi pure Documento N. XXVIII.

Carlo di Angiò pel primo avea introdotto il così detto *Maestro Giurato*. Sotto gli Aragonesi fu riprodotto.

Re Federico fece del *baiulo* e dei giurati unica corporazione in ciascun luogo. Diede ai giurati l'amministrazione tutta del comune, che prima aveva il baiulo, e a costui restò la forza di magistrato per fare eseguire ciò che avevano disposto i giurati.

Il baiulo quindi si eleggeva come gli altri ufficiali del comune, i quali si eleggevano a suffragi del popolo, nel mese di agosto, nel palazzo del Comune. Questa forma di elezione a squittinio pubblico fu detta allora *elezione a modo di scarfe*.

Gli eletti, dopo confermati dal re, si mettevano in esercizio della carica, che durava un anno. Ai giudici e al baiulo si assegnò un salario (1). Così il re Federico veniva a stabilire un governo municipale in ogni popolazione, dal quale il corpo dei borgesi dipendesse interamente.

§ 5. — *Municipî.*

I giurati dovevano amministrare la rendita della università. Ne dovevano curare i beni, i fondi, gl'interessi... Curavano essi l'annona pubblica, provvedevano il comune di derrate, di vettovaglie, dovendo fissarne il prezzo ed imporre la *meta*. Sopraintendevano ai pesi e alle misure.

Furono pure costituiti i giurati edili pubblici. A loro spettava la pubblica disciplina e la protezione del popolo contro i potenti.

Sotto l'immediata dipendenza dei giurati erano alcuni ufficiali subalterni detti *acatapani*, che invigilavano sopra i venditori tutti nei mercati (1311).

---

(1) Cap. VIII Reg. Friderici, pag. 513, dipl. an. 1316, pag. 67; dipl. ann. 1326, pag. 91-92; dipl. an. 1314, pag. 46, e dipl. ann. 1319, pag. 78, citati dal Gregorio.

La vera rappresentanza del Comune l'avevano i giurati. Da essi e per essi eran curati gli interessi dei municipî; coll'andar dei tempi, questi cominciarono avere gli archivi, i quali non oltrepassano i tempî aragonesi, parimenti si stabilirono i notai, l'ingegniere, il banditore, il custode delle armi dell'università. Si assegnarono in seguito i salari per i su indicati ufficiali.

Vennero i *consiglieri*. I giurati per essere aiutati nel loro officio, chiamavano *uomini veterani e mercanti cittadini*, che sono gli attuali consiglieri, di cui si stabilì il numero, perchè coi giurati trattassero gli affari pubblici. Dapprima furon dodici i consiglieri; in seguito si portarono a trenta; ma fu bisogno di nuovo di ridurli a dodici (1352) e ciò per evitare confusione.

Ecco già formata la corporazione municipale, che si radunava per l'elezione del sindaco e per gli affari di sommo rilievo, che riguardavano il Comune.

Gli ufficiali componenti il municipio allora erano: il baiulo, i giudici, i giurati, gli acatapani, i notari, i consiglieri.

Gli Aragonesi abolirono le disposizioni Sveve. Stabilirono che alcune popolazioni dovevano pagare certe gabelle per soddisfare ai bisogni del Comune, amministrate dai giurati.

Federico lo Svevo abilitò i comuni demaniali a mandare i loro deputati al parlamento siciliano, che ordinariamente si componeva dai baroni, dai prelati e dai rappresentanti dei Comuni. NOVARA quindi, in questo periodo, era rappresentata dal suo sindaco e dall'Abate dell'Abbazia di S. Maria la NOVARA. Abbiamo delle lettere, nelle quali il Re comandava a ciascuna università, che elegesse due sindaci, i quali, a spese del loro comune, assistessero al parlamento (1).

---

(1) Presso Gregorio, Considerazioni cit., lib. IV, Cap. V, pag. 147.

Un altro ufficio esisteva nelle terre e nelle università, quello *vigerio*, che doveva sempre confermare il Principe. Esso dovea giurare nelle università del luogo dove doveva esercitare il suo officio, nel quale non poteva durare più di tre anni, comunque delle volte durassero anche a vita. Egli, come castellano, era il capo militare del luogo e il capitano del castello e delle volte gli si accordava la decisione delle cause criminali.

Non ostante tutti questi uffici speciali, pure in Sicilia, giusta l'Amari (1), l'ufficio municipale, propriamente detto, ebbe principio nel secolo decimo secondo.

L'uffizio dei giurati si vede esercitato nell'isola nostra dagli *anziani*, che spesso sono nominati in forma di corporazione, anche sotto il nome di *Buoni uomini* (An. dal 1095 al 1183). E in NOVARA funzionava verso questa epoca, come a Traina, a Rametta, a San Marco, a Centorbi...

I *Buoni uomini* nella provincia di Messina venivano convocati dal giudice del Re. Così anche in NOVARA. Da cotali *Buoni uomini* si sceglievano gli assessori o giurati, i quali potevano rappresentare i comuni in giudizio ed esercitare altri atti di amministrazione (2).

Questa istituzione dei *Buoni uomini*, che corrispondono ai moderni Municipî, venne dal Continente e in NOVARA la portarono le colonie Lombarde venute coi Normanni (3).

---

(1) Op. cit. Vol. 3, parte I, cap. X, pag. 284.

(2) Cf. Hegel, *Storia della Costituzione dei Municipi Italiani*. Appendice pag. 419 e seg. della traduzione italiana.

(3) V. *Memorie della R. Accademia di Scienze di Torino*, 2ª serie, vol. XIII, pag. 32, 50, 57, 99.

Ducange, Glossario latino, ultima edizione, alla voce *Boni homines*.

§ 6.—*Università e stemma del Paese.*

Questo nome di università si comincia ad usare per dinotare il comune sin dal secolo decimo quarto e decimo quinto. Si fa menzione delle università di Messina e di Mazzara (1). Le universi'à quindi, sia pel loro soggiorno separato, tornavano spesso a veri Comuni (2), che in sostanza sono i nostri municipi moderni.

Nei centri abitati dalle colonie lombarde, come quello di NOVARA, pare che l'università venga retta dai *Buoni uomini*, dai giudici giurati e dai baiuli. Sono due ordini di rappresentanze municipali: il Consiglio grande, in cui era chiamato tutto il popolo a suon di campana, come si usava in NOVARA fin sotto la dominazione Borbonica, e i Buoni uomini, che componevano un Consiglio ristretto, nel quale intervenivano i baiuli, gli ufficiali amministrativi e giudici regi (3).

La forma del Consiglio universale, che usavasi in NOVARA, l'Amari la crede un privilegio delle colonie Lombarde (4); mentre negli altri centri le università erano rappresentate da altri magistrati.

L' Amari così conchiude su questo argomento: « Le congetture alle quali io sono stato troppo spesso necessitato, provano la scarsezza dei documenti e il poco zelo, che si è messo fin qui a rintracciarli. Or vi ha cagione di sperare che il generale movimento degli studi storici

---

(1) Diplomi del 1340 e 1392, presso Pirro, *Sicilia Sacra*, pag. 410, 849.
(2) V. Amari, op. cit., pag. 291.
(3) Op. cit., p. 294.
(4) Op. cit., pag. 295.

conduca gli eruditi ad approfondire la istituzione delle municipalità siciliane (1)».

E infatti l'augurio dell'Amari è stato tradotto in fatto dal dotto nostro amico D. Isidoro La Lumia (2) e dall'erudito Ottone Hartwig, tedesco, che si sono entrambi occupati, con profondità di dottrina, di questo argomento delle istituzioni delle università di Sicilia (3).

La triplice origine degli abitatori della Sicilia in principio portò seco tre denominazioni di magistrati, che a nome del Principe dovevano reggere le terre demaniali e dei baroni feudali. Dovevano rendere giustizia e riscuotere le entrate. Da questo ne vennero i nomi degli stratigò, come sopra accennammo, e dei *vicecomiti*, i quali erano ufficiali nei grandi centri di provincia, dai quali dipendevano le università.

L'attuale paese, descrito da Vito Amico lo dice a due miglia incirca distante dalla Rocca Salvateste, dove si vede l'antico cenobio cisterciense di S. Maria, che si ha nome di S. Ugone primo suo fondatore ed abate, di cui appresso diremo. A piccolo intervallo si giace *Matarussa*, antica contrada del paese, i di cui abitatori usano ancora corrotto l'idioma Lombardo. Indi in un sito declive sorge elegante il tempio maggiore, unico parrocchiale e sacro all'Assunzione della Beata Vergine e sotto un Arciprete.

Più abbasso è la splendida chiesa di San Giorgio Martire, precipuo patrono della gente, annessa al decente

---

(1) Op. cit., pag. 299.

(2) Cf. il suo lavoro storico su Guglielmo il Buono, da noi altra fiata citato.

(3) Introduzione alle consuetudini municipali della Sicilia, che si trova in tedesco nella Biblioteca Comunale di Palermo.

convento dei frati agostiniani scalzi, nè lungi è la casa sotto gli istituti di San Filippo Neri, unita alla Chiesa, che era intitolata alla Madonna (ora divenuto il palazzo del Municipio); ma delle Chiese diremo in seguito partitamento nella NOVARA sacra.

Emana nella piazza in un fonte di marmo un largo getto di acque, donde attingono abbondantemente i cittadini.

Pel paese poi dodici chiese minori coltivano la pietà dei terrazzani, che erano 2618 in 474 case nel secolo XVI. Indi nella metà del seguente 3559 in 908 fuochi. Nel corrente XVIII, 3945 in 1048 case, e nella metà del medesimo 5222.—Così il D'Amico (1).

Egli soggiunge che il territorio novarese abbonda di selve. È quindi adattissimo alla caccia; piantato a gelseti e ad oliveti, dà molta sete ed abbonda in olio, somministrando altronde ogni altro necessario alla vita. Giacendo in parti montagnose è soggetto agli incomodi di un rigido freddo.

Il Municipio di NOVARA è attualmente, soggiunge l'Amico, un capo circondario di seconda classe in provincia e diocesi di Messina, da cui dista quarantaquattro miglia, distretto di Castroreale, donde sedici miglia, e centocinquanta da Palermo.

Era ancora in voga sino al 1860 la nomenclatura del sistema metrico che fu in uso nella Sicilia fin dall'epoca araba. Non solo alcuni nomi delle misure di acque correnti, ma altresì alcune denominazioni in varie parti del sistema derivano manifestamente dall'arabico. La canna nelle misure lineari (2); la salma e il tumulo nelle mi-

---

(1) Vito Amico, Dizione, vol. 2, pag. 227.

(2) *Kâmath* in arabico, tradotto canna in un diploma arabico-latino del 1187, presso Morso, *Palermo Antico* pagina 358.

sure di superficie e nelle cubiche per gli aridi (1); il cafiso in quelle dei liquidi (2); il rotolo e il cantaro nei pesi (3).

Ecco il Municipio di NOVARA, che prima chiamavasi *Università.*

§ 7. — *Vicende dei Comuni Siciliani. Dove si tenevano i primi Consigli. Banco dei giurati. Maestro dei Borghesi.*

I disordini continuati (1397) fecero trovare l'isola al Re Martino nello stato della più completa disorganizzazione. Egli abilitò i *Comuni* a presentare a lui i reclami in iscritto, e disposti in forma di capitoli, che egli stesso autorizzava col suo beneplacito.

In questi reclami si vede il grado dell'intelligenza e lo sviluppo della istruzione dei diversi comuni della Sicilia, come abbiamo visto dai documenti che abbiamo prodotti, riguardanti NOVARA e come meglio apparirà dagli altri che qui appresso riporteremo.

Quasi tutte le popolazioni e le università, tra le quali anche quella di NOVARA, chiesero la conferma degli antichi privilegi; di non essere concedute ai baroni, di rimanere sempre nel demanio, di essere esenti dalle gabelle e dal peso di far la guardia notturna nell'interno dell'abitato (4).

I Comuni di allora non conoscevano la vita politica,

---

(1) Amari, Op. cit., vol. 3, pag. 890.

(2) *Kafiz*, notissima misura arabica di capacità, come nota l'Amari, op. cit.

(3) *Ritl* o *volt*, è la libbra degli Arabi presso Amari, op. cit.

(4) Vedi Documento N. XXVIII.

solo di quello che interessava la università e il benessere del comune si occupavano.

Nei Capitoli degli abitanti di Milazzo (1392) si domanda che il baiulo del luogo sia restituito negli antichi suoi diritti, che potesse sostituire un *baglio* nella terra di Santa Lucia, e che il baglio del Castro continuasse a pagare oncie due al *baglio* di Milazzo. In questo tempo NOVARA aveva il suo *bajulo*, che definiva le quistioni, che insorgevano nel suo territorio, posto tra quel di Milazzo. L'elezione degli ufficiali del Comune dovea farsi negli ultimi giorni di agosto. Nell'entrare di settembre si dava possesso ai nuovi eletti. Il Capitano della università, che rappresentava l'autorità regia, ne doveva ricevere il giuramento.

I primi consigli in NOVARA, non avendo casa propria il Comune, si tenevano o nella chiesa o in piazza a cielo scoperto. Poscia cominciò ad avere una casa presa in affitto. In seguito, dopo il 1866, si ebbe il Palazzo Municipale, che è l'attuale, di cui in seguito diremo.

Anche il Comune di NOVARA ebbe la sua *banca dei giurati* nella Chiesa Madre (1489). Il pretore e i giurati, considerando l'abuso e la diminuzione di dignità, che ne venia, sedendo *in una banca indifferentemente* cogli altri, nelle pubbliche funzioni, disposero un *proprio banco*, con cinque sedie (in città erano con otto, da servire al capitano, al pretore, e ai giurati, che variavano di numero secondo l'importanza delle università. Per maggior decoro del magistrato si adattò alle spalle del banco un panno scarlatto, con ornamenti e rabeschi in altri colori, ornato nel mezzo delle armi reali e dallo stemma dell'università (1), che qui avanti abbiamo riportato.

(1) Esisteva in legno sino tempi addietro nel Duomo o Chiesa Madre di NOVARA e noi la ricordiamo in uso fin da quando eravamo giovinetti.

Dobbiamo ricordare che anche in NOVARA fin da tempi antichissimi (1142) esistevano ancora i così detti *maestri dei borghesi*, che facevano parte dei *Buoni uomini*, cioè del municipio o comune. Questo *maestro dei borghesi*, quale capo, intimava e dirigeva l'adunanza comunale (1). Il grado di *mastro* equivaleva in certo qual modo agli *anziani*. E poteva essere il capo elettivo nel consorzio dei coloni, i quali, stando in mezzo al popolo, diverso di condizioni o di origine, avessero interessi loro propri da curare, come le corporazioni d'arti e mestieri di tutti i tempi (2).

Il *maestro dei borghesi* poi per NOVARA aveva il nome proprio che corrispondeva all'ufficio. Quella cittadinanza non si componeva a principio che di famiglie borghesi. Quindi il *maestro dei borghesi* corrispondeva all'*anziano* o al magistrato principale del comune.

§ 8.—*Segreto. Prosegreto. Baiulo.*

Il magistero posto a governare la *dogana* fu chiamato *Segreto*, il quale dovea sopraintendere alla interna economia. Federico avea dichiarato che le *bajulazioni* tutte delle terre e città del demanio, appartenevano alla *segrezia*. I baioli quindi erano dipendenti dal *Segreto*.

La corte di ciascun segreto era composta di un giudice e da più notari. Una di queste corti resideva a Palermo, l'altra a Messina.

---

(1) Questa nomenclatura è comune in tutto il Medio Evo. Risponde il *maestro dei borghesi* a *prefetto* o *preposito* ad una classe d'impiegati o di cittadini. In Messina del dodicesimo secolo si fa cenno del *maestro* degli Amalfitani. — Cf. Amari, op. cit., vol. 3., parte I, cap. X, pag. 289).

(2) Cf. Amari, op. cit., pag. 290.

I segreti ebbero pure i loro vice segreti. I primi risedevano nei capiluoghi di provincia; i secondi in ogni comune. E NOVARA ricorda il suo *prosegreto*, che durò sino ad un cinquant'anni addietro, ossia prima del 1860.

Tutti i diritti fiscali erano amministrati dai segreti e dai vicesegreti o prosegreti regi ed appartenevano all'ufficio della real Segrezia (1).

I *Baiuli*, istituiti in principio come locali strumenti del potere governativo, tendevano generalmente, sotto Guglielmo II, a mutarsi in uffiziali proprii dei diversi comuni. Corrispondevano in certa guisa al *Podestà*, divenuti popolari nel continente; mentre in Sicilia venivan detti *giudici, anziani, buoni uomini*, i quali costituivano la rappresentanza del Comune (2). Così vanno pigliando un assetto più regolare le condizioni interne dei comuni.

§ 9.—*Regalie e tande regie e relativi documenti: A, B, C, D, E, F, G.*

Prima si chiamarono *giustizie*, in seguito *regalie*. Nei principii del secolo dodicesimo cominciarono ad essere esposte con giusti criteri le massime della giurisprudenza romana.

Le regalie sono prerogative di regio diritto. Per lo avanti erano stati usurpati dai privati; ma Federico fece di tutto per rivendicarle all'autorità regia (3), dichia-

---

(1) Dipl. reg. Petri ann. 1338, tom. 2; Bibliot. cit. pagina 501 citato dal Gregorio vol. IV, cap. V, pag. 132.

(2) La Lumia op. cit., pag. 414.

(3) *Constitutio de Iure Fisci cum Cujacio* lib. 5, *defaendis* pag. 1325; citato dal Gregorio op. cit., lib. 2, cap. 8, pag. 208.

rando che appartenevano alla suprema potestà del principe le pubbliche fabbriche, le armerie, le strade pubbliche, i fiumi navigabili, il benefizio che da essi poteasi ricavare, come i salti dell'acqua, i mulini, i porti, i dazii e via dicendo; come pure i beni vacanti, le angherie, le prestazioni di navi e di carri, le straordinarie collette, le saline, le pescagioni, i tesori, il diritto di costituire magistrati ed altro....

Tutto questo fu stabilito sulla considerazione, che quanto si contribuisce per cotali forme di dazi o gabelle si deve reputare quale una ricompensa alla protezione accordata e al beneficio ricevuto. Non senza ragione quindi furono chiamati giusta il linguaggio del tempo, *Diritti*, *Giustizie*, *Regalie*.

In seguito pigliarono neme di *tande regie*, che si appartengono al Re, sia pei bisogni dell'erario regio, sia per le circostanze di spese straordinarie.

Sotto Carlo II accadde un fatto. Si erano vendute queste tande regie e le si riscuotevano da coloro, che avevano sborsato il denaro. Alcuni ministri patrimoniali credettero che si erano vendute assai meno di quello che realmente valessero. Con questo sutterfugio, usando la forza, le incamerarono di nuovo alla cassa reale. Una tale violenza dispiacque a coloro che le avevano comprate, i quali fecero arrivare i loro reclami alla corte di Madrid. Il Re Carlo ordinò subito che fossero restituite ai proprietari le tande, delle quali erano stati spogliati. I ministri differivano ad eseguire l' ordine reale e il Re riscrisse al Vicerè facendo le sue meraviglie che non si adempivano i sovrani voleri ed ordinò che si facesse la restituzione ordinata (1).

In NOVARA, come in tutte le università, si tiene con-

(1) Lo go in *Chron.* presso il Maurolico, pag. 295.

siglio in presentia del D.r D. Matteo Carnevale capitan d'arme. Si parla di quanto l'università deve al R. Patrimonio per *tande*. Si faccia taxia per pagarle. Giusta quanto si espone in detto Consiglio, che fu votato da Mercurio Puglisi notaro. Nel detto consiglio fu proposto per sindaco, che venne eletto, Prospero Romeo. Fu confermato a 12 febbraio 13 Indizione 1629... (1). »

Precedentemente (1520) si domandava l'approvazione di una tassa per pagare le tende regie. Vedi il documento *A* qui appresso.

Dovendo i giurati di detta terra pagare le tande e le regalie, domandano di non essere molestati dai regi commissari. Si vegga il documento *B*.

Antonio Sardo, capitano in NOVARA domanda si rivedessero i conti per una deputazione da eligersi. Ricavasi dal documento *C* quì in seguito.

Per soddisfare il debito accumulato delle tande regie non pagate, si domanda il permesso di contrarre un mutuo di onze mille, il che fu accordato giusta il documento *D*.

Confermando il consiglio del 24 novembre 1630 il Vicerè consente che si paghi l'interesse del 5 per 100 per quello che l'Università deve alla Deputazione del Regno. Vedi documento *E*.

Si domanda l'aumento delle tasse per pagare i donativi regi. Così ricavasi dal documento F.

D. Antonino Rao capitano coi giurati della terra di NOVARA, determinano contrarre un mutuo per pagare i donativi regi ed altre spese. Si legga il documento *G*.

---

(1) Grande Archivio. Protonotaro del Regno. An. 1629-1630, vol. 459, f. 106.

A

Confirmatio consilii pro universitate noharie.
Pagamento delle tande regie.

« Philippus etc. —Vicerex in Regno Sicilie nobilibus juratis terre noharie *regiis fidelibus dilectis salutem.* siamo stati supplicati et per noi in consiglio patrimoniale provisto del tenor seguente. videlicet Illmo et Eccmo Signore l'università della nohara dici a v:ra ex:tia che per ordine et instructione in stampa li veni ordinato da v:ra ex:tia che avessero a trovar modo di poter satisfare li tandi regii et per tal causa congregato il loro solito consiglio et per quello fu ordinato che per la satisfatione di quello chi detta terra deve alla regia corte et per più utili di essa terra si faccia taxia siccome per lo passato si ha fatto come per detto consiglio detento alli 12 di settembre Indictionis 1520 prout claramente appare supplica per questo v:ra ex:tia resti servita confirmarci detto consiglio ut altissimus. panormi XXIII octobris VIIII Indictionis 1520. confirmetur. per essequtione della quale nostra provisione vi dicimo et ord'namo che debbiate exeguire et per cui specta fare exeguire et observare lo precalendato Consiglio che noi quello in virtù della presente vi confirmamo lodamo et approbamo ac nostro viceregio munimine roboramo et validamo. datum panhormi die XXVIIII novembris VIIII Indictionis 1520.

MARCO ANTONIO COLONNA (1) »

---

(1) Grande Archivio. Regia Cancelleria. Anno 1580-1581, vol. 464, f. 299 retro et 300.

B

Confirmatio Consilii pro Universitate noharie per pagare le tande regie.

« Philippus etc. — Vicerex in regno Sicilie nobilibus Juratis terre noharie fidelibus Regiis dilectis salutem. e stato supplicato et provisto del seguente tenore Illmo et Eccmo Signore li giurati della terra della nohara dicino a V. E. che devono alla R. C. la tanda di donativi maturata nel mese di maggio prossimo passato et dovendosi essigere fu congregato consiglio a VIII di detto mese che si esigesse detto denaro tanto per via di seta quanto ad interesse conforme alla tassa fatta et come meglio per detto consiglio appare al quale si abbia relazione supplicano V. E. resti servita ordinare li sia confirmato detto consiglio acciò che l'università non sia molestata da commissarii per detto denaro ut altissimus. Panormi V Julii IX Indictionis 1611. Confirmetur. per essequtione della quale provista vi ordinamo che essequiate et facciate da cui spetta esseguire et osservare il sudetto consiglio che noi quello in virtù della presente confirmamo laudamo et approbamo ac nostro viceregio. munimire robboramo et validamo ita che l'interesse non ecceda più di dieci per cento a raggione di anno. datum Messane die XIIII 7bris X Indictionis 1611.

El Duque (1) ».

---

(1) Grande Archivio. Protonotaro del Regno. Anno 1611-1612, vol. 504, f. 130 retro a 131.

C

Confirmatio Consilii pro Universitate noharie.
Ant.° Sardo capitano di Novara domanda si rivedessero i conti per una deputazione eligenda.

« Philippus etc. —Vicerex in regno sicilie nobilibus juratis terre noharie f. r. d. s. è stato supplicato et provisto del seguente tenore cioè Illmo et Eccmo Signore li giurati della terra della nohara dicino che Antonino Sardo di Castiglioni per causa che uno suo fratello Andrea Sardo come olim capitano della nohara fu condannato per lo sindicaturi si procurao vedere li conti in essa terra et condennao a tutti quelli personi che fecero mala opra in lo sindacato a detto suo fratello a pagari certi denari alla università essendo per esse condenne essere mali spesi non ci volsi fari boni li dinari che essi condannati come olim giurati hacciano speso per servizio della Università tutto per strapazzare et roinare hor vendendo li cespiti che quelli patino indebitemente con che realmente li denari sono spesi per la università desideririamo che per sei deputati eligendi per consiglio con lo intervento dello arciprete et altri religiosi si rivedessero li detti conti siccome fu commesso alla università di tripi et altri terre et non essendo debitori liberali et essendo debitori farli pagari et questo acciò non siano li cittadini indebitamente vexati supplicano V. E. si degni concederli licentia di possere sopra cio tenere consiglio il quale concluso et accordato possano eseguire o vero transmettelo per la confirma acciò si veda la realtà che tutto riceveranno a gratia ut altissimus. Panormi 15 Junii X Indictionis 1612. congregatur consilium et si fuerit accordatum fiat. in exequtione della quale provista vi ordiniamo che sopra le cose contenute nell' infrascritto memoriale debbiate congregare il vostro solito consiglio

et si per quello sovra concluso et accordato l'essequirete da cui spetta esseguire et osservare che noi quello vi confirmamo laudamo et approbamo ac nostro viceregio munimin? robboramo et validamo. datum messane die 28 Julii X Indictionis 1612.—Rutilius P.—De Blascis M. R.—Bononius M. R.—Ferrer M. R.—D. Diego p. Consultor.—Vincentio Lafranco, magistro notaro (1). »

D

Confirmatio Consilii pro Universitate nohariae. Si domanda permesso di contrarre un mutuo di oz. mille

« Philippus etc.—Vicerex et Generalis Capitaneus in regno sicilie nobilibus Juratis terre Noharie *f. R. d. s.* (2) è stato supplicato et provisto del tenore seguente. Illmo et exc:mo Signore, li giurati della terra della nohara dicino che l'università tiene bisogno di onze mille in circa per pagarsi li debiti che di molti anni deve tande regie elemosine et altre expressate nel consiglio delli quali l'università ne sta in dilatione quale perisse all'ultimo del presente tennero consiglio sopra ciò per la busca di d.° denaro per non patire l'università più interesse che ha patito alli 15 del presente mese di agosto X Indictionis 1612, fu concluso che si prendano d.' onze mille in circa a bolla a 10 per 100 o manco del meglio modo si troveranno, ad interesse con obbligare li territorii difisi restucchi herbagi gliande seghi et tutto il Patrimonio

---

(1) Grande Archivio. Protonotaro del Regno. Anno 1611-1612 vol. 504, f. 308 e retro.

(2) *f.* : fidelibus; — *R.* : Regii; — *d.* : dilectis; — *s.* : salutem.

di essa Università per cauthela del mercante che sburserà detto denaro et altre cose contenute et espressate nel detto consiglio non avendo l'università altro modo di pagari detti denari per haversi travagliato et interessato nel recattito del mero et mixto supplicano imperio V. E. si degni confirmare detto consiglio et quanto in quello de verbo ad verbum si contiene per possere essi giurati con ogni sollecitudine exequire acciò l'università non patisca più interesse che ha patito ut altissimus. messane 23 augusti X Indictionis 1612. confirmetur cum clausola opponenda in literis. Per executione della quale provista vi ordinamo che exequiate et facciate da chi spetta exequire et observare il suddetto precalendato consiglio che noi quello vi confirmamo laudamo et approbamo ac nostro viceregio munimine roboramo et validamo con che il suddetto denaro non si possi pigliare se non a censo secondo la bolla et Regia Pramatica et non ad altra sorte d'interesse, et fra termine d'un mese dalla data delle presenti inante dobiate de novo congregare il vostro solito consiglio nel quale trattirete di trovar modo meno danoso all'università di dove si ha di cavare il denaro tanto per pagare li interessi quanto per reluire il capitale di detta subjugazione; et quanto all'onze quaranta pretesi da quella università da nicolao mancuso piglierete il voto di dui dottori et si quelli vottavano in favore dell'università farete attendere all'espedizione della consulta che sopra ciò etc. datum messane die 25 augusti X Indictionis 1612.

El Duque (1)».

---

(1) Grande Archivio. Protonotaro del Regno. Anno 1611, 1612, vol. 504, f. 333 a 334.

E

Giurati della Nohara. Interesse del 5 per 100 per ciò che l'Università deve alla Deputazione del Regno

Philippus etc...—Vicerex et Generalis Capitaneus in hoc Siciliae Regno alli Giurati terrae Noharie fidelibus Regiis dilectis salutem si è riconosciuto il vostro Consiglio detento in questa terra a 24 del passato in esecuzione d'ordine nostro attorno il pagamento dell'interesse a ragione di 5 per 100 per quello che la Università deve alla Deputazione del Regno con alchanzarne mesi sei di deduzione et havendone fatto in terra per la confirma habbiamo provvisto. Panormi die 2 decembris 1630. Cofirmetur. Per essequtione della quale provvista vi ordiniamo che debiate essequire et obbligare il suddetto Consiglio de verbo ad verbum si come nelli presenti se ne fa ragione facendolo ad unguem da cui spetta essequire et osservare che noi con questo contratto vi confirmamo laudamo, et approbamo ac nostro viceregio munimine validamo et corroboramo. Datum Panormi die 6 decembris X Indictionis 1630.

Il duque de Alburquerque (1)

F

Confirmatio pro Juratis Nohariae. Aumento di tasse per pagare li donativi.

Philippus etc. —Vicerex in Regno Siciliae nobilibus Iuratis terrae Nohariae fidelibus Regiis dilectis salutem

(1) Grande Archivio, Regia Cancelleria, Anno 1630-1631. Vol. 654, pag. 49 e seg. e retro.

è stato supplicato e provisto del seguente tenore videlicet: Ill.mo et Ecc.mo Signore li Giurati della terra della Nohara dicono che per pagare le onze trecento nove ett. 19 del nono donativo assegnato di pagarsi ogni anno per anni nove fu detento consiglio all'hora fu concluso di mettere gabelle sopra rendite e bulle che si esigono per li cittadini e forestieri havendosi mandato per la firma alli 15 di marzo prossimo passato non fu confirmato ma si fece promessa per V. E. e Real Patrimonio in dorso lo memoriale con esso consiglio detineant de novo consilium in quo tratant de gabellis comuniter tangentibus per il che di nuovo detento consiglio sopra la buxca di detto denoro per la quale alli 24 di detto mese di marzo prossimo passato fu concluso con voce masi salvo che per essere cosa comune che ogni uno paga per la facula che teni si redubblano le taxi e mancando che si mettano tari tre per ogni barrile di tonnina surre *(sic)* o sourle che si vendino e smaltiscino in essa terra altro modo non tenino di pagarsi detti donativi massime nel presente anno come meglio si vede per detto consiglio, e quanto in quello si contiene acciò possano con ogni sollecitudine exeguire per non venire a patire spese l'anima ut Altissimus. Panormi 19 Aprilis 11ª Indictionis 1613. Confirmetur, pro hoc anno ex pro reliquo detineant consilium in quo tractent de imponere gabellam quae sint minus damnose per essecutione della quale provista vi ordiniamo di esseguire e fare exeguire et osservare il precalendato consiglio che noi quello per questo anno solamente vi confirmamo lodamo et approbamo ac nostro viceregio munimine robboramo convalidamo, e per lo restante tempo debbiasi congregar consiglio nel quale tratterete d'imponere gabelle che siano meno dannose, qualsivogla concluso trasmetterete al Tribunale del Real Patrimonio

per la confirma datum Panormi die 24 aprilis 11ª Indictionis 1613.

EL DUQUE (1)

G

Giurati della Nohara Ant. Rao capitano coi giurati determinano fare un mutuo per pagare i donativi regi (*An. 1616-17*).

Philippus etc. — Vicerex in Regno Sicilie nobilibus juratis terrae noharie fidelibus regiis dilectis salutem. è stato supplicato et provvisto del tenor che segue. Illmo et Ecc.mo Signore li giurati della terra della nohara dicino a V. E. come dovendo dare essa università per resto delli donativi regii delle tande di maggio passato et 7bre pronte oz. 100 in circa stante le gabbelle imposte nell'anno passato non foro bastante et oz. 100 a Geronemo Masena che ogni anno se li pagano per il decorso maturato all'ultimo di agosto prossimo passato ed oz. 26 al d.r silverio maymone : ne per residuo di quello presero li giurati passati per servitio di essa università a vincenzo pitruni procuratore di essa università oz. 20 per altre occorrenze pronti per polvere meccio et piombo del presente mese alli soldati della nova militia et conforme di parlamento et non tenendo detta Università modo nessuno di pagarli et doveriano esseri pronti et di più essa università per detti regii donativi da veniri non tiene modo nessuno stante le gabelle essere stati imposti solamente per l'anno passato et le paghe si vanno maturando quali importano per ogni anno oz. 820 incirca

(1) Grande Archivio, Regia Cancelleria, Anno 1612-1613, vol. 605, f. 399 retro a 400 retro.

essi giurati per lo bene pubblico procurano licenza del governatore di essa terra acciò il populo di quella per consiglio trovasse il modo quale detrnto per essi a 13 del presente mese di 7bre si conchiuse con la voce et capituli fatti da Antonino Rao capitano di essa terra che si pigliassero per pagare le suddette somme di denari maturati ed expressati ut supra delli denari tieni impotere di essa università del recattito del mero et misto imperio il d.r silverio maymone depositario con obbligarsi essi giurati nomine proprio et universitatis di farcili rimborsare dopo al primo di agosto prossimo venturo, così ancora si concluse con la voce et capitoli di detto capitano che per pagarsi ogni anno li reggii donativi si levassero tutte le gabbelle et taxe solamente restando la gabbella di un grano per rotulu sopra la carne et pexci come l'altri anni acciò il ricco paghi per ricco et lo povero per povero con pagari tt. 6 per ogni bestia che pasce et si mangia l'herbagi delli Comuni et borgisati di essa università et il mancamentu si pagasse supra la facultà delle persone conforme si dispone per detti capitoli fatti per detto capitano tutta la somma delli detti donativi et occorrenze ut supra expressando V. E. oz. 100 ogni anno all'ultimo di agosto per detto di Masena per la gabella bi oz. 168 ogni anno ad stefano reytano con levarsi la gabella sopra la seta che per tale bolla s'imponea ogni anno per l'intercessuri della bolla imposta per lo recattito del mero et misto imperio oz. 25 ogni anno per l'elemosina al convento di Sancto Francesco in virtù di dubblico consiglio oz. 20 per pólvere, piombo et miccio preyo alli soldati et raggione di trombette oz. 5 ogni anno per la caccia all'illustre principe di Castiglione oz. 8 ogni anno per li palii di San Giorgio et San Sebastiano oz. 6 per salario dell'organo et horologio oz. 8 per notaro et magistro notaro che serve essa università oz. 30 incirca si paga ogni anno per te-

nersi in ordine et lohero della casa della Corte che serve per le venute delle capitan d'arme regi sindicatori et altri offiziali regii oz. 60 incirca che bisognano per altri occorrenze come sono per le quaranta ore corrieri che si mandano per servitio di essa universitá in diversi parti et che veneno elemosine estraordinarie che si donano con lettere di V. E. salarii di procuratori in large et predica havendo di più il populo di essa molte volte fatto istanza ad essi giurati che detenissero consiglio per farsi eletione di medico fisico salariato et come l' anni passati servio detta universitá il quondam D.r fisico Antonino Camarda acciò sia il detto populo più benservito et per essere più utile et bene pubblico et universale et in particolare delli poveri che si morinu di necessitá essendo ammalati fu per detto consiglio concluso con la voce et capituli facti dal detto Capitolo che si debba fare tale electione di medicu fisico dell'infrascritto il D.r Silverio maymone Antonino lombardo del quondam Nicolò Gio. Gregorio lombardo Artale lu Gullu D. Michele Calcagnu sacerdote et benedictu paraturi tutti o maggior parte di loro per essere persone intelligenti et sapere la sufficientia delli migliori medici con pagarsi il salario di quello tertiatim di essa universitá et faculta dummodo che non sia detto salario più di oz. 100 l'anno conforme sesvio detto quondam di Camarda anni dudici et perchè per li residui delli regii donativi di magio passato ci è carcerato un giurato predecessore di essi esponenti da molti tempi in li carceri della brigavia di questa cittá et per la paga del presente mese sono uxiti commissarii con grosse spese et per altre somme maturate stanno in parte in quindene et bolli et niviene essa universitá a patire gravi spese non tenendo altro meglio modo si non pigliarsi del dinaro di essa universitá in potere del suddetto di maymone depositario senza pagarne interesse nissuno per essere di essa universitá supplicano

sin V. E. servita si confirmi ad unguem detto consiglio et Capitoli poichè conforme a quello ogni persona paghirà conforme alla sua facoltà et possanza che oltre essere giusto lo riteneranno a gratia ut altissimus messane 19 settembris 14ª Indictionis 1615 quo ad taxam non convenit sed remaneant gabbelle quo ad gabbellam tarenorum sex confirmetur et fiant littere oportune quo ad capturam pecuniarum a depositario confirmetur si est ei integre solutum de pecuniis pro preterito mutuatis quo ad medicum eligatur pro medendis pauperibus tantum et trasmittant accordium pro confirmatione. Per essequtione della quale provista vi dicimo che non conviene che per l'effetto predetto si facci taxa ma vogliamo che restino le gabbelle che erano imposte et quanto alla gabbella di tt. sei vi ordiniamo che essequiate il precalendato consiglio che noi quello vi confirmamo et non essendo l'introiti di quella suffetturi per dette spese per consiglio trovireti modo men dannoso et conclusolo trasmettireti in tribunale per la confirma in quanto a pigliarsi il denaro suddetto da potere di detto di maymone depositario essendo quello interamente sodisfatto et essendoci stato rimborsato il denaro che per lo passato s'ha accomodato all'Università essequiriti detto Consiglio che noi quello vi confirmiamo et in quanto al medico si debba eligere per medicare li poveri solamenti et trasmettirete l'accordio al detto tribunale per la confirma datum panormi die 18 decembris 14ª Indictionis 1615.

El Duque (1)

---

(1) Grande Archivio — Protonotaro del Regno. Anno 1616-1617, vol. 517, f. 241 retro a 244.

§ 10. — *Collette e donativi regi e relativi documenti: A, B.*

Ciascuna popolazione pagava ancora una rendita annuale, che ritraevasi dalle gabelle e dai dazî. Pria non si conoscevano le collette in Sicilia. L'Imperatore Federico fu il primo ad imporle (1).

La *colletta*, come altrove dicemmo, chiamavasi allora *sussidio, adjutorio, ausilio, sovvenzione*. Nei primi tempi ebbe forma di contribuzione volontaria. Poscia continuò a riscuotersi in casi di urgenti bisogni e di straordinarie occorrenze.

Ufficiali regi erano deputati a riscuotere le collette. Le rate di cotali collette si fissavano in ragione dei fuochi che avea ciascuna popolazione, ossia in ragione delle famiglie che componevano la terra o l'università. Per lo più ricadeva una tale tassa non sui feudi dei baroni, ma sulle sole terre allodiali ivi esistenti, le quali per la giusta proporzione, ogni anno si apprezzavano.

Le collette poscia divengono ordinarie nel regno. Si minacciano pene e financo la galera a coloro che non pagavano nel giorno stabilito. Nelle terre che indugiavano a pagare, si mandavano masnade di saraceni e di tedeschi ad alloggiare.

Era di antica usanza la enumerazione dei fuochi, ossia delle case e delle famiglie, che in ciascuna università abitavano. Stabilita la somma della colletta, si distribuiva ai giustizieri della provincia, i quali, avendo stabilita la porzione che spettava a ciascun fuoco, pensavano a riscuoterla.

Nel riparto si avea considerazione nel distribuire e nel-

---

(1) Iserna in Consuet. feudales, pag. 300 e seg.

l'assegnare la rata secondo la possidenza, l'agiatezza e la ricchezza, di cui potevano disporre i fuochi.

Il giustiziere significava ad ogni università la porzione di colletta, che si dovea riscuotere. Ordinava che l'università stessa elegesse tra i suoi abitanti i più adatti e probi, perchè tassassero e raccogliessero in sul luogo la somma prescritta. I nomi degli *eletti* si notavano in alcuni quaderni. Da ciò venne l'ufficio di *eletto* nei municipî.

Le collette cambiavano spesso di nome. Or son chiamate *sovvenzioni* o *sussidi*, ora son dette *presente* o *donativo* regio. Tal'ora li ordinava il Principe, tal'altra glieli offeriva la nazione tutta raccolta in parlamento. Qualche volta i sindaci a nome del Comune gliene facevano dono straordinario.

Dimentico l'antico sistema delle collette (1348), divenne una tale imposizione insopportabile, perchè si era ridotta ad una tassa capricciosa e locale, e talmente gravosa, che per mitigarne le angarie, solo nelle apparenze, le cambiarono il nome e non più *collette* le chiamarono, ma *donativi regi*.

A pagare la rata del donativo erano obbligati tutte le terre e le università per ordinativo del parlamento. I giurati con altri probi uomini scelti in consiglio ne erano incaricati. Poscia lo riscuotevano gli ufficiali del comune con altri sei uomini aggiunti dal consiglio, due popolani, due borgesi, e due gentiluomini, i quali lo ripartivano secondo le facoltà di ogni individuo.

Le riscossioni fatte si consegnavano al tesoriere. Questi poi pensava a consegnarle al rappresentante della regia autorità.

In NOVARA s'impone la tassa di tari due per salma di frumento e di tari uno per onza sopra le bulle per pagare le collette e i donativi regi arretrati. Vedi documento *A* qui appresso.

E poscia, non contenti di ciò, s'impone il dazio di grana

due sopra ogni tumulo di frumento pel pagamento delle tende. Si legga il documento *B*.

A

Tassa di tt. 2 per salma di frumento e di tarì 1 per onza sopra le bulle per pagare le tende e i donativi regi arretrati.

« Philippus etc. — Presidens et Generalis Capitaneus in hoc Siciliae Regno nobilibus Juratis terrae Noharie fidelibus Regiis, dilectis salutem. è stato supplicato e provisto del seguente tenore. Illmo ed Eccmo Signore. L'Università della terra della Nohara dice a V. E. che per li tempi calamitosi e sterili et eventi di grossi travagli si trova agravata di molti debiti delle tande e regii donativi transcorsi il regio Perceptore del Valdemone l'ha sequestrato e l'ha preso tutte le gabelle che entrano in detta terra cosi di ghiande come di farina et altri che si solino entrare restando detta Università senza eppensione di poter complire quel tanto sono stati soliti fare et annualmente spendere e con tutto fosse detta Università debitrice di alcune somme di denari detti debiti sono inexibibili — alcuni falliti altri fugiti e morti, a che volendo complire come è di giusto e necessario, ha tenuto pubblico consiglio era comune voce concluso che di qua inante ha una gabella cioè tt. 2 per ogni salma di formento anco possano arrendare la bestiame stranera et anco tt. 1 per onza sopra le bulle accio con l'introyti di quelli compliscano annualmente a quello che necessariamente conviene spendere non havendo altro modo se non questo come per consiglio in detta per l'università preditta concluso e firmato et essendo necessario la confirma di V. E. e Reale Patrimonio la supplica a V. E. sia servita ordinare che detto consiglio come sopra

concluso e firmato si confirmi di solita forma accio di questa maniera non resti oppressa — detta Università e lo receveva a particolare gratia ut altissimus — Panormi 24 Martij 10 Indictionis 1627. Confirmetur cum Clausulis preter gabellam super censibus per essequtione della quale provvista v' ordinamo che dobbiate esseguire et osservare e far da cui spetta essequire et osservare il precalendato consiglio fuor che la gabella suddetta li censi che noi quello in virtù delle presente vi confirmamo laudamo et approbamo ac nostro Viceregio munimine roboramo et validamo con che dobbiate esigere li debiti altrimenti — resterete obligati de proprio. Datum Panormi die 26 Aprilis 10 Indictionis 1627.

El Marques de Favara (1)».

B

Imposizione di grana due sopra ogni tumulo di frumento per pagare le tande.

« Carolus rex etc. — Vicerex et Generalis Capitaneus in hoc Siciliae Regno nobilibus Juratis terrae Noharie fidelibus Regiis dilectis salutem. con vostra di 20 ottobre spirante reciviamo il conseglio da voi detento in cotesta sotto li 20 del detto ottobre circa il doversi pagare alla Regia corte oz. cento ottanta tre 22 per conto della tanda di settembre del anno suddetto 2. Indictionis prossimo passato per il quale habbiamo riconosciuto haversi da tutti consulenti stabilito che per la sudetta satisfattione et pagamento imponersi altri grana due sopra ogni tu-

(1) Grande Archivio. Regia Cancelleria. Anno 1626-1627, vol. 643, f. 209 retro.

mino di frumento et germana che si macina oltre delli grana dui si pagano tari 1. — 1. sopra ogni capo di bestiame oltre delli tari 9 che si pagano conforme il tutto per detto citato conseglio si legge in dorso del quale habiamo provisto. Panormi die vigesimo ottobris 1680. confirmentur et fiant litere pro ut vi ordinamo che debbiate exequire et osservare et far da chi si deve exequire il detto citato conseglio detento in cotesta come di sopra giusta la sua serie qontinentia el tenore et de verbo ad verbum et a prima linea usque ad ultimum pro ut jucet, che noi quello in virtù delle presenti confirmamo laudamo et approbamo ac nostro viceregio munimine robboramo et validamo. Datum Panormi die quarto novembris 1680.

EL CONDE DE SANCTI STEVAN (1)».

§ 11. — *Dritti che esercitava il Barone in* NOVARA

I discendenti della famiglia di Angiò, sino alla soluzione dei dritti promiscui (1818), esercitavano il dritto financo di rivedere i conti dell'introito ed esito dell'Università di NOVARA. Rovistando le carte di quell'Archivio abbiamo trovate molte delegazioni che il Duca di Angiò faceva ad alcuni suoi delegati. Ne citiamo qualche brano per maggiore intelligenza:

«Nos D. Joannes de Joenio Princep.s Petrullae et «Bononiae, Baro et Dominus NOVARIAE, Montis Laeti «Oliveri Dominicae etc.

Perchè molto importa per provvedere alla indennità «della nostra Terra ed Università di NOVARA, che si

(1) Grande Archivio. Regia Cancelleria. Anno 1680-1681, vol. 777, f. 28 e retro.

« reggono i conti di essa dell'anno 4ª Indizione 1755-
« 1756 non visti ed esaminati, e si obblighino i debi-
« tori di detta Università a pagare ed eseguire le con-
« danne fatte per altri delegati e visori dei conti, e po-
« tersi in sequela di ciò soddisfare quello che si deve
« alla R.ª C. e creditori di essa Università, onde non
« vengano i poveri paesani vessati da nuove gabelle ed
« imposizioni, perciò in virtù della potestà che tenghiamo
« come Signore e Barone di nostra terra della NOVARA,
« in vista dei nostri antichissimi privilegi, atti contratti
« e scritture, come della possessione immemorabile au-
« tenticata con sentenza proferita dal Tribunale del Real
« Patrimonio fatto li 16 marzo 1728; noi vi eleggiamo,
« creamo e deputiamo nostro Delegato di detta terra delle
« NOVARA, per visitare i conti dell'Anno suddetto 4ª Indiz.
« 1755-1756, una con suoi dependenti, emergenti annessi
« e conessi con tutti gli emolumenti, alloggio e conve-
« nienze solite e consuete nomen che tutta la facoltà au-
« torità e giurisdizione necessaria; sicchè vi conferirete
« in detta nostra terra, ove giunto che sarete farete pro-
« mulgare bando puplico nei luoghi soliti e consueti di
« essa, che tutte quelle persone che sono debitrice alla
« detta Università, per qualsivoglia conto o ragione, deb-
« bano fra giorni quattro pagare il debito loro in potere
« del Tesoriero di detta Università e fra il medesimo
« termine vi farete dare dai Giurati Tesoriere Detentor
« dei libri ed altri a chi spettasse notamento particolare
« di detti debitori, ed elasso detto termine e non dive-
« nendo questi al dovuto pagamento li costringerete in
« bene ed in persona come pure vederete esaminerete e
« liquiderete tutti i Conti dei Giurati, Tesorieri Collet-
« tori, Depositarj, Gabelloti, ed altre persone in potere
« delle quali sono pervenute danari tasse ed altri effetti
« del patrimonio di detta Università in detto anno 4ª
« Indiz. e le persone che troverete debitrici, o che ma-

« lamente avessero amministrato o speso il denajo di essa « Università li condannerete come si deve e costringe- « reti cohertionibus realibus et personalibus a voi ben « viste e secondo prescrivono le costituzioni i capitoli e « le prammatiche del Regno (1) ».

E nella stessa delegazione data allo Spettabile D.n Antonino Oliveri il suddetto Principe Gioeni mostra quanto premura prendeva perchè le classi popolari in NOVARA non venissero angariati da troppi balzelli.

Anche in quei tempi di oscurantismo un barlume di luce di civiltà cominciava a penetrare.

Infatti così continua nella stessa delegazione:

« Inoltre esaminerete ancora se le gabelle di detta « Università fossero ingabellate con passioni o senza e « liberate a persone sommesse dei Giurati o loro dipen- « denti, obbligandoli in questo caso nomine proprio alla « rifazione di tutte le somme, che fossero per tale ca- « gione mancate all'Università procedendo a tale effetto « a tutte le coerzioni così reali come personali....

« In esecuzione di tutto l'anzidetto una cum suis inci- « dentibus, emergentibus, annexisis et connexis, vi diamo « e concediamo tutta Sovrana autorità e potestà ordi- « nando e comandando a tutti singoli officiali di detta « nostra Terra, che per la esecuzione delle cose suddette « vi debbono assistere ubbidire e prestare ogni loro ajuto « e favore tante volte quante ne saranno da voi richieste, « e tutti gli atti che farete ce li trasmetterete. Impo- « nendo di più Noi per la esecuzione delle cose suddette « a tutte le persone Officiali nostri subbordinati che con- « travenissero a quanto abbiamo ordinato la pena di oz. 4

---

(1) Estratto dal libro maestro, d'Introito ed Esito esistente in questa Cancelleria Comunale per gli anni 1717-1718 pag. 250.

« per ogni contravvenzione da applicarsi alla nostra Ca-
« mera Baronale. – Datum hic Panormi die 15 martii
« 5ª Indiz. 1757 (1) ».

Capo III.

Delle Compre e delle Provviste di frumento in Novara

§ 1. — *Preliminari.*

Nei precedenti capitoli noi abbiamo accennato, nei diversi periodi storici, che la Sicilia spesso veniva a soffrire penuria di grani. Ciò avveniva da diverse cause, le quali erano ora l' esportazione del grano in lontane regioni, ora la siccità che vietava di produrre la terra, ora le guerre varie e continue che si succedevano e via dicendo.

In cotali critiche circostanze il Senato, che era a capo delle amministrazioni dei grandi centri, come Palermo e Messina, o i giurati che pensavano a reggere l' amministrazione dei piccoli centri, tra i quali va annovata la nostra Novara, pensavano a far delle provviste di grano, sia per panizzare lo stesso municipio alcune volte, sia per renderlo ai particolari, per così non isperimentare la fame, come qualche volta succedeva.

Ricercando nelle carte del Grande Archivio di Stato abbiamo trovato diversi documenti, le quali non sono altro, che conferme del Consiglio, che si teneva in Novara, il quale domandava l'autorizzazione a fare delle provviste di frumento. Ce ne sono diverse, cominciando

---

(1) Vedi detto libro Maestro sopra citato nella Cancelleria Comunale di Novara, pag. 50 e retro.

dall'anno 1585 ad arrivare all'anno 1770. Noi crediamo di regisirarne alcune.

§ 2.—*Confirmatio Consilii terrae Nohariae sotto Filippo II (1584). Provvista di frumento. Elezione di un certo F.° Venuto a magazziniere.*

« Philippus etc. — Presidens et Generalis Capitaneus « in regno Siciliae nobilibus Juratis terrae nohariae regiis « fidelibus dilectis salutem. è stato supplicato e provisto « del tenor sequente. Illmo et Emo Signore, l'universitá « della terra della NOHARA dice a V. E. Illma, che per « la provisione di fromenti di quella universitá have con- « gregato consiglio et eletto alno francesco venuto ma- « gazenero di detti fromenti con li clausuli et conditioni « contenute in detto consiglio concluso alli VIIII di set- « tembre XIII Indictionis 1584. supplicano V. E. Illma « resti servita quello confirmarci ut altissimus. messane « V octobris XIII Indictionis 1584. confirmetur. per « exequtione della quale provista vi dicimo et ordinamo « che debbiati exeguire et per cui spetta far exeguire « et osservare lo precalendato consiglio che noi quello « in virtù della presente vi confirmamo laudamo et a- « probamo ac nostro presidentis munimine roboramo et « validamo. Datum messane die VIIII octobris XIII In- « dictionis 1584.

« IL CONTE DE BIATRIO (1) ».

§ 3.—*Altra conferma por provvista di frumento (1588)*

« Philippus etc. — Vicerex et generalis Capitaneus in « Regno Siciliae nobilibus Juratis terrae NOHARIAE Regiis

(1) Grande Archivio. Regia Cancelleria. Anno 1584-1585. Vol. 481, f. 117.

« fidelibus dilectis salutem. è stato supplicato et provisto « del seguente tenore cioè: Illmo et Eccmo Signore, l'u- « niversità della terra della NOHARA dice a V. E. che « per il bisogno ritieni li frumenti della ricolta dello anno « presente prime Indictionis per lo anno secunde In- « dictionis proxime sequente per beneficio comune di detta « università, si ha tenuto parlamento con il S.r Giuseppe « Rocco, siccome appare per detto parlamento, fatto et « concluso die VII^a. presentis mensis Augusti I^a In- « dictionis 1588 et è necessario la confirma di V. E. et « Regio patrimonio perciò si recorre a V. E. quella sup- « plicando resti servita provedere et ordinare sia confir- « mato detto parlamento, acciò si possa fare detta oble- « gazione di detta quantità di formenti di sopra espres- « sata, che oltre essere cosa di giustizia si reputa a gratia « particolare ut Altissimus. Panormi XX augusti I^a In- « dictionis 1588. confirmetur ad uncias duas pro fru- « mentis existentibus in terra NOARIAE et territorio et « pro aliis cum lucro tari sei propter periculum suscep- « tum. per esequtione della quale provista vi diciamo et « ordinamo che debbiate essequire et per cui spetta fare « essequire lo precalendato consiglio che noi in virtù della « presente quello vi confirmamo laudamo et approbamo « ac nostro viceregio munimine robboramo et validamo « a raggione di oz. 2 per salma per li formenti esistenti « nella terra et territorio della NOHARA et gli altri con « lo lucro di tari sei per il pericolo. datum panormi die « XXV Augusti I^a Indictionis 1588.

EL CONDE DE ALUA (1)».

---

(1) Grande Archivio. Regia Cancelleria. Anno 1587-1588, vol. 497, f. 389 retro et 390.

§ 4.—*Per la carestia dell'annata si procura il* SOSTENTAMENTO *dei cittadini in* NOVARA (1589).

« Philippus etc. — Vicerex in regno Siciliae nobilibus « Juratis terrae NOHARIE regiis fidelibus dilectis salutem. « è stato supplicato et provisto del tenor seguente. illmo « et ex:mo Signore, li giurati della università della terra « della NOHARA dicino a V. E. che vedendo essi espo- « nenti la sterilità della annata delli ricolti delli fromenti « hanno procurato per la provisione et sostento delli cita- « tini di essa terra alcuni mercari soliti fari obligationi « di detti fromenti sopra la qual cosa a 20 di agosto 9ª « indictione 1589 detennero pubblico parlamento more « solito per lo quale fu concluso nemine discrepante et « si acceptassi la offerta fatta per lo magnifico *cola lom-* « *bardo* comissionato dello magnifico *gioseph rocco* e fu « di salmi novi cento di fromento alla grossa alla misura « della città di messina, cioè salmi settecento in creditu « insino alla madalena prossima futura e salmi dui cento « facendo pagando con pagari a ragione di once dui et « tari dudici la salma franchi alla università con clau- « sula et essa università sia obligata far confirmari il « detto parlamento per V. E. per tutto il mese di ot- « tobre prossimo di advenire, per tanto supplicano a V. « E. resti servita confirmarci detto parlamento che oltre « esser cosa ginsta et bono publico lo receveranno a gratia « di V. E. ut altissimus. panormi 19 septembris III In- « dictionis 1589. confirmetur dumoclo quum frumenta « non sint rucelle. per essecutione della quale provista « vi dicimo et ordinamo che debbiate esseguire et per « cui spetta far essequire et osservare il precalendato « consiglio, che noi quello in virtù della presenti pur « che non siano furmenti rucelli vi confirmamo laudamo « et approbamo ac nostro viceregio munimine rabboramo

« et validamo. datum Panormi die XX 8bris III Indi-
« ctionis 1589.

EL CONTE DE ALUA (1) ».

§ 5.—*Provista di frumento; accettazione dell'offerta di Cola Lombardo (1589).*

« Philippus etc. —Vicerex et generalis capitaneus in
« regno siciliae nobilibus Iuratis terrae NOHARIAE regiis
« fidelibus dilectis salutem, è stato supplicato et provi-
« sto del tenor sequente. Ill.mo et Eccll.mo Signore:
« li Iurati della Università della terra della nohara di-
« cino a V. E. che vedendo essi esponenti la sterilità
« dell'annata delli recolti delli fromenti hanno procurato
« per la provisione et sostento delli cittadini di essa
« terra alcuni mercanti soliti fare obbligattione di detti
« frumenti sopra la qual cosa a 20 de agosto 9 Indictio-
« nis 1589 detennero pubblico parlamento more solito
« per lo quale fu concluso nemine discrepante che si ac-
« cettasse l'offerta fatta per lo mandato COLA LOMBARDO
« commissionato dello mandato IOSEPPE ROCCO, che fu
« di salme novecento di fromento alla grossa alla me-
« sura della città di Messina cioè salme settecento in
« credito insino alla madalena prossima futura et salme
« duicento sfacendo pagando con pagateli ad ragione di
« onze due et tt. dodici la salma franco alla università
« con clausule che essa università sia obligata far con-
« firmare il detto parlamento per V. E. per tutto il mese
« di ottobre prossimo da venire; pertanto supplicano
« V. E. resti servita confirmarci detto parlamento che
« oltre essere cosa juxta et beneficio pubblico lo rece-

---

(1) Grande Archivio. Protonotaro del Regno. Anno 1599. 1590, vol. 407, f. 171 retro a 172.

« veranno a gratia de V. E. ut altissimus. Panormi 19
« settembre III Indictionis 1589. Confirmetur. Dummodo
« qum frumento non sint Rocelle—per essequtione della
« quale provista vi dicimo et ordinamo che debbiate
« exeguire et per cui spetta fare exeguire et observare
« il precalendato Consiglio che noi quello in virtù della
« presente, purchi non siano — frumenti rocelli in con-
« firmamo laudamo et approbamo ac nostro viceregio mu-
« nimine roboramo et validamo. Datum Panormi die XX
« ottobris III Indictionis 1589.

« IL CONDE DE ALUA (1) ».

§ 6. — *Per la semina, si cerca frumento in diversi parti del regno* (1590).

« Philippus etc. — Vicerex in regno sicilie nobilibus
« juratis terre NOHARIAE fidelibus, regiis dilectis salu-
« tem. È stato supplicato et provisto del tenor seguente,
« cioè Ill.mo et ecc.mo Signore, la università della terra
« della NOHARA dici a V. E. che volendo essa univer-
« sità provedere del vitto et sustenza per seminare ha
« cercato et fatto cercaro a diversi parti del regno per
« fare obligacione di formento per detto effetto, et non
« ha trovato potere fare partito con nessuno stante l'an-
« nata essere cossi sterili et finalmente fece partito con
« lordinario di mille salmi di formento, et si congregao
« consiglio per detta università con detto numero Ioseppe
« rocco con dareci uno scuto per salma con alcuni patti
« et condicioni como appare per detto consiglio detempto
« alli novi del presente mese di settembre; per tanto

(1) Grande Archivio. Regia Cancelleria. Anno 1589-1590, vol. 510, f. 161 e retro.

« supplica V. E. resti servita provedere et comandare « che si confirmasse detto consiglio, acciò possino semi- « nare et far loro arbitrii che lo riceverà a grazia da « V. E. ut altissimus. Messana 26 settembris IIII in- « dictionis 1590. Confirmetur preter quo ad pactum et « jure Ecc.e in casu quo frumenta non remaneant. Per « essecutione della quale provista vi dicimo et ordinamo « che debbiate essequire et fare per cui spetta essequire « et osservare il detto precalendato consiglio che noi « quello in virtù della presente vi confirmamo laudamo « et accettamo et opprobamo ac nostro viceregio muni- « mine roboramo et validamo eccettuato però il pacto « adietto nel detto consiglio per lo quale dispone che « quessa università in caso che non trovasse di comprare « in tutto o in parte detto fromento in tale caso sia te- « nuta pagare al detto di rocco l'interessi di detto fro- « mento a tt. sei per salma lo qual patto volemo che « non s'intenda esser confirmato. datum messane die 30 « 7bris IIII Indictionis 1590.

Il Conde de Alua (1) »

§ 7.—*Per la carestia si domanda di contrarre dei mutui (1591-92)*

« Philippus etc. — Vicerex in regno sicilie nobilibus « juratis terre Noharie fidelibus, regiis dilectis salutem. « è stato supplicato et provisto del tenor seguente. Ill.° « et ecc:mo Signore, le magnifiche giurati della terra della « Nohara dicino a V. E. che per l'annati essere stati « così sterili come per tutto è manifesto detta Univer-

(1) Grande Archivio. Protoocotaro del Regno. Anno 1590-1591, vol. 411, f. 177 e retro.

« sità ha trattato per il regno cum diversi personi, quali « volessero attendere a darli soccorso di fromenti, o de- « nari, per fare le loro arbitrii de seminato et per il vitto « necessario, fra le altre trovaro a *Joanni Francesco* « *Judice*, che voleva sborsare tutta quella somma di de- « naro che havesse bisogno per comprare detti fromenti « cum haveri per salma tt. 24 franche ad esso di tutti « danni spessi magazeno et magazenero, il che venia in « grave danno dell predetta Università et anco per il « regno trovo diversi che gli attendeano al predetto sborso « di denaro con haver tari sidici per salma de luero con « le medesimi patti et cautele de sopra dette finalmente « la predetta Università credendose perire di fame et per « non restare senza seminare pregaro ad *Joseph Rocco* « come quello che in diversi anne ha soccorso la pre- « detta Università, il quale essendo constretto da diversi, « videndo in quanto grave pericolo stanti non haver se- « minato et anco de fame per non manchare da parte « sua di lassarla cussì periculari si no ferto di darci onze « mille ad effetto di accattarsi fromenti per soccorso di « loro vitto cum haver di quella somma che si cum plena « et quattordici per salma et che detti fromenti a suo « periculo risico et fortuna cum pagarse esso le maga- « zeneri siccome per lo patto fra loro stipulato si demo- « si demostrao cum patto fra gli altri che non sia obli- « gato dar detti once milli si prima il detto partito con- « firmato per la gratia vostra et regio patrimonio intanto « che la detta universitá vedendo essere questo loro ul- « timo remedio et facto per detto *de rocco* per tante pre- « ghiere vedendo quanto penuria si e in detta terra, mas- « sime che non si ha seminato per non esser li fromenti, « recorrino all'E. V. come benegno principe cum supli- « carlo humilmente resti servita confirmare detto partito « per il regio patrimonio conforme allo atto seu qontratto « fra loro stipulato, perchè altrimenti essendo la predetta

« università si morira e sperirà della predetta fame non « solamente questo anno ma per l'anno seguente si potrà « dari aiuto ne remedio et non potersi al presente semi- « nare il che lo receverà di somma grazia et non potersi « al presente seminare il che lo receverà in somma gratia « et con detto partito attenderà alla compra di detti fro- « menti per il effetto predetto perchè serviranno questi « frumenti al vitto et quello altro per farsi loro arbitrii « et ita supplicano ut altissimus. panormi 22 8bris V. « Indictionis 1591. confirmetur etc. per essequtione dell « quale provista vi dicimo et ordinamo che debbiate ese- « guire et per cui spetta fare essequire et observare le « detti consiglio che concluso a 30 de giugno dell'anno « dell IIII. Indictionis proximamente passata et qontratto « fatto alli 7 del presente mese de 8bre che noi quelli « in virtù della presente vi confirmamo lodamo et appro- « bamo ac nostro viceregio munimine roboramo et vali- « damo. datum panormi die 24 8bre V. Indictionis 1591.

« El Conde de Alua (1) ».

---

(1) Grande Archivio. Protonotaro del Regno. Anno 1591-1592, vol. 417, f. 140 a 141.

Cinque anni dopo « *li giurati di* Novara domandano la conferma di comprare salme cinque cento da Giuseppe Rocco, che dovrà consegnarlo nel mese di aprile (cioè del 1596). « Panormi 16 8bris XI Indictione 1597. » Fu confermato a 26 ottobre 1597, come si detege da altro documento esistente nel Grande Archivio di Stato di Palermo, Protonotaro del Regno, Anno 1597-1598, vol. 443, foglio 45 retro a 46.

§ 8.—*Obligazione di frumento da un certo Hieronemo Romeo di Randazzo* (1597).

« Philippus etc. — Presidens et Generalis Capitaneus « in regno Siciliae nobilibus juratis NUARIAE Regiis fi- « delibus dilectis salutem. È stato supplicato et provi- « sto del seguente tenore. Ill.mo et Ecc.mo Signore, li « Giurati della terra della NOARA dicino a V. E. che « havendo detta università bisogno di fromenti per suo « vitto et provisione insino alla nova recolta et non ha- « vendo denari di comprari procuraro trovar persona che « volissi obligari fromenti per vitto di detta università, « insino alla nova recolta, et non trovaro altro che HIE- « RONEMO ROMEO del quondam vinci della città di Ran- « dazzo, il quale havi fromenti nel'abatia di maniaci et « si contentao portarsi in detta terra di la NOARA tutta « quella quantità di fromenti, che havesse per prezzo a « ragione di unci dui e tt. undici la salma conforme « alla pramatica et di piu aggiungersi la portatura solita « da detto territorio di Maniaci insino a detta terra di « la NOARA, a ragione di tt. quindici la salma, stante « che l'esponenti non sieno tenuti fari smaltiri detti fro- « menti, ma solamente il detto di Romeo possa scenderli « in detta terra a ragione di oz. 2,26, cioè oz. due e « tt. undici per il prezzo, conforme alla pragmatica et « tt. 15 per la portatnra, come più largo appare per il « consiglio detempto in detta terra alli 29 di marzo pros- « simo passato et obligatorio che si mandano inclusi nella « presenti nelli quali è stata reservata la confirma di V. « E. et Regio Patrimonio supplicano per questo a V. E. « sia servita confirmari detto Consiglio et obligatione « acciò detta universiità possa godere detta commodità « di fromenti et essa supplica ut altissimus. Datum Pa- « normi XVII Maij I.a Indictionis 1597. Confirmetur. « Per essecutione della quale provista vi ordinamo che

« debbiate essequire et per cui spetta far essequire detto « Consiglio, et obligatione, che noi in virtù della pre- « sente quelli confirmamo laudamo et approbamo ac no- « stro Presidentis munimine robboramo et validamo. Da- « tum Panormi nono ianuari p. Indictionis 1597 (1).

« Il Marchesi di

§ 9. — *Compra di salme 500 di frumento da Ginseppe Rocco (1597).*

« Philippus etc. — Presidens et Capitaneus generalis « in regno siciliae nobilibus Juratis terrae Noharie fi- «delibus Regiis dilectis salutem. è stato supplicato et pro- « visto del tenor che siegue. Illmo et Eccmo Signore, « li Giurati della Nohara diceno che per consiglio de- « tento a 28 di settembre passato hanno concluso di com- « prare da *Gioseppe Rocco* salme cinque cento di fro- « mento et quello più che laltra ni havà bisogno con haver « a sborsare esso *Rocco* il danaro per comprarlo con haver « tt. setti et grana quindici per salma di benefitio con « haversi ismaltire detto frumento per tutto il mese di « aprile prossimo, cioè salme quattro cento in credito, « da pagarsi nella festa della madalena, et salme cento « contanti per far pare alla piazza et la università non « sia obbligata ad altro, che a farlo smaltire et perchè « fra tutte le offerte che sono stati fatte a detta Uni- « versità questa è la più utile come nel detto Consiglio « si vede, et è stata accettata senza discrepanza, suppli- « plicano V. E. sia servita confirmare detto Consiglio « ut Altissimus. datum Panormi 16 octobris I. Indictionis

(1) Grande Archivio. Regia Cancelleria. Anno 1596, vol. 338, f. pag. 232 retro et 233.

« 1597. confirmetur itaque universitas non remaneat in « aliquo obbligata, et quo ad pretium frumentorum emen- « dorum facto partito — mittatur pro confirmatione per « essecutione della quale provista vi ordinamo che deb- « biate esseguire, et observare et per cui spetta fare esse- « guire et observare lo precalendato Consiglio che noi in « virtù della presente quello confirmamo lodamo et appro- « bamo ac nostro Presidentis munimine robboramo et « validamo, stanteche la università non resti in cosa nes- « suna obbligata et quanto al prezzo delli fromenti da « comprarsi sotto il partito lo trasmettireti a noi per con- « firma. Datum Panormi 26 octobris I. Indictionis 1597.

« Il Marchesi di Hifierati (1) ».

§ 10. — *Altra provvista di grano.*
Si accetta l'offerta d'un certo Paratore (1636).

« Philuppus etc. — Presidens etc. — Nobilibus Juratis « terrae Nohariae fidelibus Regiis dilectis salutem. Si « è riconosciuto il vostro Consiglio, detento in quessa « terra, alli 30 del mese di novembre prossimo passato, « attorno la provisione di formenti per l'Università, per « il quale si è concluso, che s'accetti l'offerta di Bene- « detto Paratore nominibus di salme sei cento, a raggione « di oz. tre et ventidue la salma, da darsi a credito d'infra « la festa di S. Giorgio, restando la porta aperta et hab- « biamo provisto. Panormi die primo februarii, 4 Indi- « ctionis 1636. Confirmatur cum clausulis. Per esecuzione « della quale v'ordinamo, che esequiate et facciate ese- « guire et osservare il detto consiglio et offerta fatta dal

(1) Grande Archivio. Regia Cancelleria. Anno 1597, vol. 542, f. 53 retro et 54.

« detto Benedetto Paratore, Commissionato nomine d'a-
« gata Occhipinti di Paternò — con che il prezzo di dette
« salme 600 offerti sia all'istessa raggione che vale in
« paternò conforme la pramatica — et con tutte e legit-
« time spese et interessi che v'intrano in sino la distri-
« butione del detto frummento in questa terra oltre il
« solito guadagno del sfacendo pagando conforme l'or-
« dine nostro spedito per via del Consiglio Patrimoniale.
« Datum Panormi die 8 februari 4 Indictionis 1636.

« EL PRINCIPE DI PATERNO DUQUE DE MONTE (1) »

§ 11. — *Alli giurati della Nohara confirma sopra il partito di detto formento* (1639).

« Philippus etc. — Locumtenens et Capitaneus Gene-
« ralis in hoc Siciliae regno nobilibus Iuratis terrae NO-
« HARIE fidelibus Regiis dilectis salutem. Si è ricono-
« sciuto il Consiglio detento in questa terra a 6 di ot-
« tobre prossimo passato, per lo quale fu concluso si ac-
« cetti l'offerta fatta del dottor GIOVANNI PELLEGRINO,

---

(1) Grande Archivio. Regia Cancelleria. Anno 1635-1636, vol. 664, pag. 125 retro.

Per l'acquisto di grano vi ha altra conferma di consiglio per l'università di NOHARA. « Li giurati dicono, che avendo fatto partito di formento alla somma di onze otto cento, per onze 3, 26 salma, partito di somma convenienza per l'università, domandano la conferma. Il frumento era di una certa Eleonora Romeo. La prima offerta di onze 3,2 non fu accettata dalla Romeo, perchè li formenti li faceva venire per mare e per terra. Finalmente ad onze 3, 6 si compra. Sia confermato etc. Palermo, die 8 dicembre 1621. Il Conde De Castro » (Vedi Grande Archivio, Protonotaro del Regno, Anno 1621, 1622. Vol. 530; f. 56, retro).

« procuratore generale di VINCENZO PELLEGRINO, suo « padre, gubernatore in detta terra, di salmi cinco cento « cinquanta di formenti per vitto delli populi di detta « terra, cossì per vitto come per semanerio dello anno « presente, cioè salmi 150 di formento paisano della pre- « sente raggione, seu raccolto fatto nel territorio di essa « terra a raggione de onze tre la salma et salmi 400 di « formento forti pestato per terra da venderlo e donarlo « a credito alli borgesi e citadini di essa terra a ragione « di onze tre e tarì 12 la salma alla misura grossa e « con lo tumino della città di Messina e del modo e for- « ma che per detto Consiglio si legge al quale in tutto « e per tutto si habbia rellattione del quale corrente « anno, di 27 di ottobre suddetto ci habbiate domandato « la conferma tanto maggiormente che havendosi fatto « detta offerta bannigiare per li lochi convicini non si « have recevuto meno offerta et essendo tutto ciò di- « scuso per via del Tribunale del Real Patrimonio hab- « biamo in dorso di esse provisto. Panormi die VI de- « cembris 1639. Confirmetur cum clausulis. Per exequ- « tione della presente provvista vi ordiniamo che dob- « biate esseguire et osservare e far da cui spetta osser- « vare et essequire il suddetto precalendato consiglio « conforme alla sua serie continenza e tenore e della « prima linea in sino all' ultima di modo che il prezzo « di detto fromento non ecceda più della somma di onze « tre e tarì otto la salma, che noi quello in virtù delle « presenti vi confirmamo laudamo et approbamo ac no- « stro locum tenentis munimine robboramo et vallidamo. « Datum panormi die 20 decembris 1639.

« EL CARDINALE IONNETTINO DORIA (1) ».

---

(1) Grande Archivio. Regia Cancelleria. Anno 1639-1640, vol. 674, f. 120 e retro.

§ 12.—*Altra offerta di salme 100 di frumento* (1644).

« Philippus etc. — Vicerex, et Generalis Capitaneus « in hoc Siciliae Regno nobilibus Iuratis terrae NOHARIAE « fidelibus regiis dilectis salutem. Si è riconosciuto il « Consiglio tenuto in questa terra a' 10 d'Agosto pre- « terito nel quale è stato accordato, che s' accetti l'of- « ferta fatta da VINCENZO PELLEGRINO, cittadino di Mes- « sina, di salme quattrocento di formenti musura grossa « con haversi a dar' a credito alli cittadini e borgesi di « detta terra ad onze due e tt. 21 la salma, da pagarsi « nella festa di S. Giovanni Battista, con la porta a- « perta e con conditione che avanzandone, resti a ca- « rico detto Pellegrino offerente, et altre salme cento « di respetto da portarsi a schene di mulo per terra con « haversi a pagare al dette offerente tari dodici per sal- « ma più di quello che le comprerà e come più largo « in detto Consiglio al quale s' habia relatione e sopra « esso è stato a' 26 del presente. Confirmetur. Per es- « sequtione della quale provista v'ordiniamo, che esse- « quiate e facciate essequire et osservare il detto Con « siglio puntalmente, che noi quello confirmamo ac no- « stro viceregio munimine validamo et robboramo. Da- « tum Panormi die 27 Augusti 9ª Indictionis 1641.

« I EL ALMIRATE (1) ».

§ 13. — *Sulla panizazione in* NOVARA.

Avendo parlato delle provviste di grano, che spesso era costretta di fare l' università di NOVARA, è giusto che si dica una parola sulla panizazione.

---

(1) Grande Archivio. Regia Cancelleria. Anno 1640-1641 vol. 677 pag. 348.

Quest'uso di vendere il pane al pubblico in NOVARA è antichissimo. Se ne trova menzione nelle carte più antiche dell'archivio comunale; ma di documenti nel Grand'Archivio di Stato, non abbiamo trovato altro, che il seguente.

« *Confirmatio Consilii pro universitate* NOHARIE.

« ....Colla nostra 22 spirante sett. ci rimettete i ri-« veli dei frumenti e due offerte: una di *Francesco* « *Conti*, che si obbliga mantenere il pane per servizio « di cotesto pubblico per l'anno 1770 e 1771, al peso « di once 24 etc.; e l'altra di *Gioachino Grasso*, che « si obbliga mantenere il pane per tutto l'anno al peso « di once 26 in pasta... etc. Et avendo fatto scandaglio « avete visto non essere conveniente al pubblico, e quella « del *Grasso* riesce profittevole per li tt. 2, che si ob-« bliga dare al peculio, abbiamo stimato di accettarla, « e noi la rimettiamo al vostro arbitrio. Pan. 1 otto-« bre 1770. Vi ordiniamo farsi nuovo consiglio, more « solito, e proporrete le due offerte e poi la risoluzione « si mandi per la conferma..... etc. Dat. Pan..... (in « bianco), 1770.—Il Marchese Fogliani, etc. (1).

Pochi anni appresso al Fogliani succedeva il Caracciolo (14 ottobre 1781). Appena egli si mette al governo dell'isola, viene in cognizione dei monopolii e delle frodi, che si commettevano dai venditori di annona, a causa di essere stabiliti il peso e il prezzo del pane, senza aversi riguardo al valore dei generi. Questo costituiva una causa, per la quale spesso si dava motivo di essere turbata la pubblica tranquillità. Il Vicerè allora ordinò che sì il prezzo, che il peso del pane dovevano in ciascun anno regolarsi a seconda era stata la messe e dopo

(1) Dal Grande Archivio. Protonotaro del Regno. An. 1770-1771, vol. 888, f. 141 retro et 142.

di essersi fatti gli scandagli da chi presedeva a tal genere di commestibili (1).

E in NOVARA, nell'amministrazione comunale, esisteva l'eletto, che badava non solo a dare le mete, ma a regolare la vendita del pane e tutti gli altri oggetti di annona. Quest'ultima usanza è in vigore fino ai giorni nostri; comunque non pochi sono quelli che tengono l'industria della pubblica panizazione.

In quest'ultimi tempi si è menato molto scalpore dei risultati ottenuti a Catania dal Sindaco De Felice. Quando si tratta di migliorare la condizione delle classi non abbienti, noi non possiamo che applaudire. Ma conviene confessare il vero: il De Felice, municipalizzando la panizazione in Catania, ha migliorato la condizione dei poveri e degli operai. Sta bene. Ma il De Felice non ha inventato, si bene ha ripristinato antichi sistemi. Dunque non tutto che viene dall'antico si deve proscrivere; dunque è giusto che si ritorni all' antico in tutto quello che avea di buono.

§ 14. — *Prescrizioni sovrane per togliere gli abusi nelle provviste dei grani.*

La cura dell'annona delle volte era trascurata dall'amministrazione comunale, talmente che or si vedevano falsificati i pesi, or le misure. Gli acatapani invece di denunziare i rei e farne relazione ai giurati, per denari ricevuti li componeano. Re Alfonso minaccia severe pene ai maestri di piazza, gli acatapani, ai giurati, che non curano l'esatta osservanza delle disposizioni date.

Delle volte i giurati o gli ufficiali del Comune si ne-

---

(1) Confr. Di Blasi, op. cit., vol. 3, pag. 520.

gligentemente e con si poca buona fede provvedevano l'università di frumenti, che divenivano gravissime le oppressioni delle classi popolari e il patrimonio pubblico della università veniva distrutto e consumato.

Or ne provvedevano oltre il bisogno, or gittavano gli avanzi dei grani cattivi nelle case dei cittadini e ordinariamente dei più poveri, con prezzo stabilito e fissato a capriccio. Spesso avveniva che a carico del pubblico i giurati incettavano i loro propri guadagni.

Ond'è che il regio potere con una prammatica fu costretto ordinare, per togliere cotali abusi che per la quantità e qualità e per lo prezzo delle derrate pubbliche. da comprarsi anticipatamente, fosse prima convocato un generale consiglio, dopo le deliberazioni del quale i giurati potevano procedere alla compra del grano, e a loro interesse e pericolo ne corresse l'amministrazione (1).

Fu altresì prescritto (1451), che in ogni anno, nel mese di marzo i giurati dovevano convocare il generale consiglio per la provvigione dei frumenti e che di ciascuna arte o mestiere fossero due consoli, scelti tra gli artigiani, i quali dovevano intervenire in ogni consiglio pubblico.

Le provviste dei grani si seguitarono a fare tanto nei grandi quanto nei piccoli centri. I Vicerè del Regno, che risiedevano a Palermo, prendevano cura per tutto il regno alle loro cure affidati. E senza numero sono i documenti cha troviamo, tanto nel Grande Archivio di Stato, quanto nell'Archivio Comunale di Novara, i quali riguardano le provviste di grani, dei quali già abbiamo dato un saggio.

Però è giusto che si ricordi un fatto. Ritornava il Ca-

---

(1) Pragm. Ann. 1508, pag. 186.

racciolo a Napoli, lasciando qual presidente del Regno Mons. Sanseverino Arcivescovo di Palermo.

Le abbondanti pioggie nel tempo di maturare le messe, i frequenti tremuoti, le micidiali cavallette, furono causa della scarsa raccolta del grano. Da questa penuria di vivere in tutti i centri grandi e piccoli dell'isola si accrebbe il danno dell'ingordigia di alcuni negozianti, i quali, volendo ricavare il maggior prezzo delle loro derrate, diedero il loro frumento, che sarebbe bastato per tutta l'isola, alla flotta veneziana approdata a Trapani, che doveva andare all'assedio di Tunisi. Le paterne cure del provvido presidente impedirono le rivolte degli abitanti della capitale e del regno, calmarono le ribellioni, sovvennero i generali bisogni. In Catania una deputazione frumentaria pel pubblico pane, vietava, in tempi così calamitosi, che alcuno ne facesse a suo modo per venderlo agli abitanti (1). Così anche fece NOVARA con altri paesi che ne seguirono l'esempio. Tale proibizione soffocava le speculazioni del traffico tra chi vende e chi compra. In seguito il pane si vide migliorato nella qualità e nel peso e si diede la facoltà a qualunque persona di farne (2).

CAPO IV.

Elezioni di Sindaci e Giurati. E vari documenti.

Chi sia stato il primo Sindaco di Novara non ci venne fatto di potere stabilire. Dalle ricerche fatte nell'Archivio Comunale e nell'Archivio di Stato a Palermo, son ve-

---

(1) Gianfala, *Cognizioni della Storia di Sicilia*, parte 3., pag. 307, nota 69.

(2) Ferrara, *Storia di Sicilia*, vol. 5., pag. 280.

nuto a conoscere che la elezione del Sindaco in persona di D.n Silverio Majmone, con salario di onze dieci all'anno, fu fatta il 10 Maggio 1600, come ricavasi dal documento *A* qui appresso inserito. Di questa elezione si trova la conferma il 25 Maggio 1610, dopo che li giurati « supplicano V. E. si degni restar servita, laudar « et qonfirmare detto consiglio et eletione predicta di « detto sindaco e procuratori generali in persona di detto « *silverio maymone*, acciò possano essequire et quello « possa incominzare ad osservare detto officio di sindaco « d'essa università... (1) »

Nel 1602, « li giurati dicono che nel Consiglio del 22 ottobre prossimo p. elessero a sindaco Alfonso di Salvo; domandano la conferma di tale elezione. E fu confermato (2) a 28 novembre 1602 ».

Altra conferma di elezione a sindaco in persona di Simone Marino, abbiamo trovato che veniva data il 12 dicembre 1616, come rilevasi dal documento *B* registrato qui appresso.

In seguito a 4 febbraio 1626 si trova un'altra conferma di sindaco in persona di Giovan Paolo Lombardo (*C*).

Nel 22 giugno 1653 troviamo la conferma della elezione a deputati ossia assessori. Da questo documento si ricava ciò che il Municipio allora pagava alla Deputazione del Regno, ai soggiogatari, agli assegnatari, ad un certo Cristofolo Benenati, Gandolfo Malgonnelli per

---

(1) V. Grande Archivio di Stato, Protonotario del Regno, An. 1609-1610, vol. 500, f. 314 retro a 315: *Confirmatio Consilii pro Universitate nohariae.*

(2) V. Grande Archivio, Protonotaro del Regno, An. 1602-1603, vol. 466, f. 116 a 117. Panormi 19 Novembris I. Inditione 1602.

la fortificazione del regno, per la derogazione degli alberi, carta bollata, *menzo* per cento e cavalleria ed altro. In esso è stabilito di nominare quattro deputati, che uniti al Sindaco, sottoscrivano li mandati, assistano alle liberazioni delle gabelle, alle stime delle ghiande ed altro. Fu sancito altresì che il tesoriere non debba ricevere mandato alcuno senza la firma dei giurati e del sindaco, che è rieletto Silverio Majmone e si indicano i nomi dei deputati detti. Ond'è che per questa varietà di notizie, che riguardano il comune, crediamo pregio dell'opera di riportarlo intero segnato *D* qui appresso:

Don Antonino Puglisi è nominato sindaco l'8 luglio ed è confermato il 19 novembre 1663, come si ricava dal documento *E* qui sotto riportato.

Nel 23 gennaio 1673 troviamo: « Abbiamo riconosciuto « il Consiglio da voi detento sotto li 11 decembre 1672 « per l'elezione del novo sindaco di cotesta, per li quali « sono stati nominati *francesco lombardo di natale, fran-* « *cesco d'orlando* del quondam *Paolino e Giovan Fran-* « *cesco Giamboi* habili et suficienti per detto carico, come « meglio etc. Messina 14 januari 1673. ***Eligatur fran-*** « *cisco lombardo* di natale. Datum messane die 23 ja- « nuari. El Principe deligrè (1) ».

La formola si va perfezionando col correre del tempo. « In nome del popolo, è detto in altra conferma, della « terra della NOVARA, viene V. E. supplicata, respetto, « ch' il governatore di quella si vende l'offitii, et oltre « la mala amministrazione non si pagano le tande alla « Regia Corte et Deputazione del regno; si compiacesse « V. E. ordinare fosse eletto per sindaco *D. Gironimo* « *Oliveri*; in conformità del decreto di V. E. sono a

(1) Grande Archivio, Protonotaro del Regno, An. 1672-1673, vol. 649, f. 67 r.

« rappresentare, d' essere il detto D. Geronimo sogetto « di merito, nativo della città di Randazzo et habitatore « della NOHARA, l'elezione di sindaco si fa da V. E. per « via del Tribunale del Patrimonio, per dove V. E. si « servirà indirizzare l'ordine, che indicherà convenire (1).»

Nel 1770 abbiamo a Sindaco un *D. Girolamo Stancanelli*. Si consulti il documento *F* registrato in seguito. Nel 1795 troviamo le lettere patrimoniali per il Sindaco di NOVARA in persona di D.n Antonino Stancanelli. Ed è giusto si legga l'intero documento segnato *G*. In seguito (1807), abbiamo la conferma del Sindaco della terra della NOVARA per reale disposizione in persona di D. Francesco di Salvo, come in disteso si può leggere nella nota segnata *H* qui appresso riportata.

A

Confirmatio Consilii pro Universitate Noharae Elezione di Silverio Maymone (1600).

Philippus etc. — Vicerex et Generalis Capitaneus in hoc Siciliae Regno nobilibus juratis terrae noharae fidelibus regiis dilectis salutem. È stato supplicato et provisto del tenor seguente. Ill.mo et Eccll.mo Signore li giurati della nohara dicino, che conforme all'ordine di V. E. et Real Patrimonio hanno congregato Consiglio et per quello eletto sindico al Dottor Silverio maymone di cesare nemine discrepante con salario di once dieci per ciò supplicano V. E. resti servita quello confirmarci ut altissimus. Panormi V Maij XIII^{a} Indictionis 1600. Confirmetur ita quoad salarium non excedat uncias sex.

---

(1) Grande Archivio, Protonotaro del Regno, Segreteria, an. 1696-1701, vol. 1069, f. 28 retro a 29.

Per essecutione etc. Datum Panormi die X Maij XIII^{a} Indictionis 1600.

El Duque de Maqueda (1).

B

Iurati della Nohara. Si conferma a Sindaco Simone Marino

Philippus etc. —Vicerex in Regno Siciliae nobilibus Iuratis terrae nohariae fidelibus regiis dilectis salutem. È stato supplicato et per noi provisto del tenor che siegue. Ill.mo et Eccll.mo Signore, li giurati della nuara dicino a V. E. che venendo a compire il triennio del Sindaco di essa terra congregano il solito gonsiglio alli 20 di marzo XIIII^{a} inditione passata sopra l' eletione del Sindaco et fu per detto gonsiglio goncluso et accordato che si gonfermasse il sindaco passato Simone Marino si come per esso consiglio si declara per ciò li esponenti supplicano l'E. V. resti servita gonfrimare et approvare il gonsiglio conforme al tenor detto et è di giusto ut Deus. Panormi V decembre XV indictionis 1616, gonfirmetur, per essegutione della quale provista vi ordinamo etc. Datum Panormi die 12 decembre XV Indictionis 1616.

El conde di Castro (2)

---

(1) Grande Archivio. Regia Cancelleria. Anno 1599-1600, vol. 552, f. 153 retro.

(2) Grande Archivio. Regia Cancelleria. Anno 1616-1617, vol. 617, f. 91 retro e 92.

C

Iurati della Nohara. Elezione a sindaco di G. Paulo Lombardo.

Philippus etc.—Locum tenens Generalis in hoc Siciliae Regno Nobilibus Iuratis terrae Nohariae fidelibus Regiis Dilectis salutem. è stato supplicato et provisto della maniera che segue. Illmo Signore, li Giurati della terra della Nohara dicino che per essequtione dell' ordine di V. S. Illma a 21 di settembre prossimo passato detennero consiglio sopra l' elettione del sindaco et fu concluso si facesse Gio. Paulo Lombardo come meglio per detto Consiglio qui incluso si vede, supplicano per ciò V. S. Illma sia servita quello confirmare lodare et validare che lo receveranno a gratia ut altissimus. primo Januarii VIIII. Indictionis 1626. Confirmetur. per essequtione della quale provista ordiniamo..... etc. Datum Panormi die 4 februari 9 Indictionis 1626.

El Cardinale Hyohanettino d'oria (1)

D

Giurati della Nohara.
Elezione del Sindaco e deputati ossia assessori.

Philippus etc.—Vicerex etc. Nobilibus Juratis terrae fidelibus regiis dilectis salutem. Habbiamo riconosciuto il Consiglio da voi detento a 15 di Aprile passato 1653; e quanto per esso è stato concluso che per equalare il

(1) Grande Archivio. Regia Cancelleria. Anno 1625-1626, vol. 641, f. 161 retro.

Patrimonio di quello deve dare alla Deputazione del Regno, soggiogatarii, assignatarii, a Cristofalo Benenati, Gandolfo Malgonnelli per la fortificazione del Regno per la derogatione dell' alberi, carta bollata, menzo per cento e Cavalleria et altro, e per levarsi di tanti pesi di delegati e Commissarii si concluse si faccino quattro Deputati, e Sindaco per sottoscrivere li mandati, et assistere alle liberazioni di gabelle, e stime di Agliande et altri di detta Università, et il Thesoro non possa ricevere mandato alcuno senza la sottoscrittione de giorati di questa terra Sindaco e Deputati, cioè il Sindaco sia Silverio Maimone, e Deputati Paolo Maimone, Filippo Bertolami, Cola lo Gulzo, e M.ro Francesco di Orlando, et per la sodisfattione suddettione imponersi altro carlino per ogni cafiso di oglio che si estrahe da questa terra, e suo territorio sopra il formento che si estrahe tari tre per salma e tumuli due per ogni salma di orgio, quali s'intendono con la gabella del minuto, e per il complimento di quanto si deve, si debba per taxia per D. Giorgi di Salvo Vicario, D. Giacomo Paratore visitatore, D. Mario Calcagno, et Friderico Borghesi sacerdoti, e per Filippo Bertolammi, Petruccio paressa, M.ro Giuseppe racuia, M.ro Paulino di Orlando Geronimo Furnari, Silvestro di Campo, Andrea Milici, Pietro di Pietro, M.ro Gio: Bartolo Puglisi, Rocco di Campo e Gioseppe Scuderi, quali anco habbiano di assistere alla gabellazione di dette gabelle, stime di agliande, et altre occorrenze di detta Università, et occorrendo qualsiasi necessità di andare in qualsiasi parte habbia di havere per suo salario tari quattro il giorno, e darsi oz. 30 l' anno alla matrice di questa per compirsi la fabrica, et siccome meglio per detto conseglio appare al quale s'abbia relatione, è stato nel dorso di esso processo. Panormi die vigesimosesto May 1653. Confirmetur cum clausulis. Perciò ci ordinamo ch'esseguiate e facciate esseguire et

osservare il suddetto precalendato conseglio da voi detento, che noi quello in virtù delle presenti vi confirmano, et nostro Viceregio munimine robboramo, e validamo, esclndendo solamente in esso consiglio il salario da darsi al Deputato di li quattro quando occorrerà di mandarlo per servicio di questa universitá. Datum Panormi die vigesimo secundo Iunii 1653.

El Duque (1)

E

Jurati della Nohara. Elezione a Sindaco di D. Antonino Puglisi.

Philippus etc. — Vicerex et Generalis Capitaneus in hoc Siciliae Regno nobilibus Juratis terre noharie fidelibus regiis dilectis salutem. habbiamo riconosciuto il conseglio da voi detento in questa terra sotto li 8 di luglio prossimo passato 1663 attorno la nomina fatta per eletione del sindaco di essa per la quale causa sono state nominate le seguente persone Don Hieronimo Oliveri Francisco Lombardo di Natali, et Antonio Puglisi di Lombardo et havendoni supplicato per le confirme è stato in dorso d' esso provisto. Messanae die 12 novembris 1663. eligatur antoninus Puglisi. Perciò v'ordiniamo che debbiate exeguire e facciate per cui si deve eseguire et osservare il precalendato conseglio di elettione di sindaco in persona del sudetto antonio Puglisi da voi terzo nominato quale per alcuni degni inserti habbiano eletto giusta la sua serie continenza e tenore e dalla prima linea usque ultimum da che noi quello in virtù delle pre-

(1) Grande Archivio. Regia Cancelleria. Anno 1653-1654, vol. 715, pag. 17 retro 18.

senti conformamo laudamo et approbamo ac nostro viceregio munimine robboramo et validamo. Datum Messanae die 19 novembris 1663.

El Duque (1)

F

Giurati della Nohara. Elezione a sindaco di D. Girolamo Stancanelli.

Ferdinandos etc.—Magnificis Regiis fidelibus dilectis. Con vostra del primo del che corre ci rappresentate, che tenutosi il Consiglio per la nuova elezione del Sindaco coll' intervento di tutti li consulenti e fatta la scelta delle persone abili a poter concorrere, dai voti indi furono nominati per primo D. Girolamo Stancanelli con voti n. 19, per secondo D. Bernardo Russo con voti n. 7, e per terzo D. Vincenzo Rao con voti n. 4, epperò nell'atto di sommetterci la detta nomina ci sollecitate d' elezione d' uno dei tre nominati soggetti per mettersi in posesso della riferita carica di Sindaco, come meglio dalla vostra, indorso la quale provittimo. Panormi die 7 decembris 1770. Eligatur primus de Stancanelli; ed avendo noi per la via di questo Supremo Tribunale stimato eliggere per Sindaco di codesta Università a D. Girolamo Stancanelli, non solo per essere stato il primo nominato in consiglio, ed aver avuti tutti li voti dei consulenti, che per le qualità che in esso soggetto vi concorrono per ciò in risposta, partecipandovi l'elezione suddetta v'ordinamo, che al ricevo delle presenti avendo terminato il triennio del Sindaco passato, dobbiate al suddetto di Stancanelli immettere nel pos-

(1) Grande Archivio. Regia Cancelleria. Anno 1663-1664. Vol. 473, f. 96 retro e 97.

sesso, ed esercizio della carica di Sindaco di cotesta con trattarlo e farlo trattare e reputare per Sindaco di cotesta, con fargli godere tutti quei lucri onori, oneri, preminenze, salario, giurisdizioni ed ogni altro che han goduto li suoi predecessori, tanto eseguirete e non altrimenti. datum Panormi die decima decembris 1770.

Il Marchese Fogliani
Asmundo Paternò P. S.
Denti Magistri Notarii
Larcelo Consultor
Villaroel Fisci Patronus (1)

G

Lettere patrimoniali per il Sindaco di Novara *in persona di D.n Antonino Stancanelli.*

Ferdinandus etc.—Magistris Regiis fidelibus dilectis: In carta de' 17 dell'or scorso ottobre ci avete manifestato quanto segue: Eccellentissimo Signore, Signore: Approssimandosi il tempo per cui va atterminare il triennio di questo attuale Sindaco D.n Bernardo Russo, e dovendosi eligere il novello osia il Procuratore Generale di questo pubblico si ha tenuto sotto li 11 dell' corrente ottobre nella casa di corte Giuratoria pubblico, e sollenne conseglio da questi vocali, e consulenti, e fattasi la nota, ed il quittinio di dodici soggetti a tenore del veneratissimo circolare furono abilitati alla carica suddetta D. Antonino Stancanelli emancipato, il quale non ostante essere minore dell'anni 25 e figlio del Segreto Baronale fu dispensato da V. E. per via del suo laterale conseglio Patrimoniale in forza di dispacio spedito sotto li 20 del passato settembre presentato ed eseguito officio li 4 Ot-

(1) Grande Archivio. Regia Cancelleria. Anno 1770-1771, vol. 976, f. 153-154.

tobre corrente D. Salvatore Paruta D. Giovambattista Rao Costa, e D. Francesco Salvo, e che passatosi il bussolo il suddetto di Stancanelli ebbero numero ventuno voto il suddetto di Paruta numero sette, il suddetto di Rao Costa numero quattro ed il riferito di Salvo numero tre come meglio resterà l'E. V. e Tribunale veneratissimo sincerato della qui annessa copia di detto consiglio, che umiliamo. Cheppero preghiamo V. E. per via del sudetto supremo laterale Tribunale farci degni della approvazione del suddetto Consiglio ed eliggere uno di quattro soggetti a V. E. e Tribunale supremo benvisti per la carica di Sindaco sudetto mentre noi pieni di ossequio, ed essecutori di veneratissimi ordini, e comandi facendole profondissima riverenza vi diciamo; E dietro d'essersi conferito l'affare nel pieno Consiglio di questo supremo tribunale provviddimo. Panormi die 9 Novembris 1795. — Eligitur primus — Ed avendosi da noi e questo supremo Tribunale stimato d'eliggere per Sindaco, e procuratore generale di codesto pubblico il primo nominato dal Consiglio D.n Antonino Stancanelli nell'atto di passarvene colle presenti la corrispondente notizia, e ordiniamo d'immetterlo nell'esercizio di tal carica con fargli godere tutti quei onori preeminenze, ed ogni altro legittimamente spettanti ed appartenenti come l' hanno goduto li sindici predecessori e con farlo finalmente da tutti trattare, e riconoscere per sindaco, e procuratore generale di codesto publico, e non altrimenti. Panormi die 16 Novembris 1795.

F. Lopez Arcivescovo, *Presidente*
Perramuto R. E. P.
Natoli M. R.
Vannutelli, *Consigliere*
Chinigo F. P.
Tommasi F. F. (1)

---

(1) Regia Cancelleria. Grande Archivio. Anno 1795-1796, vol. 1029, f. 105 a 107

II

Conferma del Sindaco della terra di Novara per reale disposizione in persona di D. F.° di Salvo.

Ferdinandus etc.—Magnificis Regiis fidelibus dilectis salutem. Con dispaccio reale è stato disposto quanto segue: In vista di quanto V. S. ha rassegnato con rappresentanza de' 25 dell'andante il Re si è degnato approvare la provista conferma del Sindaco di Novara Don Francesco Salvo, e questa Reale Segreteria di Stato Casa Reale Azienda e Commercio di Reale ordine glielo participa per sua intelligenza e duso, che convenga Palazzo 30 Gennaro 1807 - Orazio Antonino Cappelli - al Tribunale del Real Patrimonio. Dietro del quale provvedimento. Panormi die februari 1807 provisio registretur etiam in margine Consultationis et detur ordo pro exequtione, ed avendo la M. S. col pre inscritto real ordine venuto a confirmare nella carica il Sindaco di codesta Università il riferito D. Francesco Salvo, perciò nel passarci di tale reale risoluzione la notizia vi ordiniamo di far continuare il riferito di Salvo nella carica suddetta di Sindaco per altro triennio, con fargli godere i lueri, onori, oneri ed ogni altro a detta carica spettanti e competensi, nella maniera stessa come l'ha goduto nello stato, e non curando il maestro notaro di ricuperare il presente reale dispaccio per registrarsi in margine della Consulta. Datum Panormie die 8 feb. 1807.

CARDILLO R. C. P.
FERRERI R. C. F. P.
GRASSELLINI P. M. R.
TOMMASI CONSIGLIERE
DRAGONETTI F. P. (1)

(1) Grande Archivio. Regia Cancelleria. Anno 1806-1807, vol. 1061, f. 60 retro.

Capo V.

Mutui. Regio Commissario Nicolaci. Proposte. Amministrazione. E varî documenti.

L'anno 1610 fu un anno un pò scombussolato per l'università di Novara. Avevano la reggenza i soli Giurati, perchè da un documento che qui sotto riportiamo, si vede chiaro che essi domandano la conferma di due consigli che avevano tenuto. L'uno per pigliare a mutuo onze due cento (pari a L. 2550); l'altro per chiudere le così dette *tumminate* a favore del comune. Noi lo riportiamo integralmente per maggiore intelligenza dei lettori segnato con la lettera *A*.

Pochi anni dopo continua ad accentuarsi il disavanzo tanto che in seguito si fu costretti avere un Commissario Regio nella persona del B.ne D. Michele Nicolaci. Questi dopo maturo esame, vedendo che non ci era verso per aggiustare le finanze del Comune, pensò di mettere alcuni dazî, i quali sembrando gravosi ai cittadini, chiesero piuttosto l'aumento sopra la polizza del grano, si mettesse il dazio sulla seta, sul bestiame e il Commissario condiscese, perchè i giurati della passata amministrazione avevano lasciato una passività di onze 155 pari a L. 1976,25. Il Commissario propone alcune sue idee sulle terre intercomunali sperando di riuscire alla quiete e sollievo di quella terra e suoi abitanti. Tutto quanto si ricava da un importante documento con non poche altre notizie, che noi crediamo importanti sulle amministrazioni comunali di allora, dal quale si ricava che allora i Comuni avevano franchigie e libertà più che in qualunque altra epoca e i cittadini avevano la loro parte nella imposizione delle tasse locali. Lo riportiamo integralmente segnato colla lettera *B*.

Le proposte del Commissario furono approvate dal Vicerè Fogliani il 25 settembre 1766 (1).

Migliorata cosi l'amministrazione del Comune, venivano altre vicende, dalle quali si vede la discrepanza tra i giurati e i magistrati di allora. Il Giudice Andrea Lembo ricorre, perchè senza la sua firma i giurati avevano mandato lo scrutinio (2). Si ordina di osservare gli interstizi nel confermare nelle cariche (3). Si ricorre al Governo che lo scrutinio non si faceva secondo gli ordini avuti nelle circolari governative e vi si provvede (4).

---

(1) Grande Archivio, Protonotaro del Regno. An. 1766-1767, vol. 879, f. 15 r. a 19.

(2) « È stato al Re rapportato coll'annesso foglio da cotesto giudice delle appellazioni D. Andrea Lembo che senza sua intelligenza siasi firmato da cotesti ufficiali lo squittinio e trasmesso mancante della di lui soscrizione come ancora che per opera dei concorrenti siasi fatto smarrire lo squittinio sudetto per riprodursi in altro tempo; Rimetto io pertanto alle V. S. l'espressato foglio perchè curino di formar legalmente esso squittinio coll'intervento e posetione del d.o giudice, non meno che di tutti gli altri vocali, e lo rimettano sollecitamente e senza ulteriore ritardo, etc. – Pal. 13 Decembre 1799. »

(Grande Archivio. Protonotaro del Regno. Segreteria. Anno 1799-1806, vol. 1103, f. 2 retro).

(3) « Essendomi stato supposto d'essere stati annotati in cotesto squittinio li tre soggetti D. Antonino Bucolo, D. Carlo Rao, e D. Giovanni Bertolumi, i quali nelle rispettive rubriche non hanno vocato qual interstizzi delle cariche dismesse nella passata indizione incarico la vostra attenzione e rendermi informato concretamente sull'assunto. (19 Dicembre 1805. S.ri Giurati. »)

(Grande Archivio etc. come sopra, f. 108).

(4) « Essendo stato rappresentato al Governo da D. Antonino Anselmo, che lo squittinio non si faccia giusta la

I ricorsi fioccano e si lamentano disturbi per lo spirito di *presunzione* e di *partito*, che regna tra i consulenti. E il Governo, savio nella sua direzione, si rivolge al R. Arciprete perchè con riserbatezza e coscienza informi concretamente (1).

Nè qui si arrestano i reclami. Or si grida contro l'abuso di aver nominato un giurato, senza avere l'età competente, or si reclama che alcuni cuoprono cariche incompetenti, ora si mandano ricorsi contro l'abuso col quale si danno gli uffici agli impediti dalla legge. Molti documenti si trovano nel Grande Archivio. Per darne un saggio ne scelgo uno segnato *C*. Ed un altro è conveniente che si segni, per dimostrare che nulla è nuovo sotto il sole, e che il movimento è stato sempre lo stesso in tutti i tempi e sotto tutte le forme del governo. Si legga il documento segnato *D* qui appresso.

Anche i giurati venivano accusati di loro non buona amministrazione e convinti erano irremissibilmente condannati. Un certo Bernardo Paruta è condannato a pa-

---

mente dei circolari, e che vengano annotati taluni soggetti senza vacare gl'interstizi nella stessa carica; le partecipo a Voi, perchè in unione dei Deputati e dei vocali mi informiate concretamente sull'assunto e nostro S.re vi feliciti. — 9 Gennaio 1806. »

Grande Archivio etc. come sopra, f. 105.

(1) « Esponendo al Governo con suo memoriale codesto D. Antonino Anselmo lo spirito di prosunzione e di partito, che regna tra cotesti consulenti nella formazione dello squittinio con far girare le cariche in mano dei medesimi soggetti con pregiudizio della popolazione lo rimetto a V. S. Ill.ma, perchè con riserbatezza e conscienza m'informi concretamente. — 3 Marzo 1807. »

Grande Archivio etc. come sopra, f. 110.

gare onze 80 pare a L. 1020, perchè fu condannato qual giurato di detta Università. Non volendo ottemperare il Paruta alla condanna i rappresentanti dell'università ricorrono al Governo, perchè costringa il debitore a pagare ciò che deve, giusta la condanna avuta. Per amore di brevità ho tralasciato tanti documenti di questo genere e per amore del vero, a conferma di quanto si è detto, riporto soltanto il seguente, segnato *E* qui in seguito.

Tralasciamo tanti altri documenti, ma per maggiore comodità dei lettori indichiamo qui sotto in nota le fonti, dove potranno ricorrere per leggerli nel loro originale (1).

---

(1) Grande Archivio. Protonotaro del Regno, Segreteria, An. 1810, vol. 1337, f. 23?, lettera *Novara*. Gennaio, Marzo, Settembre, Ottobre.....

Grande Archivio come sopra, An. 1808-1809, vol. 1336, f. 475, lettera *Novara*.

Grande Archivio come sopra, An. 1808-1812, vol. 1342, f. 154, lettera *Novara*.

Grande Archivio come sopra, An. 1812, vol. 1339, f. 239, lettera *Novara*. Giugno, Luglio, Settembre, Ottobre.....

Grande Archivio come sopra, An. 1868, vol. 1116, f. 7, retro.

Grande Archivio come sopra, An. 1810, vol. 1109, f. 29, retro.

Grande archivio come sopra, An. 1812, vol. 1111, f. 86.

Grande Archivio come sopra, An. 1806, vol. 1329, f. 70, lettera *Novara*.

Grande Archivio come sopra, An. 1811, vol. 1338, f. 240, lettera *Novara*.

Grande Archivio come sopra, An. 1807, vol. 1330, f. 71 retro, lettera *Novara*.

A

Confirmatio Consilii pro Universitate nohariae.
Mutuo di onze duecento.

Philippus etc.—Vicerex et generalis capitaneus in regno sicilie nobilibus juratis terre noharie fidelibus regiis dilectis salutem. e stato supplicato et provisto del tenor che segue Ill.mo et Ecc.mo Signore li giurati della terra della nohara dicino che dovendo dare onze ducento tra elemosine di predicatori salarii del medico oz. 60 Arunci Romeo oz. 46, 10 pagate a commissarii et altre occorrenze che hanno occorso spendere talche sommano onze 200 detenne supra ciò gonsiglio per la busca del dinaro per evitare più frutti per il quale a 28 di maggio passato fu concluso nemine discrepante che si piglino detti denari ad interesse del miglior modo che si trovava come meglio si vede per detto gonsiglio et più lo stesso jorno delli 28 marzo 8ª Inditione 1610 fu detento un altro gonsiglio sopra lo chiudire dovunque tumminate di terreno a basso delli comuni et terre delli università per coltivare siccome meglio per detto gonsiglio appare per essere in beneficio delli citatini et università supplicano V. E. si degni lodar et confirmare detti gonsigli detenti et qonclusi tutti due alli 28 di detto mese di marzo prossimò passato e quanto in quelli si contieni de verbo ad verbum acciò possano essi jurati exponenti et che pro tempore sarranno con ogni sollecitudini esseguire et observare per evitare li danni et interesse che oltre di essere cosa giusta lo receveranno a gracia ut altissimus. datum panormi 8ª Indictionis 1610. fiant littere opportune per essequtione della quale provista vi ordinamo che essequiate et facciate da cui spetta essequire et observare il suddetto precalendato gonsiglio sopra il prendere li oz. 200 solamenti ad interessi a quel meno che

si possa havere purchè non ecceda la ragione di deci per cento che noi quello in virtù della presente confirmamo laudamo et approbamo ac nostro viceregio munimine robboramo et validamo. datum Panormi die 25 maii 8ª Indictionis 1610.

IL MARQUESE (1)

B

Commissario generale B.ne D. Michele Nicolaci. Suoi rapporti.

« Nobilibus Regiis fidelibus dilectis. Dallo Spettabile Barone D. Michele Nicolaci Commissario Generale con carta dei 23 Agosto ci è stato rapporto quanto segue: Ecc.mo Signore, Dietro due mie rappresentanze una de 16 Aprile prossimo passato, e l'altra de 12 maggio a V. E. avanzate per la via di codesto supremo Tribunale del R. P., nelle quali umiliai, che messasi in pratica la tassa stabilita nel consiglio detenutosi a 19 Marzo 1765. per supplire la mancanza del Civico Patrimonio di NOVARA, quello riuscì di esorbitante peso, ed impossibile ad essergli tanto che comparvero da me a truppa moltissime persone di quella terra lagnandosi della medesima, e si sarebbero contentati universalmente di sostituire alle suddetti tassa l'imposizione di altri grana due sopra la polizza del macino per ogni tumolo di formento, e che a tal effetto detentosi un congresso nell'istesso si stabilì coll'uniforme parere di quei cittadini di sostituire alla tassa il dazio di grana dieci per ogni libra di

---

(1) Grande Archivio. Protonotaro del Regno, An. 1609-1610, vol. 500, f. 315 retro a 316.

seta che si estrae dal Mangani da corrispondersi all'università dalli mastri mangarellari, e quello di tarì uno per ogni capo di bestiame, e poichè i Giurati della passata somministrazione erano nello sbilancio di oz. 175 che supplir si dovea colla tassa, ordinai per interinaria providenza l'esigenza dei suddetti due pesi, annotando il nome d'ognuno affin che non approvando V. E. il passo datosi potesse ad ognuno restituire il contributo, e non lasciai altresì di far presente che potrebbe uguagliarsi quel patrimonio ad esuberanza colle terre, che possiedono i particolari ne boschi del Università senza corrisponder censo, o decima alla stessa quando dovrebbero possedersi del Università, come si possedono le Gliande e tutt'altro che nelle dette mie rappresentanze vi si rilieva alle quali mi rapporto. Si compiacque l'E. V. pella stessa via con lettere de 22 Giugno p. p. approvare le mie interinarie disposizioni, e nello stesso tempo incaricarmi, che trattandosi di abolire la risoltasi ugualiazione da quel pubblico conseglio nell'espressata terra stabilitasi a 19 marzo 1761 con surrogare altri dazzi a quelli nella medesima stabiliti facessi perciò nuovamente congregare publico e sollenne conseglio con le soliti intervenuti e facessi discorrere il tutto, e proporre le istanze fattemi da quel popolo, e l'altre indi da quei giurati pella surrogazione dell'altre imposizioni, o la largazzione della tassa sudetta facendo del pari discorere e mettere meglio in chiaro la suppostasi usurpazione delle terre di Boschi di sudetta Università non men che proporre li menzi per coprirsi la mancanza delle oz. 175 soffertasi dai Giurati della passata Amministrazione, e conchiuso poscia lo dovesser i suddetti Giurati a me mandare affin di esaminarlo ed indi con mie lettere trasmetterlo a V. E. con informarla del mio parere distintamente sopra quanti da quei vocali si determinerà, soggiungendo quanto avrei creduto degno della di lei supe-

riore intelligenza, acciò potesse in vista del mio confermo imprendere quelle deliberazioni che avrebbe giudicato a proposito alla quiete e sollievo di quella terra e suoi abitanti. Quindi in esecuzione delle succennate ordinazioni con lettere di questa divisa corte di V. E. contenenti il tenore delle surriferite lettere di V. E. ordinai a quei giurati la detenzione del conseglio e per succedere ogni cosa quietamente destinai un mio Attuario affin di assistere nel sudetto Conseglio è far che restasse ad ogn'uno libero il suo voto e parere in esecuzione delle quali quei Giurati sotto li 17 dello spirante convocarono in conseglio in cui propostisi i mezzi surriferiti, furono quelli consolenti d'un uniforme sentimento di doversi sostituire alla tassa due datii della seta uno, e del bestiamo l'altro con restare l'esigenza fatta per mia interenaria providenza a conto della spirata amministrazione per coprire lo sbilancio delle oz. 175 avuto, estimarono di più elargare la proibizione del pascolo, dando la facoltà di poter pascolare in tutti quelli fondi, che non son beneficati, ed in quelli nelli quali vi sono alberi d'olive proibendo il pascolo in qualunque tempo sotto varie pene, e nè beneficati di vigne, celsi, alberi di gliande ed altri innesti che potessero pascolare raccolto il frutto di Novembre per tutto febraio, e non prima e doppo detti mesi sotto varie pene ancora su il punto ancora di equilibrarsi la divisione delle terre di vicenda vacua e di vicenda piena, furono di parere che i due boschi di Collabarca e S. Anna restassero come si trovano e i Boschi della Bicchina, e furni si tornassero a seminare e rusticciare nella entrante indizione 15ª 1766, come pure il feudo delli Piani pertinenza della Baronia previa l'approvazione del Barone. E finalmente in riguardo alla pretesa usurpazione delle terre dell'Università che si possiedono da particolari, e la Università altro non gode che il solo frutto degli alberi furono di parere di farsi tutte le per-

quisizioni per venir a capo di una costante prova se sieno usurpati e rinvenendosi documenti si dovesse il tutto umiliare a V. E. per ottenere le conveuevoli providenze, e così si conchiuse come dall'avvolta originale copia di conseglio si compiacerà V. E. fare osservare e nello stesso tempo, che qui lo sommetto, umilio ancora il mio parere. I due dazii surrogati alla tassa l'uno della seta in grana dieci per ogni libra da pagarsi dai Manganellari, e l'altro a tt. 1 per ogni capo di bestiame, mi sembrano adequati, e da tutti indistintamente si soffrono e sono più sensibili a benestanti, che a poveri. Per l'altri due menzi cioè quello dell'elargazione del pascolo, e l'altro del giusto ripartimento delle terre de boschi in vicenda vaca, e piena riguardando più tosto l'interesse de Padroni del bestiame che quello del patrimonio dell'Università potrà V. E. risolvere lo che stima. Ma giachè s'impone tt. 1 di più sopra ogni capo di bestiame sarebbe di bene che gli si permettesse il pascolo come gli era permesso prima del consiglio di Marzo 1765 e che si partisse la vicenda vacua e piena di boschi disponendo che tutte le terre seminatoriali del territorio indistintamente un anno si seminassero per metà e restasse l'altra metà per erbaggio il maggior punto interessante non meno d'Università che la Regia Corte e quello di mettere in chiaro l'usurpazione delle terre de Boschi della stessa ed il mezzo proposto nel conseglio ci sembra inefficace a potersi rilievare il vero del fatto onde mi do l'onore d'umiliarle di essere un fatto costantissimo che l'Università di NOVARA possedeva non solo gli alberi situati ne boschi ma ancora le terre, e sol erbaggi e ciò si deduce dall'obbligazione che ella fa a creditori, sogiogatari nella ricompra del mero e misto impero, come dell'involta copia di contratto suggiugatario si degnerà V. E. far rilievare e costantissima cosa altresì che oggi l'Università altro non possiede che le gliande di sudetti

boschi, e le terre li possedono da particolari senza corrispondere censo o decima anzi queste l'anno concesse a particolari con l'obligo di corrispondere a loro le decime. Come ciò abbia potuto succedere io non lo so capire non ci essendo concessioni date dall'Università ammesso che non fosse accaduta una tale usurpazione col mezzo delle mandrate, che in dètti boschi i particolari padroni di bestiame faceano e poi levate ed altre parti le mandre quella seminavano e così di mano in mano ora un pezzo di terra ora un altro s'averà andato occupando come posso andar congetturando. Quindi sarebbe di profitto considerabile a quella terra ed alla V. E. se l'E. V. pensasse col di lei sapere la maniera di come ricavare la verità del fatto alla terra, perchè con questo mezzo corrisponderebbe i pesi e le verebbe di mezzo tutte l'imposizioni fattesi alla V. E. perchè ne ricaverebbe dalla stessa maggior utile di quello che all' presente ne gode che è quanto mi è parso di dover far presente all'E.V. per mio discarico in accerto del giusto e con tutto l'ossequio riprotestando la mia inalterabile ubbidienza alle supreme deliberazioni dell'E. V. con ogni mia profonda rassegnazione mi consagro e per sempre. Di V. E. Castro Reale 23 Agosto 1766. Eccmo Signore. Umilissimo osservantissimo servo *Michele Nicolaci.* »

Al tempo stesso ci è rivata una vostra carta del tenor che siegue: Eccmo Signore, Signore. In esecuzione del venerabilissimo dispaccio di V. E. e suo supremo patrimonial consiglio de 22 giugno p. p. avendosi detenuto di nuovo il publico e solenne conseglio per surrogarli altre imposizioni invece della tassa, e ciò con l'intervento e consenso del M.ro Notaro dello Spettabile B.ne Nicolaci commissario generale, e specialmente commissariato di V. E. furono tutti li vocali e consulenti di concorde sentimento, che invece della tassa li surrogasse il peso di grana dieci sopra ogni libra di seta da cor-

rispondersi dai mastri manganellari ed altresì tt. 1 d'aumento sopra ogni capo di bestiame come dalla qui acchiusa copia originale di detto Consiglio ne resterà V. E. pienamente sincerata onde se lo stima degna della sua approvazione si benignerà prescriverci l'ulteriori suoi ordini ai quali rassegnando la nostra inalterabile ubidienza con far che profondissimo inchino umilmente ci soscriviamo ai venerabilissimi ordini. Di V. E. NOVARA 30 Agosto 1766. A piedi di V. E. Ubb:mi oss. servi: Gioc. Flandina—Vincenzo Rao—Pietro Mendolia—Francesco Galbato—Giurati della Novara.

In dorso di quali sovrainserte rappresentanze dietro essersi passato alle sicure recognitorie da questo supremo Tribunale è stato disposto il seguente decreto, cioè: Die 18 Septembris 1766. Dentur ordines ad mentem tribunalis. Ed essendosi da noi e questo supremo tribunale bene esamino il sud.° nuovo Consiglio in esecuzione di nostro ordine con l'intelligenza del sucitato Spettabile Commissario Generale B.ne D. Michele Nicolaci in cotesta tenutosi e conchiusosi pell'egualazione del patrimonio di codesta Università colla imposizione di tt. 1. sopra ogni testa di bestiame e grana 10 per ogni libra di seta da pagarsi da M.ri Manganellari invece della tassa sopra il macino ed elargazione del pascolo che nel antecedente conseglio risolti si erano e bisognaronsi sospendere per non averne dalli stessi rimasto codesto popolo contento e per mettersi in prattica l'altri punti nel conseglio divisato risoltisi impertanto in vista della surriferita rappresentanza del suddetto spettabile B.ne Nicolaci e del altra vostra in cui rimessa ci avete l'originale copia del espressato conseglio stimato abbiamo in risposta delle presenti ordinanci di dover puntualmente eseguire e di palora in palora e dalla prima linea sino all'ultima e senza alterazione alcuna osservare tutto ciò che nel anzidetto conseglio è stato pell'ugual azione cen-

nata conchiuso e determinato, giachè dei pari abbiamo con altre nostre in data d'oggi commissionato lo stesso spettabile Commissario Generale B.ne Nicolaci di curare del sudetto conseglio la piena osservazione; quale speriamo della vostra attenta condotta per accerto del servizio di codesto publico e non altrimenti. datum Panormi die 25 septembris 1766.

IL MARCHESE FOGLIANI (1)

C

Per il giurato surrogato al nominato D. Giuseppe Puglisi

« Lo squittinio di NOVARA è assai ristretto di sogetti. Oltre coloro che indossano delle cariche incompatibili, gli officiali in atto e gl' impediti dalla Legge, a stenti possono trovarsi degli individui, scevri di legali ostacoli. D. Giuseppe Puglisi nominato da me alla M. V. per uno dei quattro Giurati di quella Terra in un capitolo del Dispaccio della generale elezione in data dei 9 Giugno passato, ne viene escluso per defetto di età legale, e mi si ordina della M. V. di proporre altro idoneo sogetto. — Pria di sodisfare questo Sovrano incarico, stimo sommettere alla sovrana sua intelligenza che lo squittinio di NOVARA fu da quei vocali formato sotto li 8 settembre 1811 e in margine a D. Giuseppe Puglisi si avverte di non avergli compiuto gli anni 25 di sua età. Nella penuria dunque di soggetti abili e sufficienti; nelle buone informazioni ricevute dal soggetto; e nella per-

(1) Grande Archivio. Regia Cancelleria. Anno 1766-1767, vol. 960, f. 70 a 77 retro.

suasione che dagli 8 settembre 1811 sino a sette. 1812, epoca in cui comincia l' Amministrazione dei Giurati, veniva egli a compiere gli anni 25 voluti dalla legge, stimai di nominarlo alla M. V. in Giurato.—Sommetto quindi questi motivi, che mossero l' animo mio a tale nomina; e quante volte la M. V. non opinerà farlo sussistere nella Giurazia, io le rassegno la terna di quei sogetti che ho potuto scegliere in quello scarso numero: D. Giuseppe Anselmo—D. Nicolò Lembo, D. Giuseppe Di Salvo— Onde etc. — Conservi etc. Palermo 25 luglio 1812 » (1).

D

Ant.° Anselmo avanza ricorso chiedente dispensa dell'età per concorrere alle cariche

« Si risponde che non si è provveduto perchè il ricorrente si presentò *da me* e gli feci osservare che la di lui stanza incontrava l'ostacolo delle leggi, le quali prescrivono di dovere gli abilitati alle cariche urbane contare l'età compiuta d'anni 25; e non occorrendo in NOVARA alcuna necessità di elargizione di squittinio, per esservi un numero sufficiente da altenare le cariche, non era il caso della dispensa di siffatte leggi. Parve a me che restò egli convinto e persuaso della ragione antepostagli. Giacchè ora ha rinnovato a V. E. le premure, io rassegno all' E. V. quel che a lui trovomi di avèr detto a voce, esservi in NOVARA bastante numero di soggetti di alternare le cariche e che non ravviso per-

(1) Grande Archivio. Protonotaro del Regno. Segreteria, Anno 1810-1812, vol. 1097, f. 131.

ciò necessità veruna di dispensarsi alle leggi. Questo è il mio parere etc.

Pal. 23 Gennaro 1798. Il Principe di Valdina. Protonotaro » (1).

E

Condanna di Bernardo Paruta.

« Aprile 30 del 1699.—In nome dell'università della NOARA viene V. E. supplicata d'ordinare che Bernardo Paruta dovesse sodisfare oz. 80, nelle quali fu condannato come giurato di quella Università ; Giudico in obedienza del decreto di V. E. potersi servire d'ordinare al tribunale del Patrimonio ch' ordinasse al Percettore del Valledemone, ch'essendo vera la condanna del Paruta, debbia esigere da lui le onze 80 e depositarle in questa tavola per distribuire a chi di raggione spettano.—V. C. etc. » (2).

(1) Grande Archivio. Protonotaro del Regno. Segreteria, Anno 1795-1798, vol. 1092, f. 182. Sunto.

(2) Grande Archivio. Protonotaro del Regno. Segreteria, Anno 1696-1701, vol. 1069, f. 124 retro.

CAPO VI.

Industrie - Costumi - Colonie - Campana del Parlamento - Vallone dei Tartari - Uso di portare i cadaveri - Esenzione di Tasse - Fantina - Fondachelli - San Basilio, etc.

§ 1.—*Industrie novaresi: Telaio. Rocca. Baco da seta.*

Il *telaio* è una delle industrie più comuni della classe media. Quasi in ogni casa di questa classe e in molte di altre delle più agiate si tesse la tela.

Le donne poi di tutte le classi conservano ancora l'abitudine di arroccare la ciocca del lino in giro, in modo che i fili restano sconvolti e arruffati. All'atto del tirarli, si presentano alle dita ripiegati e aggruppati, e quindi sparsi di grumi; mentre, legando la ciocca con un laccio alla conocchia, i filamenti si conserverebbero paralleli e diretti.

Ho trovato una simile usanza quasi in tutti i paesi della Lombardia, da me visitati, specialmente in quelli sparsi sul Lago di Como e di Lecco, dove feci un breve soggiorno nel 1870.

Dalla differenza della materia si può conoscere, direi quasi, la classe cui appartiene la donna che fila. Se alla più distinta tiene in mano la conocchia e vi fila seta, o calame, o lino, o canape finissimo; se all'infima, della stoppia.

Il ricolto della *seta* in tutta la provincia di Messina e segnatamente nel territorio di NOVARA era un tempo arrivato al suo massimo sviluppo, e formava il cespite principale della vera ricchezza di queste contrade.

Quanto sia ricchissima e nobile questa industria od

arbitrio, vola per le bocche e per gli occhi di ognuno. Però non accade trattarne a minuto. Il Bonfiglio ci fa sapere che una tale industria era comune in tutto il Valle Nemorum e in quel di Noto, ma più in Messina nella sua provincia e distretto. Anche il Fazello scrive che l'operare la seta l'avesse recato presso noi Guglielmo Primo Re di Sicilia, quando vinse e messe in fuga l'armata del greco Imperatore e mise a sacco i sobborghi di Costantinopoli, togliendo di là i maestri tessitori e gli alberi dei mori coi branchi, la cui fronda alimenta i bachi, che fanno la seta.

Falcando ancora, nel proemio delle sue storie, accenna a quei maestri che lavoravano nel palazzo reale in Palermo drappi di seta e di oro con ricco e vago lavoro nei tempi del Re Guglielmo detto il Malo. E soggiunge: Crediamo però essere stato o allora, o innanzi, recato questo arbitrio di Grecia e che in Messina avesse avuto l'origine in questi paesi. Dice Aristotile (1) che l'uso di estrarre la seta dai bachi e di tesserla l'avesse ritrovato una donna nomata Pamfila dell'isola di Coo, oggi detta *Longò* nell'Arcipelago (2).

§ 2.—*Costumi, Vestimenta, Cintura, Pallio o Manto Calzamenta, Turbante, Cibi, Danza, Educazione Mulino a mano.*

In NOVARA nei *vestimenti* si conservano ancora molte usanze, che sono del tutto orientali. L'abito in Oriente è grave e maestoso. Ricuoprendo la persona, senza strin-

---

(1) Lib. V dell'istorie degli animali, capitolo 12.

(2) Cf. Prima Parte dell'Istotia Siciliana, raccolta per Giuseppe Bonfiglio Costanzo Cavaliere Messinese. In Venezia, appresso Bonifacio Ciera 1604, lib. I, pag. 40.

gerne le membra, forma una commoda tunica, che dalle spalle va fino ai piedi (1). La scrittura parla di una veste talare (2). Simili a queste tuniche erano le vesti usate dalle donne *novaresi*, precisamente come in Oriente. Noi ricordiamo ancora il *manto* nero in cui si avvolgevano le donne in NOVARA: di saia per le donne del volgo, di seta per le Signore, il quale *manto* era foggia affatto orientale, come la *mantellina* che tuttora usano le donne dei contadi è foggia del tutto *greca*.

Cintura. La cintura più usuale in Oriente è una lunga pezza o di mussola di lana, o di seta, o di cachemire, larga un metro e lunga più metri, colla quale fasciano ai reni tutta la persona. Fu sempre in uso la cintura in Oriente. La scrittura ne fa spesso menzione. Gli uomini e le donne ne usavano. Or bene un mezzo secolo fa in NOVARA uomini e donne usavano ancora questa fascia o cintura. Adesso si trova molto usata nei sobborghi di Fondachelli, di Fantina, di San Marco, di San Basilio ed anche nei contadini che abitano in NOVARA. Or della cintura usata in NOVARA non solo troviamo ad ogni piè sospinto menzione fatta nella divina Scrittura, ma ne abbiamo visto di simili nelle statue che si conservano nei musei di Roma, di Torino, di Palermo e via dicendo. Cosi del museo di Torino ci resta ancor presente alla memoria la statua di Amuron-Ra, la quale ha una cintura che le serra alla vita l'abito suo leggiero e corto e in mezzo al cinto un cartello orizzontale, che contiene in forma di anagrafe i titoli e i prenomi di questo Principe. Le cinture si chiamano anche *zone*. E noi ne abbiamo visto nei contadi di NOVARA di pelle, con una

---

(1) Vedi Viaggio Biblico in Oriente del P. Teodoro Dalf, Vol. II, Cap. V, pag. 642 e seg.
(2) Genesi XXXVII, 23.

fibbia massiccia in rame, sulla quale abbiamo osservato o lettere iniziali, che indicano il nome e cognome di chi la porta, o emblemi religiosi, od anche l'immagine del Crocifisso od altro.

Pallio. L'uso del pallio è antichissimo. I Greci l'usavano ai tempi di Omero (1). Ne parlano i Profeti nell'Antico Testamento (2), come gli Evangelisti nel Nuovo (3). Nei giorni di lutto e di penitenza in Oriente vestivano e vestono ancora il *sak*, specie di abito detto anche *cilicio* o veste di peli di cammello di color bruno. La Volgata usa le parole *vestiti sauis*, ossia di tela grossolana. Vi ha pure il *bernous*, che è il mantello ampio con cappuccio, che portano uomini e donne, e in modo speciale l'usano i Beduini, i ricchi e i capi delle tribù. Il pallio, il *bernous*, corrispondono al manto e al mantello di *abracio* con cappuccio, che in NOVARA tuttora usano uomini e donne, specialmente in inverno e quando è cattivo il tempo.

Calzamenta. In Egitto si usava una specie di calzatura. Il popolo Ebreo uscito di schiavitù, portò seco l'abitudine di avere calzato il piede. Se ne fa menzione nella Scrittura (4). Ma il calzare orientale non era simile alle calzamente usate in Occidente. Questa forma

---

(1) Di Nestore si dice: La tunica s'avvolge attorno al petto, quindi un'ampia s'affibbia porporina Clamide doppia. (Iliade Lib. X).

(2) Michea II, 8, — Isaia LXI, 3; — Numeri XV, 38; — Deuter. XXII; — Exodo XXII, 26.

(3) Joan. XV, 38.

(4) Deuteromonio XXIX, 5.
Luca XV, 22.
Marco I, 7;
Matth. III, 11.

si trova tuttora conservata dai villani delle campagne di NOVARA. Gli orientali usano delle correggie per tenere una specie di sandali ai piedi e nastri per legarli: è una specie di coturno o sandali con legacci. In Palestina è una suola su cui posa la pianta del piede, o un sottopiede di cuoio; in Egitto un sottopiede di giunchi, o di lische di foglie di palma o di papiro, delle quali ne ho visto non poche nei musei. Poveri sandali con correggie e con un pernio di ritegno, che si fa passare tra il pollice e il secondo dito del piede, sono ancora adesso la sola calzatura dei fallah dell'Egitto e in generale degli Arabi e dei Beduini (1). E noi l'abbiamo osservato (novembre 1902) viaggiando da Siracusa a Malta insieme con alcuni Arabi e poscia in Malta stesso usata dalla gente grossolana di lavoro. Or in NOVARA la calzatura dei villani è il sottopiede di cuoio di bue non ripulito, legato in forma di coturno con diverse correggie intorno al collo del piede, forma del tutto araba conservata soltanto nel territorio *novarese*.

Turbante. L'uso del turbante è generale presso tutti gli orientali. Consiste in un berretto rosso scarlatto, attorno al quale si attorcigliano parecchi metri di tela sottile, di seta o mussola nera. Dagli Arabi chiamasi *Turbouse*. I Profeti ne parlano nell'antico Testamento (2). È di vario forme e di vario colore. Le forme diverse indicano la diversità delle carte, delle persone, delle dignità, delle religioni (3). Or a questa forma di *turbouse* corrisponde il berretto lungo di colore cafè o nero, od

---

(1) Cf. P. Teodoro Dalf., op. cit., Vol. 2, Cap. V, pagina 651.

(2) Ezechiele XXIV, 17, 23.
Isaia LXI, 3.

(3) Cf. Dalf., op. cit., pag. 652.

anche di altro colore, che i contadini non solo del paese di NOVARA, ma altresì quelli dei sobborghi usano e portano costantemente di està e di inverno. Il berretto novarese è di forma rotonda è lungo circa un metro. Dalla testa l' altra estremità scende sulle spalle. Per lo più termina con un grosso fiocco; ma ci sono quelli che ne sono privi, e questi finiscono in forma circolare.

Cibi. Dalle forme del vestiario, passando alla qualità dei cibi, troviamo in NOVARA ancor conservato usi ed abitudini orientali. In Oriente usano il castrato arrostito e i pollastri infarciti di carne trita e più spesso di pistacchi, di mollica di pane e di uva passa, pomi d'oro a vario ripieno, citroli acconciati con riso e cipolle e differenti legumi, con carichi di spezierie, garofani, cannella, pepe. Gli stessi usi, le stesse abitudini, le stesse forme troviamo in NOVARA nei borgesi, nei contadini e in altri (1).

Danza o ballo. Le danze o i balli presso il popolo Ebreo avevano una gran parte nelle feste religiose. Sacerdoti e donne al servizio del tempio danzavano (2). Le donne suonavano il timpano (*derabuca*), che corrisponde al nostro tamburello. Una suonava e le altre le correvano dietro danzando, tessendo carole.

In Davidde tre Salmi sono intitolati *pro torcularibus* (3). Sono dedicati per i *torcolari* e per gli *strettoi*.

---

(1) Per la descrizione degli usi arabi ci serviamo sempre del Dalf. op. cit.

(2) Esodo, XV, 20.

Mentre le fanciulle danzavano nella solennità del Signore, a Silo, vennero i Beniamiti a rapirle per farle loro mogli. (Iudic. XXI, 23).

(3) Sono il salmo VIII, l' LXXX e l' LXXXIII.

Al Dalf (1) sembra strana questa intitolazione e ricorre alla traduzione araba (2). A noi invece sembra naturalissima, perchè conosciamo il costume e l'abitudine dei campagnuoli *Novaresi*. L'intitolazione dei tre Salmi *pro torcularibus*, riguardano le feste che si facevano in campagna in tempo di vendemmia ; pigliando la parte pel tutto. E veramente gran feste si facevano in quel di NOVARA quando la vendemmia un tempo era abbondante. Il tamburello era lo strumento prediletto. Una donna lo sonava con cadenze ; le altre la seguivano ballando. La cadenza è monotona , con pochissima variazione sempre ripetuta e il ballo, che meglio si direbbe mimica, ha le sue attrattive (3). È da notare pertanto che in cotali balli tra contadini nel *novarese* si mantiene l' innocenza e la pudicizia nativa. Danzano tutti da se; e se giocano i loro vivaci occhi, i loro sguardi, i loro gesti onesti e semplici , pure restano lontani gli uni dagli altri, non si toccano le loro mani, non si co-

---

(1) Op. cit., vol. 2., pag. 467.

(2) Il *Rabbi Iaphet ben Heli Karaita*, nella sua versione latina dei Salmi, Parigi 1861, da al salmo VIII questo titolo : *Istigatori. De Saltatione*; all'LXXX *Istigatori. Pro saltatione ad Asaphi*; e al LXXXIII *Istigatori. Ad Saltationem. Filiis Korah.* I tre salmi furono composti per essere cantati danzando. Perciò sono indirizzati ad *Asaf* maestro delle sacre danze e ai figli di *Korah*, virtuosi in questa sacra funzione.

(3) Non aggiungiamo altro su questa usanza araba. Per altro noi abbiamo parlato di questi balli descrivendo la festa dell'*Assunzione di Maria in cielo*, come si fa in NOVARA *di Sicilia* nel nostro libro intitolato : *L'Assunzione di M. in cielo secondo la storia e la tradizione. Pensieri ed osservazioni del Teol. Dott. Salvatore Di Pietro* (San Benigno Canavese 1902. Capitolo primo.

municano i loro palpiti. L'onestà e l'incanto di una ingenua purezza li presiede e li accompagna nella completa allegria dei loro cuori (1).

Educazione. L'educazione fisica dei bimbi nelle campagne *novarese* somiglia in certo qual modo allo allevamento dei polli, per non dir altro. Nessuna culla per addormentarli. Nato appena il bambino è deposto talvolta per terra, avvolto in poveri pannilini. Crescendo o pende dal petto della madre che lo allatta, o si avvoltola a suo bell'agio sul nudo suolo. Spesso li vedete ignudi, o coperti da cenci, rotolarsi per terra. Curioso spettacolo dà delle volte la contadina che porta un fanciullo a cavalluccio sopra una spalla, che si tiene con ambi le mani incrociate alla testa della madre. Slattati appena crescono di attorno alle loro madri senza dare alcuno incommodo. Si addormentano sul suolo, sotto l'occhio del sole, coperte di mosche, o esposti al rigore delle più crude intemperie e nessuno li pensa più che tanto. Crescendo acquistano forza coll'agitarsi, col voltolarsi per terra, si alzano con precocità, si tengono sui piedi, agili alla corsa, non guardano balzi e dirupi, volano sui sassi. —Tutto questo forma il complesso della educazione fisica dei fanciulli delle campagne novaresi. Che dire di quella morale? Peggio di peggio; è meglio tacere affatto. Solo diciamo che la carità cristiana, che l'umanismo moderno, invece di mandare missionari per civilizzare l'Africa, meglio farebbe se li mandasse nelle

---

(1) L'Amari nota, nell'opera sua citata (pag. 892 vol. 3) che son rimasti arabi di nome e di fatto in Sicilia i camangiari, che sono le paste fermentate, o *sfinci*, o *schirpelli* (novarese) poichè si trova in Africa, fin dallo scorcio del nono secolo, delle torte condite con lo zucchero della Sicilia.

nostre campagne per civilizzare i nostri contadini, i nostri villani colle loro generazioni crescenti.

Mulino a mano. In NOVARA ha sempre esistito ed esiste tuttora il mulino a mano, o *citimulo*. Esso è una pietra rotonda superiore, girevole per mezzo di una manovella, piantata da un lato di essa, posata sopra di un'altra pietra inferiore, a bordi rialzati tutto attorno, e con un versante da un lato per far cadere la farina. Il frumento da macinare si mette man mano dentro una specie d'imbuto nel bel mezzo della mola superiore, che girando lo fa passare sotto di se e lo trita.—Delle due mole ne abbiamo menzione nella divina Scrittura (1). È in uso in tutto l'Oriente. Il macinare il frumento col mulino a mano *(cintimulu)* era l'occupazione delle schiave. Lo troviamo menzionato da Omero (2). E come in Oriente così in NOVARA la povera donna, scalza il piede, seduta per terra, con indosso la sua lunga veste di tela azzurro scura, fermata ai lombi da una cinta, molisce

---

(1) Deuteronomio XXIV, 6.
Iudic. IX, 53.

(2) Nella casa di Ulisse

Dodici donne con assidua cura,
Giravan ciascun di dodici mole,
E in bianca polve quei frumenti ed orzi
Riducean, che dell'uom son forza e vita.

e nella Regia di Alcinòo, la terra dei Feaci, la Corcyra dei Romani e la odierna Corfu:

Cinquanta il Re, servono ancelle; le une
Sotto pietra rotonda il biondo grano
Frangono; e le altre o tesson panni, o fuso
Con la rapida man votan assise.

il grano, che poscia cuoce in forma di polenta e che chiama nella sua lingua volgare *farru* o *cintimi* (1).

E dai mulini a mano potremo passare ai forni primitivi, ai fornelli, al modo di cuocere le vivande e noi troveremo mille altre rappresentanze tra gli usi orientali degli Arabi e gli usi tuttora in pratica nel contado in tutto il territerio di NOVARA.

Che dire del loro vitto? Mangiano pane di orzo e di granone, erbe e legumi; cibo scarso che accompagnano con acqua. Le loro abitazioni sono bene spesso un recinto di pietre coperte da legna e canali. Nessuna mobilia, meno che qualche cassa rozza di tavole e qualche sgabello di sferza che chiamano *furrizzu*. Si cuoprono di *abragio*, ossia panno di lana di capra, tessuto dalle stesse contadine. È ricchezza di quei poveri contadini il possedere qualche capra, un maiale od anche qualche vitello, che delle voite tiene a metà col padrone.

La donna in tutto il contado *Novarese* è per lo più alta di statura, ben fatta della persona, bruna di pelle. Non conoscono altro che la fatica. Per abito una veste di tela turchina, che chiamano *drubbettu*, fermata da una cintura ai lombi. Erodoto così le descriveva due mila e trecento anni fa (2). La loro moda non cambia mai.

L'occupazione della donna contadina è il continuo lavoro. La cura della famiglia è ben poca cosa. Pensa di attingere l'acqua anche da luoghi lontanissimi. Si uniscono in diverse, con piccola corona di molli stracci

---

(1) Geremia XXV, 10 allude al rumore delle macine, che si sentivano roteare in ogni casa, al canto delle donne che sedevano alla mola, allo strepito della macina, al canto delle macinatrici.

(2) Erodoto lib. II, N. 30.

sulla testa, che dicono *pagliacciu* e sopra le grosse anfore di creta cotta, colle braccia nude per lo sparato delle maniche, camminano spedite. Giunte al posto dell'acqua, fanno le loro abluzioni nei piedi, vi attingono l'acqua e via colla *quartara* in testa, come se nulla portassero.

Tutti gli abitanti del contado, dei sobborghi nel territorio *Novarese* conoscono l'ospitalità patriarcale verso tutti indistintamente. Visitandoli non si può non ammirare la sincera ed espansiva cortesia loro, offrendo ciò che han di meglio a mangiare, pan nero, latte, miele, ricotta, uova, formaggio e qualche fiata anche il più bel agnello del gregge, scannato, e la moglie lo arroste e la figlia prepara l'idra dell'acqua fresca per dare da bere al visitatore. Tutti si mettono in moto per servire e favorire il nuovo venuto.

§ 3.—*Costumi in famiglia.*

Le famiglie dei contadini, tanto nelle borgate, che nel paese, conservano costumi e consuetudini patriarcali.

Quando, per nascita, od anche per un matrimonio, si aggiunge alla famiglia un altro membro, si riguarda come una fortuna, poichè si accresce il numero di coloro, che tendono alla prosperità della casa.

Descriverò in seguito gli usi ancora esistenti nell'occasione del matrimonio e del battesimo; per ora diciamo che ordinariamente i NOVARESI sono sempre intenti al lavoro, usati ai patimenti, alla sferza del sole, al rigore dell'intemperie. Le poche e scarse gioie che hanno, sono in comune tra loro. Sono più atti a conservare maggiore originalità ed un carattere tutto proprio.

Sono eminentemente morali, perchè prudenti. L'essere esposto direi quasi a godere giornalmente degli spettacoli, che presenta ai loro sguardi il cielo, la terra, cui

cotidianamente pensano, il lavoro che la rende feconda, la varia produzione, che compensa la fatica dei poveri contadini, non è che una continuata educazione morale per l'anima loro.

Passando da una delle loro meschine casette, non avendo altro da offrirvi, la contadinella, vi esibisce volentieri il pan duro, che sta mangiando, le frutta che ha raccolto, il latte che ha premuto; e per quanto carestia ci fosse, il povero e la poverella trovan sempre la porzioncella da offrire.

Quando si fa il pane, il pitocco è certo che trova il suo. La focaccia al misero cieco che langue, corre a portarla il più piccolo e il più vispo della famiglia.

Quando si fa il bucato, non si ricusano i pannicelli dei bambini vicini, per lavarli.

Nei più freddi mesi invernali i monti che sorgono a cavaliere di NOVARA (Mandrazzi ed altri) sono coperti di neve. È allora che si fa la raccolta della neve per l'estate infossandola a grandi massi in forma di enormi globi. In quei giorni brumali, la povera gente va a questo lavoro. Sono svegliati nelle notti d'inverno dal loro capo al suono di una conca di tritone (*brogna*), tanto strano e replicato per le diverse vie, che spaventa terribilmente i poveri ragazzi.

La *lanterna* si usa come usasi ancora in Oriente per tutti gli usi notturni sia in paese, che nelle campagne.

Esistevano due mezze colonne di pietra: l'una innanzi la casa di Stancanelli in mezzo della così detta *Piazza*, l'altra rimpetto della casa Paruta. A queste mezze colonne erano affidati due anelli di ferro. La prima serviva per esporre alla pubblica indignazione, attaccandoveli, quei venditori di commestibili, che non davano il giusto peso o misura, o riscuotevano un prezzo maggiore da quello prescritto, o perchè il genere era di pessima qualità. Alla seconda si legavano coloro che com-

mettevano pessime azioni in società, specialmente quelli che avessero mancato di rispetto ai genitori, alle autorità civili ed ecclesiastiche e specialmente coloro che per dolo, o mala fede, od altre ignote ragioni, non erano in condizione di pagare i loro debiti, nascenti da sentenze, scritture e prove testimoniali.

Al debitore lasciavasi una nota infamante di fronte alla cittadinanza, obbligandolo a battere per tre volte le natiche sopra una lastra di pietra lunga circa due metri e mezzo e larga cinquanta aentimetri, che era collocata sotto il campanile della Madre Chiesa (1).

§ 4. — *Colonie emigranti dal territorio novarese.*

Perchè i NOVARESI a Palermo? Sin dai tempi antichi i Novaresi hanno frequentato la città di Palermo con preferenza di Messina e di Catania, che pur sono più vicine.

A Messina, come capo provincia, essi avevano più bisogno di accedere per affari di amministrazione civile e religiosa e ci sono stati quasi sempre un numero sufficiente di novaresi oolà residenti.

A Catania si aveva occasione di correre per la ven-

(1) In questo posto serviva anche da sedile. Nell'anno 1887, rifacendosi il lastricato della piazza, il sedile fu tolto e collocato altrove. Per questa usanza è rimasto comune il detto: *Va mischiri lu culu alla chiappa*, volendo significare una cosa impossibile a farsi. come il debitore che è impossibilitato a pagare il suo debito, lo dice al creditore. Il che corrisponde all'altro modo di dire, comune in paese: *Mi stuju, o stujati lu mussu,* per dinotare che si rimane col muso bello e pulito, senza speranza di ottenere cosa alcuna.

dita della seta, la quale manufatturata in NOVARA coll'antico sistema dei manganelli, riusciva più gradita ai tessitori di seterie di Catania e come di migliore qualità l'era più ricercata e a più caro prezzo pagata. Per questa ragione anche il commercio novarese si versava su Catania, come anche su Messina.

Per riguardo poi a studio la maggior parte della gioventù ha frequentato quasi sempre Palermo, dove è stato un gran numero non solo di studenti, ma anche di residenti.

Ciò mi spiego da due fatti.

Il primo si è che il Duca di Angiò, che avea avuto conceduto i feudi del territorio novarese, restava abitualmente a Palermo. Perciò i NOVARESI, che tutti avevano a fare con lui, per pagare le decime, i censi, i terraggi ed altro, avevano occasione di accedere alla capitale della Sicilia e così vi restavano.

Il secondo si è che l'Abbazia medesima di Santa Maria LA NOVARA spingeva i NOVARESI a diriggersi a Palermo, dove risideva il ministero per gli affari di Sicilia e i Monaci preferivano la capitale alla provincia. Anche al Parco esisteva un altro Convento di Cisterciensi, dove morì un frate novarese, che apparteneva alla famiglia Paruta, il quale convento era filiale di quello di NOVARA, dal quale dipendeva. E perciò avevano sempre ragione di accedere a Palermo, anzichè a Messina.

Si aggiunga altresì lo spirito coraggioso ed intraprendente dei NOVARESI, i quali non si abbattono facilmente alle prime difficoltà, ma sanno trovare forza di resistere a tutto, fino a che riescano nelle loro intrapprese. Come tale non si sgomentano di uscire dalla terra natale, per correre a Palermo e restarvi, non ostante che nei tempi andati, per la difficoltà delle vie, che si percorrevano o a piedi o cavallo per balze e dirupi, per fiumi e per boschi, o affidate a picciolissime barche nell'onde del-

l'infido elemento, pria di partire i nostri nonni si trovavano nella dura necessità di fare il loro testamento, perchè non si sperava facilmente un prospero ritorno. Se i nostri antenati tornassero in vita e vedessero la facilità e la comodità del viaggiare dei nostri giorni; se vedessero il vapore per mare e per terra, i carri mossi dall'elettrico e via dicendo, resterebbero di sasso od intontiti e a mala a pena presterebbero fede a quello che vedono.

Le colonie *novaresi* per altro non solo sono a Palermo, ma sono diverse: alcune stabili come a Messina, a Misterbianco..., altre temporanee a Catania, a Giarre, a Siragusa e perfino a Noto nell'epoche della mietitura, della vendemmia e del ricolto dell'ulivo, senza contare quelle in questi ultimi tempi nella Svizzera e nell'America.

Nella maggioranza di loro conservasi l'amore al luogo natio. Essi mandano denari per comprare un campicello, oppure una casetta, nella quale, facendo del bene, non dubitano di ritornare per terminare la vita in quei luoghi medesimi, nei quali dormono in pace i loro vecchi genitori.

A Catania si accorreva un tempo per ragioni anche di studî, ma poi passata l'università a Messina, la studentesca *Novarese* si riversò su Messina prima e poscia su Palermo.

§ 5.— *Campana detta del Parlamento*

Tra le campane esistenti nel Campanile del Duomo in Novara, esiste ancora la seconda di grandezza, che è detta del parlamento, perchè suonava per avvisare i decurioni, i giurati, il popolo a radunarsi. Vediamo quali ne furono gli usi.

Questa campana in NOVARA è la più rinomata in tutte le classi del popolo, non ostante che vada pure in sulle bocche di tutte l'altra detta dell'*origliai*, cioè del mortorio.

Come la campana della parrocchia di S. Antonio in Palermo convocava il Parlamento del Regno, giusta quanto ne dice il Mongitore nei suoi Manoscritti conservati nella Biblioteca Comunale di Palermo, citato dalle *Nuove Effemeridi Siciliane* (1); così la campana di NOVARA, la sera del giorno precedente alle stabilite riunioni, come pure nel medesimo giorno pria della riunione suonava per dare l'avviso a tutti della giunta che si doveva fare. Se non suonava la detta campana, sarebbero stati invalidi le deliberazioni (2).

Il campanile di NOVARA, che sorge quadrangolare accanto il Duomo, non è compito. Nell'arco della facciata sud pende la detta campana così detta del Parlamento. Col suono di essa si convocano i cittadini, quando si ha da tener Consiglio pubblico nella casa comunale.

Essendo proibito il camminare di notte con armi dopo le ore due (3) con essa campana si dava il segno alla popolazione. La detta campana ha la seguente iscrizione:

A
S. M. O. P.
FRANCISCUS LOMBARDO — JOANNES CITRARO
ANTONIUS FERRARA IURATI ANNO DNI 1693
IN QUO 11 IANNUARJ A TERREMOTIBUS
MEDIA FERE DESOLATA EST. S.
D. IOANNES BAPTISTA CITRARO ARCHIPRESBITER
ELECTUS
D. PHILIPPUS RAO LOCUMTENES ARCHIPRESB.
CHRISTUS † NOBISCUM
STATE
GAETANUS ZUMBO. M. B. (4)

---

(1) V. *Nuove Effemeridi Siciliane*, Fasc. IX, vol. III, Maggio e Giugno 1876, pag. 308 a 315,

(2) Di questa convocazione parla il *Muta* nei Comenti ai Capitoli del Re Giovanni pubblicati nel 1627.

(3) Cf. Prammatica del Vicerè D. Ferrante Conzaga del 24 dicembre 1535.

(4) Delle altre Campane della Madre Chiesa parleremo a suo luogo, *Novara Sacra*...

§ 6. — *Vallone dei Tartari.*

Dal libre del registro delle deliberazioni comunali (1) ricaviamo: « Io vi propongo un' opera, che per utilità e necessità vince tutte quelle che all' uopo potrebbero presentarsi. Il nostro paese è tagliato, nella maggior parte della sua lunghezza, dal torrente detto *Tartari*. Orribil nome, con cui i nostri maggiori lo chiamarono, forse con esso volendone significare le funeste conseguenze, di cui è causa ». Difatti è noto a ciascuno di voi, come una gran parte di cittadini, che a costa di esso abitano, ogni anno vengono affetti da febbri intermittenti, che talora prendono il carattere di perniciose. Ed i medici comunali interpellati da noi le tante volte su di ciò, ci hanno risposto doversi attribuire ai malefici miasmi, che, nei tempi estivi, lungo tal torrente, emanano.

Per verità al sopravvenir di giugno la poca acqua, che in esso corre, ristagna, ed unendosi alle immondezze, che ne agevolano la putrefazione, forma una puzzolente melma, che ne ammorba l'aria, depositandosi nei fossi e nelle pozzanghere lunghesso il corso del torrente. Aggiungerete a ciò le numerose latrine sboccanti in esso e che ne aumentano le pestifere esalazioni.

L'igiene pubblica ha reclamato sempre mai contro tale inconveniente. I passati amministratori comunali, a vista d'un bisogno sì altamente reclamato dalla pubblica salute, intrapresero a dettagli in economia la chiusura a volta di pietre del cennato torrente, il quale dalla sua

---

(1) Registro delle Deliberazioni. — Oggetto: Inchiesta di sussidio per opera di pubblica otilità, per coprirsi a volta il torrente Tartari, 14 maggio 1865.

foce e per alquanto tratto (circa canne trenta) trovasi coperto.

La strettezza finanziaria però della Comune non ha permesso il compimento di un'opera così necessaria. Or io veggo propizia e direi quasi datici dal cielo l'occasione dei sussidî, che il Governo dovrà dare ai Comuni. Ho invitato il sig. Giuseppe Cavallaro Architetto di Barcellona Pozzo di Gotto, a relazionare la spesa abbisognevole al compimento di siffatta opera.

La relazione, che porta la data 13 maggio 1863, fu presentata e previene la spesa di lire sei mila ventisei e centesimi sedici.

Adesso possiamo aggiungere che il Vallone dei Tartari è stato chiuso ed incanalato e si spera che su di esso si formi una larga, commoda e spaziosa strada, che dal quartiere *Falanga* vada alla *Badia*.

§. 7 — *Uso di portare i cadaveri. Usi nella morte.*

Dai boschi. — Due uomini mettevano il cadavere su di una scala a pioli e la portavano sulle spalle. Essi erano vestiti con due *cappucci* o *scapolari* lunghi di *arbagio* grosso e nero, che si tesseva in NOVARA. E questi *cappucci* indossavano anche che fosse nei mesi estivi.

Dal paese. — Era costume che alcuni ragazzi, o donne non poche, venissero dietro la bara del signore, del borgese, del ricco già morto. Essi portavano in mano o un piatto con dentro del fuoco, o una bragiera, nei quali mettevano continuamente dell'incenso e profumavano il cadavere, anche nella chiesa.

Usi nella morte erano che tutte le donne di casa o del vicinato dovevano mostrare una mezza disperazione, come si pratica in Oriente. Piangere, urlare, battersi la testa e il seno, strapparsi i capelli erano le azioni, che mostravano di avere cuore; non facendo tutto questo ben

di Dio, si passava per gente senza cuore. Ora però questo barbaro uso è molto modificato. Solo si osserva ancora nei contadini e in qualche famiglia di borgesi. In Oriente le persone più intime fanno come forsennate. Le esagerazioni di cotali usi nel lutto sono riprovate da Dio, così in Oriente come in occidente.

In Oriente era ed è usanza di fare pubblici lamenti e le pubbliche lodi del defunto. La corrono dalla stanza del defunto sul terrazzo della casa, le donne scarmigliate stravolte e fan sentire alla terra e al cielo il loro dolore, e compiangono la loro disgrazia, e cantano le lodi del defunto. Lo stesso praticavasi in NOVARA ed è a nostra ricordanza, che quando non lo facevano i parenti, lo praticavano le donne più intime di casa, presentandosi alla finestra e al balcone, e veramente commosse facevano sentire i tratti della più naturale eloquenza.

Pasti funerari o con duolo.—È una usanza che tuttora serbasi in tutto il territorio novarese, proveniente certo dall'Oriente, dove si mantiene costante.

Questi pasti funerari sono frugali, sobri, affettuosi, che i parenti più intimi o gli amici più cari preparano ai superstiti pei tre giorni dopo la morte.

§ 8.—*Per i danni arrecati dalla grandine si domanda l'esenzione delle tasse.*

La mattina del 27 maggio, alle ore 11 e 1/2 a. m. circa, una fitta e grossa grandine imperversando furiosamente su questi campi, distruggeva in men di mezz'ora tutti i prodotti di questo territorio. Numerose famiglie che prima si trovavano liete della speranza di un ubertoso ricolto, preparato da tanti sudori, rispettato da un mite inverno, agevolato da opportune pioggie, si videro ad un tratto precipitate in seno alla più desolante situazione. Questi fatti sono d'una verità troppo dolorosa.

Le campagne che avevano prima tutto il rigoglio d'una ricca vegetazione, presentano oggi l'aspetto d'una terra desolata dal fuoco devastatore. La grandine fu talmente grossa, impetuosa e densa che devastò ogni cosa: sperperati interamente i cereali, i vigneti distrutti, gli alberi spogliati dei frutti e spezzati nei rami, le piante d'ogni specie divorate e quasi dalla radice divelte: in men di mezz'ora il fiorente mese di maggio si è trasformato per noi nello squallido dicembre.

Per tanto flagello la miseria ci affligge non solo da oggi stesso, ma se ne soffriranno le conseguenze per parecchi anni ancora; poichè oltre alla distruzione dei prodotti già vicini alla maturazione, la grandine arrecò agli alberi tutti nei rami ed ai vigneti un altro significantissimo danno, quello cioè di spezzarli nella maggior parte, distruggendo così il germe produttore per altri anni di seguito. A vista di tanto danno e di così stringente bisogno il Consiglio delibera di presentare due petizioni una al Parlamento Italiano e l'altra al Re Vittorio Emanuele, nelle quali domanda dalla giustizia del Governo la esenzione per questa Comune della tassa fondiaria dei due quadrimestri Agosto e Dicembre 1862, e venturo anno 1863, come del pari implora dalla magnanimità del Re Vittorio Emanuele un sovvenimento per i danneggiati (1).

E fu ottenuto l'uno e l'altro.

§ 9. — *Costumi del Villaggio Fantina per la celebrazione del matrimonio.*

Finite le debite formalità prescritte dalla chiesa e non essendovi impedimento di sorta, il parroco dà il permesso al cappellano di detta chiesa di unirli in matrimonio.

---

(1) V. Registro delle Deliberazioni del Consiglio Comunale di NOVARA dell'an. 1862 e 1863, 29ª Deliberazione.

Il giorno avanti che si celebra il matrimonio si preparano nella casa ove i novelli sposi han da abitare tutti gli arnesi necessarj pella casa, s'invitano i parenti per l'accompagnamento alla chiesa, si manipolano focaccie senza lievito con rabbeschi, di forma rotonda della dimensione di varie maniere. Si mettono in ordine i cibi pel pranzo pella dimane, il quale a seconda delle proprie facoltà finanziarie sarà disposto. Esso consiste in pasta e carne con cacio, ed ove le famiglie sono facoltose aggiungono oltre alla pasta comprata, di quella manipolata in casa, che serve di secondo piatto, senza levare l'acqua dove essa è stata cotta, che poscia divenuta condensa, sarà pure divisa ai commensali.

Intanto alle ore vespertine riuniti gl'invitati alla casa della novella sposa, si fa mossa per la casa del futuro sposo per fare il letto nuziale. Precede l'accompagnamento il suono della piva, sieguon l'uno dopo l'altro le donne vestito secondo il proprio costume decente, ed a seconda della stagione, aggiungono al corpetto dei mazzolini di fiori, con in testa un canestro con dentro cereali, uova, salviette, filo etc. e focaccie rabbescati senza lievito per farne un dono. Sieguono in'ultimo i parenti della sposa portando seco la dote, cioè, la biancheria e la cassa per riporla dentro, non facendo unica eccezione alla distanza che s'interpone da una delle due abitazioni.

Arrivati alla casa ove dimorare dovranno gli sposi e deposti i canestri ed altro, cede il suono della piva.

Frattanto i più versati nel fare il letto, presa la veste o la fodera, la riempiscono di paglia, che a bella posta è stata preparata altri ne mettono in sesto i cavalletti e le tavole per letto, ed essendo tutto lesto, pongono il materasso sulle tavole, ne mettono le lenzuola, i guanciali, le coperture ed indi ognuna di quelle che di sopra è cenno che portavano i regali li depongono sul letto, facendo mille auguri. Le focaccie rabbescate si collocano

d'intorno alla somità del letto, la biancheria parte sul letto e parte nella cassa. Terminata questa cerimonia, si prepara la colezione che consiste in pane e cacio per tutti gl'invitati.

Appena alzati dalla tavola, incomincia il suono della piva ed incomincia la danza, e ballando sino a notte avanzata si conchiude col canto di canzone amorose.

L'indomani di buon mattino convenuti uomini e donne alle rispettive case degli sposi e preceduti sempre dal suono della piva si uniscono tutte e due le partite ad un punto determinato precedentemente. Arrivati alla sponda del torrente alla di cui parte superiore sta la chiesa, si fermano, ed addobbatesi le vestimenta rispettive, parte per la chiesa lo sposo, vestito con abiti di lana, berretta bianca o turchina, fazzoletto rosso alla cintola e fiori al corpetto precedendolo il suono della piva, lô sieguono indi gli uomini invitati, vestiti quasi consimili allo sposo; ma questi il primo per distinzione. Arrivato alla porta della chiesa il popolo l'attende, ove trovato il sagrista (e questi anco contadino) con la secchia dell'aqua benedetta gliela offre a tutti, entrati in chiesa cede il suono della piva ed il suonatore si sta fermo innanzi la soglia di detta chiesa. Lo sposo si presenta al cappellano il quale ascolta la confessione dello stesso, fra questo mentre in sagrestia gli uomini che accompagnarono lo sposo si forniscono della rispettiva torcia di cera che a spese proprie ne pagano il consumo.

Finita la confessione dello sposo, alzatosi dai piedi del cappellano, si porta avanti la porta della chiesa e lì sta fermo; il suonatore della piva scende alla sponda del torrente ove si trova la sposa col seguito delle donne che vestiti alla festiva, e se la stagione lo permette, con fiori e mazzolini di odorifere piante al petto ed alla cintola. Fa capo di nuovo il suonatore della piva, a questi dap-

prima siegue una zitella con un canestro in testa, con dentro una focaccia rabbescata o pure semplice, un pochino di dolci e cacio per farne complimento al sagrista, indi la novella sposa accompagnata dalla madre o zia di essa, poscia tutte le altre donne parenti ed amici invitati. Arrivati alla porta della chiesa, il sagrista porgendo la secchia coll'acqua benedetta allo sposo, questi gliene offre alla sposa, poscia, il padre, la madre o lo zio e la zia insomma chi ne è stato il custode della sposa proferisce queste parole: *Sia cunsinata, pri dui mill'anni pria mi travagliati ed assai mi vi gauditi.* E la dà allo sposo che, uniti ambo spalla a spalla, si presentano a piè dell'altare, mentre il sagrista si riceve dalla zitella il canestro col dono.

Il cappellano intanto si porta al confessionale, la novella sposa fa la sua confessione, quale terminata ritorna all'altare ove lo sposo sta genuflesso. Il cappellano ritornato in sagrestia e vestito dei sacri paramenti, si procede alla celebrazione del matrimonio ecclesiastico. Precedono il cappellano, gli uomini che di sopra è cenno, con le torcie di cera accese processionalmente, indi il sagrista ed in fine il cappellano. Giunti all'altare gli uomini colle torce fan corona agli sposi od al cappellano il quale ricevuto il consenso di ambo i contraenti li unisce in matrimonio. Finita la cerimonia del ricevuto consenso e tutti al posto medesimo ginocchioni s'incomincia la messa ed appena il Sacerdote finisce l'introito, si smorzano le torcie le quali si accendono di nuovo alla comunione degli sposi ed indi si smorzano nuovamente.

Terminata la benedizione nuziale e la messa e ritornato in sagrestia il cappellano, svestito dai sacri vestimenta, gli sposi stanno ginocchioni all'altare e non si partano se non quando il cappellano esce dalla sagrestia e dietro questi seguono gli sposi che appena dati alquanti passi nella chiesa, coloro che l'accompagnano gli gettano de-

naro, dolci, ceci etc. fino al di fuori della chiesa. I parenti degli sposi fanno invito al Cappellano di intervenire a casa, e questi generalmente si rifiuta di andarvi. Intanto il suono della piva precede tutti che sieguono dopo sino alla casa. Appena arrivati e baciata la mano ai genitori gli sposi, si mette ordine al pranzo ché come al principio dicemmo consiste in pasta comprata, detta manipolata in casa e condensata e carne, secondo le proprie finanze ma la prima indispensabile. Pel numero degl'invitati non essendo bastante la tavola pel pranzo, siedono chi su d'una cassa chi su d'uno scanno di sferza, altri per terra, taluno all'impiedi e tutto con scodelle e piatti mangiano la rispettiva porzione.

Finito il pranzo si dà principio alla danza col suono della piva il quale dura sino a notte avanzata, e chi danza colla sposa novella deve farle un regalo, siano denari, anello, fazzoletti e simili. Quale finita, se ne vanno a casa loro.

Ecco il rito del matrimonio fantinese.

§ 10.—*Rapporto dei fatti ivi successi in settembre 1862*

Il giorno 2 settembre 1862 dopo una marcia di 24 ore si arrivava digiuni ed assetati nel villaggio Fantina dove si fece alto per rifocillarsi, e prendere qualche ristoro.

La marcia era diretta verso Novara distante circa 3 miglia da Fantina, lo scopo si era di consegnare le armi in mano dell'autorità municipale di quel paese, e poter somministrare qualche somma ai soldati per potere ritornare a casa. Fatto alto a Fantina mandai a Novara per conoscere se vi era truppa regia e per avere un poco di pane da comperarsi con tre scudi, che solo mi rimanevano in tasca.

Erano le ore 23 quando fui informato che a Tripi di-

stante circa 8 miglia da Fantina vi era un battaglione di truppa; fu allora che pigliai le debite precauzioni.

Traversando il piccolissimo villaggio salii su di una posizione dove formava una pianura coverta di Oliveto e dove non si poteva salire che da una sola ed angustissima via.

Visitata l'estremità di quell'altura vidi con piacere che dapertutto era inaccessibile, quindi feci piazzare gli avamposti ai bersaglieri disertori, ed ordinai che tutti i volontari mano mano che si rifocillavano salissero nella descritta posizione, ed a tanto energicamente m'impegnai poichè prevedevo che la notte la truppa di Tripi doveva venire a molestarci; feci perciò discendere diversi uffiziali per raccorre tutti gli individui che restavano nel basso alla fiumara e farli montare lassù, ciò che in fatti si eseguiva.

Suonava già l'ave quando da un appello sommario ebbi luogo a conoscere che mancavano circa 50 uomini: diedi gli ordini opportuni per farli riunire alla colonna ma fu inutile, perchè d'essi porzione si erano adagiati nelle casupole dei contadini, e porzione si erano gettati sulla sabbia della fiumara, impossibilitati, o nolenti a muoversi.

Frattanto arrivava l'espresso mandato a Novara avvisandomi che là non vi era truppa, e portandomi il pane, che divisi come meglio potei.

Erano le ore due di notte quando giungeva a Fantina il battaglione del 47° fanteria comandato dal maggiore De Villata, che trovavasi a Tripi.

Questo battaglione composto in massima parte dal disciolto esercito borbonico essendo avvertito che colà erano dei garibaldini quasi fossero briganti, assalirono il piccolo villaggio col grido di *Savoia a Garibaldi*, e credendo di espugnare una fortezza mettone a sacco quelle poche case, che vi erano rubando quel tanto che i con-

tadini si aveano, e da Croati strappano s'nanco le orecchine fracassando le orecchie delle povere donne, ed una che ebbe a lamentarsi di tanto si buscò un calcio di fucile che le ruppe la testa.

Terminato questo primo atto di eroismo trascinavano arrestati i garibaldini, che trovavano dentro e li portavano giù alla fiumara, ove il resto dei valorosi aveano appuntato le baionette al collo degli altri volontarii, che trovarono distesi a terra che dormivano, dicendo loro *al 60 tu. ed al 62 noi.*

Dopo avere riuniti tutti assieme gli individui fatti prigionieri, il maggiore ordinava che se vi fossero disertori passassero a fronte; e siccome da me si aveano avuto il consiglio, che la prima volta che ci saremmo incontrati con qualche battaglione di truppa volontariamente si costituissero al capo di essa, così si presentarono 4 dichiarandosi disertori, al che il maggiore senza adempiere nemmeno alla forma di un consiglio di guerra, ordinò che venissero fucilati, locchè si eseguiva nel mentre che altri tre se ne presentavano, e che subivano l' istessa sorte.

Uno di essi per nome Bianchi sergente emigrato Romano domandava per grazia di potere scrivere pria due righe a sua madre, che era stata l'oggetto della sua tenerezza, ma questo gli fu vietato.

Eseguita la fucilazione di detti individui i cadaveri venivano svestiti perchè secondo l'intenzione di De Villata doveano bruciarsi; allora si vedeva che il Bianchi era rimasto vivo con un braccio fracassato; avvertito di ciò il maggiore ordinò che si finisse con alquante fucilate, locchè venne eseguito.

Compiuto quest'atto vandalico il De Villata, e depredate tutte le case dei villici, il battaglione si allontanava in marcia verso Novara.

Subitochè io intesi la scarica non poteva credere che

tanto eccidio si commettesse, ma piuttosto immaginai che la truppa facesse ciò perchè noi rispondessimo, e così poter vedere la posizione che occupavamo, quando io all'incontro ordinavo il massimo silenzio.

In quel momento, se qualcuno dei miei volontarii avesse potuto scappare e venire lassù per avvertirmi del fatto, allora non avrei potuto trattenere il furore dei compagni, e certo il De Villata avrebbe pagato col suo sangue il tributo sopra i martiri da lui resi cadaveri.

La storia registrerà con orrore che questi poveri disgraziati, mossi dall'idea di aggiungere una gemma dippiù alla corona d'Italia, dovettero cadere assassinati dalle palle francesi vibrate da croati italiani.

Lo scopo di esistere il corpo di volontari da me comandato, forte di 3 battaglioni, era terminato dopo il luttuoso caso d'Aspromonte ed io volevo evitare qualunque scontro con la truppa per non divenire fratricida, ed in effetto mi dirigevo a Novara per iscioglière il corpo e consegnare a quel Sindaco le armi.

Il maggiore De Villata avea l'ordine di circondare e disarmare questo corpo di volontari e non di fucilare.

Il maggiore De Villata eseguito il nero eccidio, invece di notte tempo, se la dava a gambe perchè la luce del giorno non lo sorprendesse nell'istesso luogo dove aveva consumato l'assassinio.

Egli non diede la caccia a questa colonna, egli non aspettò il giorno per vedere la posizione che essa occupava per fare il suo dovere; ma invece coll'animo compreso dall'orrore e dal timore fuggiva nell'ombra della notte.

Fatto giorno ed avute le notizie circostanziate dell'eccidio successo, l'indignazione in tutti i volontari fu tale da farmi disperare lo scioglimento del corpo, che sia da 2 giorni avevo impreso a trattare e per come il 1 settembre si era rimasti col maggiore comandante il bat-

taglione del 64 fanteria a Mandanice per mezzo del signor Maggiore Antonio Bosco Pisani, il quale si portava direttamente a Novara dopo la conferenza avuta col sudetto comandante.

L'imprudenza del De Villata avea suscitata già la guerra civile e non poca fatica dovetti durare per persuadere i componenti la colonna a deporre le armi, locchè eseguito scrissi lettera al signor Sindaco di Novara per mandare a ritirarsi le armi in parola, non che diressi al De Villata l'indomani lettera compreso di quel giusto risentimento che dovea sentire un cuore veramente italiano.

Il già com. la colonna dei volontari
Colonnello C. TRASSELLI

Catania 4 settembre 1862

Signor Maggiore,

È mio obbligo complimentare la S. V. Illustrissima pel modo come diresse il valoroso attacco la sera del 2 corrente a Fantina contro i garibaldini da me comandati.

Siccome a dir vostro la disfatta dei miei fu completa poichè faceste un numero di prigionieri, ne fucilaste 7 per come voi dite eroicamente dopo presi, ed il resto dispersi e sciolti, potete a buon diritto vantarvi della vittoria.

Or siccome la vostra vittoria, e la loro disfatta dipendeva unicamente da me, tocca a me solo interrogarvi.

Miserabile, che siete, credevate con tutta la bonomia possibile, che con i vostri *Croati* come voi, potevate vincere disperdere, arrestare e fucilare, mentre la mia forza era composta di 800 individui tutti risoluti, e col magnetismo trasfuso in essi dal loro capo, con una posizione presa, e nel cuor della notte?

Se io non ero italiano, e non avessi avuto ad orrore

lo sparger sangue italiano, credetelo signore sul mio onore, voi non esisterete più coll'ultimo soldato, che comandavate. E se io sapevo che soldati italiani potevano versare sangue d'italiani, che abbandonando sostanze e famiglie, mettendo in non cale la loro vita si battono sotto la stessa bandiera, e per la stessa causa, e più saccheggiare per come avete fatto, a quest'ora avrei dato al mondo intero spettacolo d'esempio dovuto contro *Croati* come voi, e non italiani.

Sappiate or dunque, che in 27 giorni, che io diressi la mia colonna, ebbi il piacere di regolarmi in modo, che adempii sempre le istruzioni datemi dal *primo cittadino Garibaldi*, e che voi soli da non italiani osate maltrattare. Le parole contennte in quelle istruzioni sono le seguenti:

5. Il nostro programma è sempre lo stesso: *Italia, e Vittorio Emanuele.*

6. Procurate di evitare, quanto è possibile ogni collisione colle truppe, o colla forza pubblica.

8. Trattare con ogni riguardo le popolazioni per ottenere l'affetto, e l'aderenza alla causa nazionale, che propugniamo.

Queste parole degne del generale Garibaldi sono state da me scrupolosamente, ed hai troppo dolorosamente eseguite.

Io evitai sempre l'incontro colle truppe, non abusai mai della mia forza, rispettai sempre i carabinieri che incontrava, e che potevo per lo meno disarmare, ma perchè farlo? Non erano essi sudditi dell'istesso re, che io a prezzo del mio sangue influii ad eliggere, non erano essi anco italiani? Rispettai sempre le popolazioni, e nessun paese potè mai lagnarsi di me o di qualche mio soldato.

L'idea sola che io avessi potuto uccidere un mio fratello, è quella che mi ha fatto orrore; è per tanto, che

io non ho voluto sostenere l'attacco non solo ma nemmeno impegnarlo, di ciò ne avete avuto la prova voi, ed il vostro collega del 64 a Mandanice, che a tutti e due avrei potuto bastonarvi, e bruciarvi il pelo con i vostri soldati; ma io mi vanto di essere italiano come disprezzo voi perchè siete *tedesco*.

Voi abusaste contro gl'inermi, voi ordinaste il sacco ai vostri soldati nel villaggio Fantina, ed essi hanno tutto depredato di quanto si aveano nelle loro case quei villici, servendovi della vile menzogna che l'oro, e gli oggetti dai vostri infamemente posseduti li aveano comperati dai garibaldini; voi dovreste esser chiamato in giudizio, ed io potrei portarvi per testimonii della vostra infamia i martiri stessi dell'abuso dei vostri Croati.

Il soldato volontario non è un ladro per come voi spargeste la voce, anco i borbonici osarono chiamare predoni, Garibaldi ed i suoi volontari nel mentre essi compivano il gran riscatto di 11 milioni di uomini ed univano al regno, che fecero grande, questa bella parte d'Italia. Il ladro ruba, ed a man salva ed è vile, il volontario espone la sua vita per un'azione generosa, quindi non è vile, e non può essere un ladro, voi rubate, devastate, saccheggiate, e ciò sotto la tutela della legge, eppure disgraziatamente vi nomate italiani. Niegatemi tanto che vi darò la pruova chiara che mentite.

Voi faceste tirare su fratelli vostri, che non vi opponevano alcuna resistenza, voi osaste dileggiare gente che per il solo principio dell'unità italiana rispettando la vostra legge, ed il vostro re correva con lieta gioia ad incontrar la morte, ma essi speravano aver morte, o darla, dai o ai nemici della patria, non dai suoi o ai suo fratelli.

Signore, con tutta la lealtà dell'animo mio dopo il vostro operato io vi dichiaro vile, e non italiano, e sappiate, che la prima volta, che avrò il bene d'incontrarvi,

avrò il coraggio di lacevarvi quella divisa che voi avete infamata, e che sola è degna di portarsi da soldato italiano.

CARLO TRASSELLI

Al Signor
Sig. Maggiore *De Villata,*
Del 47° regg. fanteria

***

Fantina 2 settembre 1862.

Signore,

Ho tenuto sinora in piedi il Reggimento da me comandato sperando aver notizie ulteriori del generale Garibaldi da cui mi ebbi affidato questo corpo. — Sicuro oggi della sorte, che ha toccato al primo cittadino italiano, nel mentre deploro la pagina d'infamia che ha segnato nella storia l'armata Italiana, non volendo essere complice degli assassini commessi da soldati italiani contro fratelli italiani non ho voluto tirare un colpo e ne ho dato pruova a Mandanice, che poteva bruciare tutti i soldati che ivi salivano; ma io stimai essere agire d'Italiano corrispondere con generosità a chi d'Italiano ha solo il nome.

Io m'inchino come disse Garibaldi alla maestà di Vittorio Emanuele re eletto, ma non posso approvare le azioni di un Governo, che di nome italiano, soffre poi il giogo di un despota straniero. Ho creduto quindi regolare sciogliere la colonna non essendo uso, che a battermi contro i miei nemici non contro i miei fratelli.

Volevo ieri venire in cotesta per consegnarle n. 600 fucili, che mi avevo, ma l'imprudenza di colui che conduceva i soldati, che oggi sono costà, fece sì che io non potei finalizzare il mio intento.

Possa persuadersi almeno costui che le prodezze com-

messe questa notte con i bravi suoi napolitani figli di Tedeschi, non avrebbe potuto assolutamente ed infamemente praticarle, se io fossi stato un *croato* simile a lui.

Spero più tardi riunire più in là degli altri fucili e consegnarli al primo paese, che toccherò. Intanto può assicurare il Governo del re, che essendo stato sin d'allora rette per come lo sono le mie intenzioni disapprovando quanto lui opera in questo modo, ho sciolto interamente la colonna.

Con stima.

Mi creda

Il Colonnello Comandante

CARLO TRASSELLI

Confronta coll'originale presso me esistente e scritto in lapis.—Il Sindaco: *G. Bertolami.*

***

Provincia di Messina — Circondario Castroreale — Comune di Novara — Noi — Qui sotroscritti componenti la Giunta Municipale di Novara, certifichiamo qualmente oggi stesso all'1 p. m. il signor Antonio Bosco Pisani si è presentato all'aiutante maggiore del 47 reggimento di Linea S. M. V. E. II per metterlo a conoscenza dell'abboccamento avuto ieri in Mandanice col maggiore comandante il 64° e trovar modo nello stesso tempo che si effettuisse lo scioglimento volontario del reggimento Trasselli nel modo più decoroso, e rassicurante allo stesso tempo pei volontari componenti il suddetto corpo.

In questo frattempo giunse una lettera del sig. Trasselli, che annunziava essersi già effettuito lo scioglimento del corpo in parola, sicchè il signor Pisani sebbene ansioso di raggiungere i suoi compagni onde renderli avvisati del risultato dell'abboccamento, non sapendo dove rin-

venirli perchè corsa voce di essersi tutti avviati alle loro case in abito borghese, si determinò prendere la volta di Palermo.

Novara 3 settembre 1862.

La giunta Municipale

C. BERTOLAMI, *Sindaco*—G. STANCANELLI TOMARÒHIO, *Assessore* — ANDREA STANCANELLI, *Assessore*— ANT. ANSELMO, *Segr. Comunale.*

§ 11. — *Fondachelli* (1).

Fondachelli è diviso in quattordici gruppi di case, gli uni distanti dagli altri or da uno or da più miglia. Questi gruppi in punti alpestri, composti da case terrane, da casupole e da capanne, mostrano ad evidenza che quel popolo è eminentemente agricolo, ed è formato, tranne pochissime e sparute eccezioni, da contadini, da bifolchi e da pastori.

---

(1) Il nome di questo sotto comune viene da certi piccoli *fondachi* che furono stabiliti sotto l'imperatore Federico, dove residevano i *fondachieri*, che erano i soprastanti ai fondachi nuovi, ove riponeasi il sale, l'acciaio, il rame, il ferro e le altre merci, le quali, pagata pria la gabella, poteano poscia esporsi alla vendita. (Lib. I. Costit. Tit. 89, pag. 90. 91, riportato dal Gregorio, Considerazioni etc. Lib. III, Cap. VI, pag. 113, nota N. 7).

Il villaggio Fondachelli era detto altrimenti *Cannidi*, dalla quantità di canne che vi si alimentavano. ma il suo vero nome è sempre quello di *Fondachelli*, che viene da fondaco. Infatti ne esisteva uno, ora seppellito dal torrente, che aveva la seguente iscrizione: *Hoc equile ob diluvium ex inferiori in hoc loco factum fuit 1761.*

La maggior parte di questi gruppi, cioè i quartieri Sant'Antonio, Raccuja, Serro Umano, Rubino, Nunziata, Pagliarazzo, Evangelisti, Serro Monaca e Martino sono al di quà del torrente e devono tragittarlo quando dovranno recarsi al quartiere cosi detto della Chiesa, ove si pretenderebbe l'impianto della sede comunale.

I due quartieri Pietra Grossa e Russo Piliere sono anche divisi da un braccio di torrente dal quartiere della Chiesa.

Nel 1861 alcuni individui di Fondachelli, che presero nome di procuratori del popolo, chiesero in quel villaggio la istallazione di un giudice conciliatore. Il Prefetto della Provincia di Messina commise la istruzione al Sig. Procuratore Generale. Questi, a meglio conoscere la topografia dei luoghi e delle circostanze di fatto, ordinò la elevazione della pianta di Fondachelli, vide che la circostanza del torrente non era quale veniva asserita dai procuratori del popolo; ed il Procuratore Generale ed il Prefetto, sì per la posizione del luoghi, che per le circostanze economiche e commerciali e per la mancanza del personale e delle rendite, respinsero l'assurda pretesa del conciliatore (1).

La popolazione di Fondachelli nel 1863 era di 1433 anime.

Gli abitanti di questo sotto comune esercitano il loro culto in unica chiesa, la quale, per lo accrescimento incredibile del laterale grosso torrente (1863) stava per essere sepolta, come avvenne in seguito dalle arene. L'alluvione dello scorso autunno ha allagato il pavimento della chiesa e sepolto per metà alcune case laterali. La Comune di NOVARA varie volte ha sussidiato

(1) Cf. Registro delle deliberazioni del Consiglio Comunale di Novara. Seduta del 20 Maggio 1863.

con molte somme, onde si argini in parte il torrente in parola; ma chi si affaccia sul luogo, vede bene che le più solide opere di muri di difesa non varrebbero nemmeno a prolungare l'agonia di detta chiesa per altri due anni. Se questa sparisse sotto le acque e le arene impetuose del torrente, gli abitanti del villaggio rimarrebbero privi del culto e dei sacramenti.

Gli stessi abitanti, animati da zelo lodevole, perchè non vada via l'altare del Signore, si sono accinti a raccogliere dei materiali nel sito, ove intendono fabbricare la novella chiesa, sito eminente e lontano da ogni pericolo; ma ad onta dei vivi sforzi, essendo una misera classe di proletari, non giungeranno neanco in un secolo al loro scopo.

Ora sono riusciti a formarsi una specie di chiesa ed hanno un cappellano permanente e non sono privi del servizio religioso.

§ 12.—*San Basilio. Usi e costumi.*

In NOVARA esiste un sobborgo denominato San Basilio. Questi era un Santo del tutto greco e protettore delle Colonie Greche.

In Mezzoiuso di Sicilia e in altri paesi, dove si trovano le solite colonie greche o albanesi, si trova sempre la contrada, il quartiere, o il sobborgo detto San Basilio. In alcuni paesi è il Santo protettore del villaggio o il titolare della Chiesa.

Essendo egli un Santo greco ed essendo uso costante delle colonie greche, che dove andavano portavano seco loro i Santi loro protettori, ci sembra che questo fatto sia bene un argomento induttivo, che NOVARA sia stata fondata all'epoca delle colonie greche, come dicemmo a suo luogo e come attesta il La Monaca. Il villaggio di *San Basilio* in quel di NOVARA, dove le forme del ve-

stire e la forma fonetica del linguaggio parlato si avvicina molto al greco, ci presta una prova evidente che all'invasione dei Seraceni, fissando il loro quartiere alle falde della Rocca Salvateste, i greci furono costretti a ritirarsi nel quartiere detto di San Basilio, portando secoloro il Santo protettore e collocandolo poscia nella Chiesa della Badia Vecchia, e dando il nome del Santo al quartiere da essi scelto ad abitare.

La fibula era ignota alla Babilonide, in Assiria e in Egitto; ma è stata comune in Europa. Or dal trovarsi o no in Oriente, o in Occidente un fermaglio, o un uncinetto, per sostenere le vesti alla cintola, non potrebbe cavarsi che una nuova teoria sulle origini delle civiltà. L'*Undset*, dopo la scoperta delle due fibule nelle tombe arcaiche di Micene (1), dichiarò doversi trovare la sede di origine della fibula in qualche luogo delle isole greche.

La fibula, o cinto di cuoio, di cui parliamo, è la seguente. È larga più di dieci centimetri, che stringe i lombi ad un tempo delle donne e degli uomini, or ancora soltanto degli uomini. È terminata con una fibula fusa di rame o di acciaio, larga quanto la cinta, lunga a quadrato, che s'incrocia sull'addome. La cingono tutti gli uomini della borgata di San Basilio, meno e raramente gli uomini delle altre borgate, abitate tutte da contadini, borgesi, massari. Gli Orientali e gli Ebrei segnatamente la chiamavano col nome comune di *Zunnar*.

Questa che troviamo in *San Basilio* non si può met-

---

(1) Undset, *Zeitschr. f. Ethn.* 1890, pag. 141.

Cf. sulla presente quistione la Recensione dell'articolo del Dott: Moris Hoernes, *Eine Bronze-fibal einfachster Torm von Glasina in Bosnien*, fatta dal ch. Dott. G. A. Cutini, nel *Bullettino di patont.* ital. – Ann. XVII, n. 11 e 12, 1891, citato dalla *Civiltà Cattolica*.

tere in dubbio, che sia di tipo orientale. Noi crediamo che la quistione delle fibule micene areniche sia connessa con la quistione etnografica, la quale non può sciogliersi, se non si ricorre all'Asia Minore ed agli Hethei-Pelasgi (1).

CAPO VII.

Ufficiali Pubblici nel Municipio di Novara.

§ 1.—*Nota dei Notari defunti e loro scritture esistenti in Novara.*

1. Notaro Paolo Blandi, incominciò 4 aprile 1519.

2. Not. Paolo di Carlo, incominciò l'anno 1518 e 1559 per tutto ed insino l'anno 5. Indiz. 1591 e 1592.

3. Not. Nicolò Lombardo, incominciò l'anno 5. Ind. 1576 e 1577, per tutto, ed insino l'anno 9 Ind. 1595 e 1596.

4. Not. Pietro Paulo Paratore, incominciò l'anno prima Ind. 1577 e 1588 per tutto, ed insino l'anno 9 Ind. 1610 e 1611.

5. Not. Antonio di Salvo, incominciò l'anno 8. Ind. 1594 e 1595 per tutto ed insino l'anno prima Indizione 1602 e 1603.

6. Not. Ottavio Paretore, incominciò l'anno 12. Ind. 1598 e 1599 per tutto ed insino l'anno 5. Indiz. 1621 e 1622.

7. Not. Mariano Lombardo, incominciò l'anno 12. Ind. 1598 e 1599 per tutto ed insino l'anno 8. Indiz. 1609 e 1610.

---

(1) Cf. lo studio del P. De Cara sugli *Nittim* o *Hethei*, pubblicato nella *Civiltà Cattolica*, An. 44, Ser. XV, vol. 4, pag. 174 e seg.

8. Not. Baldassare Calcagno incominciò l'anno 7. Ind. 1604, 1605 per tutto ed insino l'anno X, Indid. 1646 e 1647.

9. Not. Vincenzo Flandina, incominciò l'anno 8. Ind. 1609 e 1610 per tutto ed insino l'anno 14. Ind. 1630 e 1631.

10. Not. Prospero Romeo dell'anno 8. Indiz. 1625 e 1626, per tutto ed insino l'anno 2. Ind. 1658 e 1659.

11. Not. Mercurio Puglisi, incominciò l'anno 7. Ind. 1623 e 1624, per tutto ed insino l'anno prima Indiz. 1662 e 1663.

12. Not. Francesco Marescalco, incominciò l'anno 14 Ind. 1615 e 1616 per tutto ed insino l'anno 6. Indiz. 1652 e 1653.

13. Not. Giambattista Flandina XI. Ind. 1643 e 1644, incominciò per tutto ed insino l'anno 3. Indiz. 1679 e 1680.

14. Not. Vincenzo Russo, incominciò l'anno X. Ind. 1689 e 1687 per tutto ed insino l'anno 13. Ind. 1689 e 1690.

15. Not. Mariano Sofia, incominciò l'anno X. Indiz. 1661 e 1662 per tutto ed insino l'anno X. Ind. 1686 e 1687.

16. Not. Stefano Citroro, incominciò dall'anno XV. Ind. 1662 e l'istesso anno prima Ind. 1662 ne morì.

17. Not. Ugone Puglisi, incominciò l'anno 8. Indiz. 1669 e 1670 per tutto ed insino l'anno 13. Ind. 1689 e 1690.

18. Not. Giacomo Giamboi, incominciò l'anno 3. Ind. 1665 e 1666 per tutto ed insino l'anno prima Ind. 1667 e 1668.

19. Not. Pietro Rao, incominciò l'anno 12. Ind. 1673 e 1674 per tutto, ed insino l'anno 14. Ind. 1675-1676.

20. Not. Francesco Puglisi, incominciò dall'anno 12. Ind. 1703 e 1704 per tutto ed insino l'anno X. Indiz. 1716 e 1717.

21. Not. Nunzio di Natale, incominciò l'anno 5. Ind. 1711 e 1712 per tutto ed insino l'anno 9. Ind. 1715, 1716.

22. Not. Giuseppe Pagano, incominciò l'anno 7. Ind. 1698 e 1699 per tutto ed insino l'anno 12. Ind. 1703 e 1704.

23. Not. Mario Bucolo, incominciò l'anno 1688 per tutto ed insino l'anno 1718 e 1719.

24. Not. Francesco Bucolo, incominciò l'anno 1720 per tutto ed insino l'anno 1756 e 1757.

25. Not. Pietro Paruta, incominciò l'anno 1716 per insino l'anno 1742.

26. Not. D. Sebastiano Amendolia, incominciò l'anno 1722.

27. Not. Giambattista Rao, incominciò l'anno 1701, per insino 1720.

28. Not. Carmino di Todaro, incominciò l'anno 1687, per insino 1707.

29. Not. Damiano Todaro incominciò l'anno 1737 per insino al 1747.

30. Not. Eustachio Calabrese, incominciò l'anno 1732 al 31 Agosto 1780 (1).

31. Not. Filippo Rao, incominciò l'anno 1737 per insino il 1767.

---

(1) Negli atti di questo notaro trovasi il testamento (1767) di Don Mario Sofia, nel quale lascia dei beni per erigere e fabbricare una cappella, per collocarvi la statua di Maria Assunta, che allora stava nel coro. Si ricava ancora da questo testamento che il testatore lasciava il suo argento per costruire una lampada, che doveva stare innanzi la nuova cappella dell'Assunta. Tutta la spesa della detta statua fu sostenuta dallo stesso D. Mario Sofia; ma da questo testamento non si ricava il nome dell'autore.

32. Not. Paulo Puglisi, incominciò l'anno 1747 per insino 26 novembre 1794 (1).

33. Not. Carmelo Borgesi, incomincio l'an. 1769 per insino 20 Ottobre 1800.

34. Not. Giuseppe Campo, incominciò l'anno 1769 per insino al 6 Marzo 1821.

35. Not. Carlo Rao dal 10 dicembre 1773 al 30 Agosto 1820.

36. Not. Pasquale Puglisi dal 29 Settembre 1780 al 23 Dic. 1834.

37. Not. Dionisio Lombardo dal 4 Giugno 1795 a 17 Agosto 1845.

38. Not. Antonino Borghese, 13 Aprile 1801 al 22 Febbraio 1851.

39. Not. Pietro Campo dal 16 Maggio 1836 al 7 Novembre 1869.

40. Not. Mariano Ferrara 14 Maggio 1844 al 4 Settembre 1851.

41. Not. Giuseppe Maimone.

42. Not. Mario Lombardo (2).

43. Not. Francesco Ferrara (3).

44. Not. Giovanni Campione.

45. Not. Antonio Caliri.

---

(1) Nel testamento di questo notaro (5 Novembre 1794) si legge: « Voglio che il mio corpo fatto cadavere, sia seppellito nella Venerabile Madre Chiesa, non ostante che si trovasse in fabbrica, vicino la porta maggiore, dove fu seppellito il Rev. Arciprete D. Antonio Salvo ». E lasciò onze 70 per fare il baldachino, uguale ai paramenti che possedeva la Chiesa. Questo testamento fu depositato negli atti del notaro Carlo Rao.

(2) Presso questo notaio (1629) *Nicola Antonio Borgisi* lascia otto rotoli di olio per accendere una lampada presso l'altare della Madonna.

(3) Dalle scritture di questo notaro ricavasi che *Angelo*

§ 2. — *Fatti speciali di altri Notari e documenti.*

Il notaro Luigi Pagano di Tripi è incarcerato per eccessi e si rimette l'esame delle quistioni che lo riguardano al collegio dei Notari. Si accusava di aver tolto alcune minute al bastardello del notaro Giambattista Frandina e averle collocato in quelle del notaio Vincenzo del Medico con variazione di anni. Nell'esame fatto si ricava che autore fu il notaro Risicato di NOVARA e ad istanza del Notaro Paruta si domanda la punizione. Vedi documento *A*.

Questa quistione si rimette alla Gran Corte, perchè deliberi sulla causa di Marcantonio Risicato, annessa e connessa con quella di Luigi Pagano, come ricavasi dal documento *B*.

Si domanda la carcerazione del notaro Carmelo di Todaro per alcune mancanze fatte. Ma questi aveva un parente alto locato e sfuggiva alla pena, appropriandosi per giunta alcuni depositi. E per ciò s'invita il Capitano di Pozzo di Gotto a catturarlo e sottoporlo a processo. Documento *C*.

Non ha luogo la domanda del notaro D. Carmelo Borghese, che vuole essere ristorato dagli interessi patiti per l'ingiusto arresto, che suppone sia stato per ordine del Ministro Gemelli di Messina. Si legga l'intero documento *D*.

Don Giambattista Sofia domandava l'originale copia di dare e di avere riguardante lui e D. Giovanni Bertolami,

---

Gabbino lega onze dodici alla Comunia dei preti per messe, giusta atto del 25 giugno 1508. Da un altro atto (1509) si vede che *Matteo Burgisi* dona alla Chiesa Madre alcune piante di olive, il cui olio deve servire per illuminare ogni sabato la cappella della Madonna.

residente presso il notaro Borghese, per presentarla al Tribunale. Si ordina gli si rilasci l'originale, rimanendo negli atti del notaio una copia confrontante coll'originale (1).

A

Per notaro D. Luigi Pagano: incarcerato.

Marzo 23 del 1721.—Essendo stato messo prigione in queste carceri della Vicaria D. Luigi Pagano di Tripi per li suoi eccessi, e frastornando il godimento dell'indulto che pretendea per ordine di V. E. diretto al Pres. della G. C. D.n Domenico d'Amico, imposi al collegio dei notari di far l'esame e dar la sua relazione in quanto lui ultimamente commesse in haver tolto dalle minute e bastardello del quondam notaro Giov. Battista Flandina un contratto, con trasportarlo nelle minute et alfabeto di notaro Vincentio del medico cognome con variazione dell'anni; et havendosi formato dal inserto collegio l'annessa relazione, per la quale si riconosce la falsità del notaro commessa, la porgo riverentemente a' mano dell'E. V. e perchè l'autore di questo eccesso, dall'istanza fatta da notaro Pietro Paruta in potere di cui erano li cennati libri de' notari di Flandina e da quanto si è riconosciuto fu D. Marc'Antonio Risicato habitatore della terra della NOHARA: Più dico che l'E. V. si compiaccia dar ordine per biglietto di sua segreteria, che V. E. si compiacerà far consegnare al notaro Pietro Paruta ch'è parte istante, al capitan di Pozzo di gotto nico'ò Miano e Herrentino, che si porti con tutta segretezza in quella

---

(1) 12 Luglio 1818.—Grande Archivio. Protonotaro del Regno. Segreteria. An. 1818-1819. Vol. 1119, f. 4.

terra e catturi ad esso di Risicato, passando ad espignorazione e vendizione de' suoi beni, per rifare le oz. 16,3 spese da notaro Pietro Paruta, per discoprire questa mutilazione, come si vede dalla collegata nota, unitamente colle spese, e giornate toccanti al medesimo capitano, con trasportarlo nelle carceri di Pozzo di gotto, trattenendosi cosi fino a nuova risoluzione dell' E. V. e per il castigo del notaro D. Luiggi Pagano, che dovrà darli V. E., si per questa falsità, come per altro si scoprirà nell'esame dei suoi atti, bisogna, che si sospenda per hora la risoluzione dell'E. V. perchè si sta su l'esame del suo attintato, per il quale necessita la sua persona per dar conto delle mancanze, e difetti, che si vanno scoprendo pregiudiziali alle pratiche con che etc. (1)

B

La causa di D. Marcantonio Risicato con quella di notaro D. Luigi Pagano si rimette alla G. C.

Giugno 18 del 1721.—Nell'annessa carta dona a V. E. conto il capitano di Pozzo di gotto d' haver catturato d' ordine dell' E. V. con biglietto delli 22 d' aprile a D.n Marcantonio Risicato, con trasportarlo nelle carceri di quella città. Ed essendomi jeri capitato biglietto della Segreteria di V. E. con notizia, d'aversi la causa di notaro D. Luiggi Pagano rimessa al tribunale della G. C., devo colla consueta riverenza proporre a V. E., che la cattura, e castigo d' esso Risicato dipende dall' eccesso del notaro D. Luiggi, per che il Risicato ne fu il pro-

---

(1) Grande Archivio – Protonotaro del Regno—Segreteria Anno 1716-1717, vol. 1071, f. 146 et retro.

motore, come rappresentai a V. E. si degni dare altro ordine al medesimo tribunale, che veda pure questa particolarità del Risicato per determinare d'ambidue li delinquenti quella che di giustizia conviene etc. (1).

C

Per la carcerazione del notaro Carmelo di Todaro.

Marzo primo 1721.—Havendo notaro Carmelo di Todaro della NOHARA rimasto indietro dell'estensione dei suoi atti, ne mettendo modo di compiarle: per il gran danno che ne risulta al publico da tal mancanza con pregiudizio delle parti, scrissi alli giurati di quella terra, di conservarlo, per compire nella carcere l'estensione dell' atti: essi pò, perchè il Todaro tiene un parente governatore della terra, non hanno eseguito quello, che se l'ha imposto.—S'è aggiunta a questo mancamento la querela delli Giurati della terra che il notar Carmelo s'habbia speso alcuni depositi, e convenendo dar rimedio a questi gravi disordini, giudico rappresentarli colla dovuta riverenza all'E. V., accio si compiaccia dar ordine al capitano di Pozzodigotto, che si porti alla NOHARA e usando diligenza catturi il notaro Carmelo, e lo conduci nelle carceri d'essa città, trattenendosi cosi, e intendendosela con me per l'esecuzione, deve fare il notaro, come pure li depositi del denaro che costerà d'aversi speso il notaro. Con che etc. (2).

---

(1) Grande Archivio – Protonotaro del Regno – Segreteria Anno 1716-1717, vol. 1071, f. 157.

(2) Grande Archivio – Protonotaro del Regno – Segreteria Anno 1716-1717, vol. 1071, f. 144 retro a 144 bis.

D

Non ha luogo la domanda del Notaro
D. Carmelo Borghese.

Ecc.mo Sire—Non ha altro oggetto notaro D. C. Borghese di Nov. con quanto produce nell'accolto ricorso, che quello di far credere per ingiusto l'arresto e tutt'altro che espone d'aver sofferto d'ordine del Presidente D. Francesco Gemelli ministro della Real azienda di Messina per opera di D. Sebastiano Coglitore di Pagliara. Incaricato, ci dice, detto ministro del Tribunale della G. C. di far riscuotere ad istanza di D. Ignazio Isaia e D. Gaetano Puglisi di Novara certe somme vi destinò al Coglitore in qualità di Commissario esecutivo, il quale avendo commesse delle violenze, motivò a D. Ignazio e D. Giambattista Sofia a fargli leggere atto di gravame e di suspicione pella via del rid. notaio: costui non potendosi negare, eseguì la parte propria, onde fu che il Coglitore ordinò di legarsi e condursi in Messina al Min. Gemelli; avvisatosi però della irregolarità di questo passo, lo fe' sospendere, e gli fece rilasciare intima di doversi sotto la pena di oz. 200 presentare in Messina. Così egli di fatto eseguì, e prodotte al Gemelli le ragioni, ond'era stato necessitato a (secondo i dettami della sua carica) notificare al Coglitore l'atto di gravame e suspicione, invece di riportare la libertà, venne posto in prigione e sebbene dal Tribunale sud. si fossero emanati gli ordini corrispondenti per rilasciarlo, non pertanto non sono stati valevoli a rimuovere il Gemelli dalla sua disposizione; che perciò supponendosi oppresso e gravato domanda dalla M. S. di venir ristorato nell'onore e nei danni sofferti per questa emergenza. — Il comando di V. E. in seguito di V. ordine per venerato

biglietto dell'8 marzo trascorso d'informare; mi ha obbligato in dissimpegno della solita mia attenzione ad esaminare maturamente le circostanze esposte e i documenti si sono presentati dal notajo, e quei pure che ho voluto richiamare e sentire dallo stesso Ministro. In veduta non men dell' une, che delle altre, meritando tutta la fede quelle assicurate dal Gemelli, attesa la di lui integrità ed onestà, contrarie, e lontane dall' esposte del notajo; ho andato a deteggere che li passi dati dal Gemelli sono stati regolari ed uniformi alla Giustizia ed attenati unicamente all'accento della commissione avuta, senza aver recato il menomo aggravio ed oppressione al ricorrente, la di cui domanda per il ristoro degli interessi non avendo perciò luogo, può servirsi V. E. rassegnarlo a S. M. per deliberare l'ulteriore, che sarà del suo Reale aggrado, mentre etc.—D. V. C.

Palermo 30 Aprile 1778—Dev.mo: *Il Duca di Giampilieri*, Procuratore del Regno (1).

§ 3.—*Giuliana degli atti di alcuni Notari.*

Juliana actorum omnium notariorum defunctorum terrae Novariae facta per me D. Marium Bucalo notarium terrae praedictae.

Consignatio omnium actorum notariorum defunctorum facta notario Mario Bucalo.

Nohara. Ind. 1716.—die decimo quinto mensis maiis. Contiene i seguenti notari: 1. Atti del quondum notaro Paulo di Carlo — 2. Atti del notaro Pietro Paolo Paratore — 3. del notaro Ottavio Paratore—4. del not. Bat-

---

(1) Grande Archivio. Protonotaro del Regno. Segreteria, Anno 1773-1775, vol. 1086, f. 17 retro.

tassaro Calcagno — 5. del not. Mariano Lombardo — 6. del not. Prospero Romeo — 7. del not. Mercurio Puglisi — 8. del not. Francesco Marescalco — 9. del not. Mario Sofia — 10. del not. Stefano Citraro — 11. di Pietro Rao — 12. Carmino di Todaro — 13. di Nunzio De Natale — 14. di Nicola Lombardo — 15. di Antonino di Salvo (1).

Giuliana degli Atti de li notari defonti dell'università di Novara.

Die decimo quinto octobris decimae quinte Indictionis 1765 — fatta 1. dal notaro D. Filippo Rao et de Carlo — 2. Nicolao Lombardo — 3. Pietro Paolo Paratore — 4. Mariano Lombardo — 5. Baldassare Calcagno — 6. Giov. Vincenzo Flandina — 7. Prospero Romeo — 8. Mariano Puglisi — 9. Francesco Marescalco — 10. Giov. Battista Flandina — 11. Vincenzo Russo — 12. Mario Sofia — 13. Stefano Citrano — 14. Ugone Puglisi — 15. Giacomo Giamboi — 16. Pietro Rao — 17. Francesco Puglisi — 18. Nuntio di Natale — 19. Pietro di Miceli (2).

Confessio sive juliana librorum notariorum defunctorum facta per me notarium Eustachium Calabrese Consultorem generalem favore Universitatis Novariae.

Incominciata die 29 decembre 6 Ind. 1757.

1. Not. Paolo di Carlo incomincia dall'anno 2. Ind. 1558 e 1559, termina al 1592. 5. Ind.

2. Not. Nicolao Lombardo dall'anno 5. Ind. 1576 e 1577 termina al 1595 e 1596 9. Ind.

3. Not. Pietro Paolo Paratore dall'anno 1. Ind. 1587 e 1588 all'anno 1610 e 1611 2. Ind.

---

(1) Grande Archivio — Protonotaro del Regno — An. 1715-1716. vol. 1353, pag. 606 a 635.

(2) Grande Archivio - Protonotaro del Regno — An. 1764-1765, vol. 1377, f. 481 a 517.

4. Not. Antonino Di Salvo dall'anno 8. Ind. 1594 e 1595 all'anno 1602 e 1603 1. Ind.

5. Not. Ottavio Paratore dall'anno 1598 e 1599 12. Ind. all'anno 1621 e 1622 5. Ind.

6. Not. Mariano Lombardo dall'anno 2. Ind. 1598 e 1599 all'anno 1609 e 1610 8. Ind.

7. Not. Baldassare Calcagno dall' anno 3. Ind. 1604 e 1605 all'anno 1646 e 1647 15. Ind.

8. Not. Vincenzo Flandina dall'anno 8. Ind. 1610 all'anno 1631 14. Ind.

9. Not. Prospero Romeo dall' anno 8. Ind. 1625 all'anno 1659 12. Ind.

10. Not. Mercurio Puglisi dell'anno 7. Ind. 1624 all'anno 1663 1. Ind.

11. Not. Francisco Maniscalco dall'anno 14. Ind. 1616 all'anno 1653 6. Ind.

12. Not. Giov. Batt. Flandina dall'anno 1643 11. Ind. all'anno 1680 3. Ind.

13. Not. Vincenzo Russo dall'anno 2. Ind. 1664 all'anno 1688 9. Ind.

14. Not. Vincenzo Flandina dall'anno 10. Ind. 1687 all'anno 1690. 13 Ind.

15. Not. Mario Sofia dall'anno 15. Ind. 1662 all'anno 1687 10 Ind.

16. Not. Stefano Citrano dall'anno 15. Ind. 1662 all'anno 1662 1. Ind.

17. Not. Ugone Puglisi dall' anno 8. Ind. 1670 all'anno 1691-14 Ind.

18. Not. Giacomo Giamboi dall'anno 3. Ind. 1665 all'anno 1678 1. Ind.

19. Not. Pietro Rao dall'anno 12. Ind. 1674 all'anno 1676 14. Ind.

20. Not. Francesco Puglisi dall' anno 12. Ind. 1704 all'anno 1717 8. Ind.

21. Not. Nunzio Di Natale dall'anno 1712 5. Ind. all'anno 1716 8. Ind.

22. Not. Francesco Pagano dall' anno 7. Ind. 1699 all'anno 1704 12. Ind.

23. Not. Pietro Paruta dall'anno 9. Ind. 1716 all'anno 1742 6. Ind. (1).

§ 4.—*Tabellionato Notarile concesso a Novara per tutto il Valle Nemorum.*

Il pubblico privilegio del Tabellionato per tutta la valle Nemorum, meno la città di Messina, fu conceduto in persona di D. Giovambattista Rao. Vedi documento *A*.

In seguito in persona di D. Giovanni Marco del Campo, come risulta dal documento *B*.

Poscia si presenta un certo D. Rosario Toscano e si ricava dal documento *C*.

A lui succede Salvatore Dominici. Vedi documento *D*.

Segue D. Paolo Puglisi giusta il documento *E*.

Tien dietro D. Damiano Todaro, come si ricava dal documento *F*.

E finalmente l' ebbe D. Filippo Rao come si ha dal documento *G*.

Il notaro don Carlo Rao, che è lo stesso qui sopra notato col nome Filippo fu nominato consultore degli atti notarili, come si legge nel documento *H*.

Anche D. Francesco Puglisi ebbe il tabellionato, come è notato nel documento segnato *I*.

---

(2) Grande Archivio—Protonotaro del Regno. An. 1756-1758, vol. 1374, f. 939 a 970.

Si trova un'altro più lungo notamento nel vol, qui sotto citato.

Grande Archivio—Protonotaro del Regno—Anno 1741-1745, vol. 1370, f. 591 a 648.

A

Tabelionatus terrae Nogariae in personam Joannis Baptistae Rao.

Nota qualiter fuit expeditum privilegium pubblici tabellionatus in forma in personam *Joannis Bapt. Rao terrae Nogariae* totamqne vallem demonem preter civitatem Messanae cum clausola quod non possit mutare domicilium absque nostra expressa licentia sub pena oz. 50 fisco Regio apponenda. datum Panormi die decimo quinto maij X. Indictionis 1702. Signatura Eminentiae Suae visione per spectabilem de sarate consultorem et mandato cum benestat illustris Ducis Jampilerij Protonotari (1).

B

Tabelionatum pro terram Nohariae in personam D. Joannis Marci del Campo.

Nota qualiter fuit expeditum privilegium publici Tabellionatus in forma in personam *D. Joannis Marci del Campo terrae Nohariae* pro dictam terram Nogariae totamque vallem Demonum preter civitatem Messanae cum clausula quod non possit mutare domicilium absque expressa licentia E. S. sub pena oz. 50 ex Privilegiis officii. datum Panormi die decimo nono settembris 14. Indictionis 1705. Signatura Eminentiae Suae visione per de sarate consultorem et mandato cum benestat Illustris D. Joseph Papè Ducis Jampilleri Protonotarii hujus S. R. (2).

---

(1) Grande Archivio. Regia Cancelleria, An. 1701-1702, vol. 814, f. 81 retro e 82.

(2) Grande Archivio. Regia Cancelleria, An. 1705-1706, vol. 820, f. 11 retro.

C

Tabelionatus pro terram Nohariae in personam D.ni Rosarii Toscano.

Nota qualiter fuit expeditum privilegium publici Tabellionatus in forma in personam *D. Rosarii Toscano terrae Sabuce per terram Nohariae* totamque vallem nemorum preter civitatem Messanae cum solitis clausula et poena sub. Datum Panormi in Indictione die trigesima mensis Aprilis 1727 et mandato illustris D. Joseph Papè Protonotarii (1).

D

Tabellionatus terrae Nohariae in personam D. Dominici Salvatore.

Nota qualiter fuit expeditum privilegium publici tabellionatus in forma in personam *D. Dominici Salvatore terrae Savocae et terrae Novariae*, totamque vallem Nemorum preter civitatem Messanae sub solitis clausula et poena. datum Panormi die 25 maij 4. Indictionis 1726. Signatura Eminentiae Suae visione de Colonna Magister Rationalis et Consultoris et mandato cum benestat illustris D. Joseph Papè Protonotari (2).

---

(1) Grande Archivio. Regia Cancelleria, An. 1726-1727, vol. 867, f. 154 retro.

(2) Grande Archivio. Regia Cancelleria, An. 1725-1726, vol. 862, f. 169.

E

Tabellionatus pro Universitatem Nohariae in personam D. Pauli Puglisi.

Nota qualiter fuit expeditum privilegium publici tabellionatus in forma in personam *D. Pauli Puglisi et Ferrara pro Universitatem Nohariae* totamque Nemorum vallem preter urbem Messanae. Datum (senza data). Signatura Eminentiae Suae visa per de Laredo consultore et mandato cum benestat illustris D. Ignatii Papè Protonotari et logothete hujus Siciliae Regni (1).

F

Tabellionatus pro terram Nohariae in personam D. Damiani Todaro.

Nota qualiter fuit expeditum privilegium ut supra in personam *D. Damiani Todaro terrae Nohariae* per dictam terram totamque vallem Nemorum preter civitatem Messanae cum solitis clausula et poena sub data Panormi die vigesimo secundo Iulii 1737 signatura visione et mandato cum benestat ut supra (2).

G

Tabellionatus terra Nohariae in personam Philippi Rao et Caroli.

Nota qualiter fuit expeditum privllegium publici tabellionatus in forma in personam *Philippi Rao, et Ca-*

---

(1) Grande Archivio. Regia Cancelleria, An. 1746-1747, vol. 909, f. 128.

(2) Grande Archivio. Regia Cancelleeia, An. 1736-1737, vol, 892, f. 72.

roli terrae Nohariae per dictam terram totamque vallem Nemorum preter Civitatem Messanae cum solitis clausola et poena sub data Panormi die 24 Martii 1736. signatura Eccellentiae Suae visione de saredo consultoris et mandato cum benestat illustris D. Joseph Papè Protonotarii (1).

H

Aliae Consultoris Generalis actorum in personam Notari D. Caroli Rao.

Aliae Consultoris Generalis actorum Notarum defunctorum *terrae Novariae* in personam Notari *D. Caroli Rao* ab mortem Notari D. Pauli Puglisi. Datum Panormi. Die 19 decembris 1794. mandate et signatura cum benestat Papè Protonotarius (2).

I

Tabelionatus terrae Noharie in personam Francisci Puglisi.

Nota qualiter fuit expeditum privilegium publici Tabelionatus in personam *Francisci Puglisi terrae Noariae* pro predictam terram totamque vallem Demonem preter Civitatem Messanae cum clausola quod non possit mutare domicilium absque expressa licentia Eccellentiae Suae sub pena oz. quinquaginta Fisco Regio Apponenda et privationis officii sub data Panormi die vigesimo quarto

---

(1) Grande Archivio. Regia Cancelleria, An. 1735-1736, vol. 890, f. 82 retro.

(2) Grande Archivio — Cancelleria Regia — Anno 1794-1795, vol. 1027 f. 40.

mensis septembris XII. Indictionis 1703. Signatura Eminentiae Suae visione per spectabilem de Carate Consultore tribunalis Regiae Patrimoni mandato et Benestat Illustris D. Joseph Papè Protonotarii et Legothetae hujus Siciliae Regno (1).

CAPO VIII.

Ufficio del Capitano e degli Algozzini.

§ 1. — *Preliminari*

Per dare una esatta nozione di questi offici, riportiamo qui appresso le costituzioni sopra l'ufficio del Capitano di guardia di Corte e degli Algozzini fatta dall'Ill:mo et Ecc:mo Vicerè, Luogotenente e Capitan Generale, il Signor M. Antonio Colonna Duca di Marsi, di Tagliacozzo e di Pagliano etc. (2).

Questi uffici su per giù si formavano presso tutti i municipi e le Università di qualche importanza. NOVARA si ebbe il suo capitano di armi e i suoi algozzini.

Le costituzioni che li governavano sono del tenore seguente :

§ 2. — *Costituzione degli algozzini e loro preeminenze.*

Acciocchè l'ufficio degli *Algozini* partorisca quei buoni effetti, che si pretendono in servigio della giustizia, si statuisce, che il numero loro perpetuamente sia di centoventi, tutti matricolati dal maestro notaro della Gran

(1) Grande Archivio. Regia Cancelleria. An. 1703-1704, vol. 817, pag. 23 retro.

(2) In Palermo, per Giov. Francesco Carrara MDLXXXIII.

Corte, et anco nell'ufficio di Conservatore del regal Patrimonio: et quelle piazze, che hor tal numero eccedono, quando, di tempo in tempo, verranno a mancare, irretrattabilmente sian estinte.

Portino verga nera di longhezza di palmi sette e di grossezza di diametro di due terzi d'onza, dividendo un palmo in dodici onze, et di tal giusta misura si conservi un essempio appresso il Mastronotaro della Grancorte, et un'altro in puotere del Capo d'essi Algozini: nè alcun di loro giamai esca senza tale verga.

Habbiano le preminenze, privileggi, ragioni et emolumenti debitamente spettanti all' ufficio loro con l'osservanza degli ordini seguenti oltre gli altri, che per le costituzioni, capitoli, et Prammatiche del Regno sono obligati osservare.

§ 3.—*Istituzione del capitano e sue prerogative.*

Per approbatione mandata dalla Regale Maestà con lettere sue de 13 d' Ottobre del 1578 s' instituisce un capo dei tali Algozini con titolo di Capitano di guardia di Corte et degli Algozini, il quale essi riconosceranno e terranno per lor superiore et come tale lo rispetteranno, et ubbidiranno in tutte le cose pertinenti al servizio della Giustitia, et alla esecutione ciò, che dal Vicerè et dalla Gran corte gli serà ordinato.

Il detto capitano farà continua residenza appresso il vicere et la Grancorte standosi fermo in alcun luogo, ò andandosi per il Regno.

Porterà la verga al modo di Spagna, ma non entrerà con essa nella camera, nè all'anticamera del Vicerè. Lascieralla fuori et la repiglierà all' uscita quando vorrà partire da palazzo, o quando trarrà ad accompagnare il Vicerè.

Egli accompagnerà per la città il Vicerè solamente

quando col magistrato d'essa città et con mazzieri uscirà a cavallo, o a piedi; et vada il primo di tutta la compagnia.

Compaia ogni mattina il detto Capitano davanti il Presidente della Gran corte, et dell'avvocato fiscale criminale per intender et essequir gli ordini che gli sarannno dati, et dar conto degli altri che avesse avuto, et hanco dei successi della notte precedente: et quando tra il giorno succederà caso degno di notitia, daralla eziamdio a' medesimi con prestezza.

Sia obbligato esso capitano rondare notte e giorno; ovviar alle risse; interromper quelle che succedessero; prender et far prendere (anco senz'ordine dei giudici) i malfattori et i contraventori de' bandi, et ordinationi ritrovati in fragante, et particolarmente i bricchi et vagabondi, et fra gli altri quelli, che giocano fuori delle mura, o alle porte della città, et quegli anco, che giocano a pietre, o altrimenti, à guisa di combattere, o con altre scandalose entroduzioni: et ponga stadio per haver alle mani i Banditi che a sua notitia perveranno. Condurrà davanti il Giudice heddomodario o l'Avv. fiscale criminale i deliquenti, che prenderà, o pur dimandandolo essi, li condurrà davanti il Vicerè, prendendoli di notte; li condurrà a casa dell'heddomodario, o pur anco depositerà nelle carceri quelli che non ricuseranno di andarvi, presentandoli poi, sicome è detto, la matina seguente, e prendendosi di notte alcuna persona per pena d'armi, o di fraganza; possa il detto Capitano rilasciare tale persona con ingiuntione di presentarsi davanti lui la mattina seguente; et non presentandosi, dar a notizia della ingiunzione non ubbidita.

§ 4.—*Comissario in aiuto dei Capitano.*

Il presidente della Gran Corte ad ogni due mesi darà al d.° capitano uno dei Comissari essaminati et matri-

colati in quel Tribunale. Il qual Comissario vada con lui alla ronda et a richiesta sua habbia senza dilazione a pigliar informazione delli delitti fraganti et anco dei sudetti bricchi et vagabondi, et scrivere le ingiuntioni, che si faranno specificando, che l'informationi si piglian et le ingiunzioni si fanno d'ordine della Grancorte.

Ad instanza di parte per causa criminale possa prender et far prendere (anco senza ordine di giudice) qualsivoglia persona, che non sia titolata o di rispetto per condurla insieme con la istessa parte davanti la Gran corte, acciocchè ella possa prevedere sopra la colpa del preso, o castigar l'istessa parte se per calonnia l'harrà fatto prendere. Et per negotii civili esso Capitano potrà prender et far prendere qualunque persôna di comandamento di giudice, et non altrimente.

§ 5.—*Giurisdizione del capitano sugli algozzini.*

Habbia esso capitano carico di toner ben regolati gli algozzini. Stia attento alle loro attioni. Non dissimulati estorsioni, nè tolleri, che sotto colore dello ufficio maltrattino o oltraggiano alcuno. Tengali vigilanti, solleciti, et pronti al servigio: et nell'esecutioni (salva la sicurezza della Giustizia) faccia usare la convenevole modestia secondo la qualità di coloro, contra a quali s'esequisca.

Repartissa tutti gli algozini in tre uguali squadre, et ciascheduna d'esse vicendevolmente di due in due mesi sia deputata alla ronda del luogo, dove la sorte sia, et del suo territorio.

L'obbligazione di ciascheduno Algozino della squadra della ronda sia di presentarsi davanti il Capitano ogni mattina a quella hora et in quel luogo che da lui serà deputato, per esseguir quelle cose, che giornalmente saranno lor commesse, et dar conto di ciò che nel giorno e nella notte precedenti sarà succeduto.

Della istessa squadra della ronda faccia il capitano tre parti uguali: et ciascheduna d'esse vicendevolmente ogni terza sera durante i due mesi della vicenda di tale squadra; vada la sera a presentarsi davanti lui a quella hora et a quel luogo, ch'egli ordinerà per seguirlo alla ronda infin' alla seguente sera.

Il d.° capitano la notte della ronda possa far portare con gli Algozini, che havranno a rondare, armi d'hasta et archibugi. A ciascheduna squadra esso capitano faccia caporale uno dei medesimi algozini, acciocchè con maggior facilità et miglior ordine si possa ragunarla, et occuparla nelle occasioni che s'offeriscono, et muterà tali caporali a suo beneplacito.

§ 6. — *Concessioni agli algozzini: e loro doveri.*

Ogni algozino possa far portare giorno e notte da un servitore l'armi non proibite, acciochè più facilmente tutti possano aver persone atte et pronte ad accompagnarli le notti della ronda, et anco il Commissario potrà nominare due persone non scandalose a sotisfatione del Presidente della Gran corte: et non essendo matricolati; non s'ammetti loro il detto privilegio.

Nelli due mesi della ronda nissuno degli Algozini della squadra deputata a farla possa uscire a Commissione fuori del territorio del luogo, dove la Corte sia, eccettuando alcuno, che al Presidente della Gran corte per uso particolare occorresse mandare.

Vietasi anco ad ogni algozino pigliar commissioni, le quali l'obblighino a dimorar fuori della corte al tempo delle vicende della ronda assegnate alla squadra sua, et resti ognuno ammonito, che non ritrovandosi pronto al servizio di tali vicende, non s'ametterà a discolpa l'assenza sua per tali commissioni, eccettuando alcuno, che al Presidente della Gran corte per caso particolare occorresse mandare.

Tutti i portieri della Gran corte siano sopposti al capitano di Guardia, et l'ubbidiscano nelle cose pertinenti al servizio della giustizia, e all'esecuzione di ciò, che giornalmente a lui serà ordinato dal Vicerè o dalla Gran Corte.

§ 7. — *Pene comminate al capitano e agli algozzini.*

Tutte quelle pene, nelle quali secondo i bandi, et costitutioni cadano coloro, che il detto capitano, o gli Algozzini, o portieri prenderanno per la portatione vietata, et per l'abuso fragante dell'armi; siano applicate, ad esso Capitano, il quale, (sendosi ritrovato alla presa) sia obbligato dar solamente la quarta parte di tali pene ad essi Algozini: et avendosi fatta la presa degli Algozini in assenza del capitano, habbia esso la metà, et gli Algozini l'altra metà. Et delle prese che i Portieri faranno in presenza quanto in assenza del capitano, habbia egli a dar loro la quarta parte; et s'eccettuano quei casi, nelli quali il Vicerè farà dar pena corporale, o farà gratia della pena pecuniaria.

Siano anco applicate al sudetto Capitano tutte l'armi ch'esso, o algozini, o portieri piglieranno prohibite et di caso fragante, et anco quelle che pigliassero a persone, a quali non fosse lecito portarle: et sia egli obbligato solamente a dare a detti Algozzini et portieri la metà di quelle, ch'essi in assenza sua piglieranno.

§ 8. —*Ricompense e pene stabilite sia pel capitano che per gli algozzini.*

Per ogni pedaggio suo sia lecito al d.° capitano pigliar tarini cinque, et uscendo fuori della città infin a tre miglia tarini dieci; et passando di tre miglia, se ritornerà l'istesso giorno, habbia tarini quindici. Ma se personalmente non

farà tali pedaggi, non possa per cagione d'essi pigliar cosa alcuna. Nè s'allontani egli dalla Città senza degna occasione.

Il sud.° capitano quando la Gran corte farà giustiziare alcuno, et uscirà lo stendardo della giustizia, faccia accompagnarlo da tutti gli algozini della squadra, che in quei due mesi serà deputata alla ronda, et anco dagli altri che fossero nella Città: Et essi tutti sieno obbligati far tal accompagnamento a cavallo: Et il medesimo capitano habbia cura d'autorizzare con la presenza sua quell'atto nel modo et luogo che gli parerà conveniente per decoro della Giustizia et per ovviar a disordini, che nel concorso potessero succedere.

Habbia egli anco carico di provedere, che nelle Chiese et atti pubblici gli assistenti tengan le seggie loro rimote per spatio conveniente dai luoghi assegnati al Conseglio, et che da sopra vegnenti uomini nè donne non si cagioni indegnità, nè in alcun modo sia impedito il passo libero al Vangelo, alla Pace, et all'incenso che al Vicere si porta negli ufficii divini.

Qualunque Algozino lascerà di portare la verga, si come di sopra è detto, sia sospeso dall'ufficio un mese per ogni fiata che havrà mancato.

Quegli algozini che senza legittimo impedimento mancheranno di ritrovarsi pronti al servizio delli mesi assegnati alla squadra loro per la ronda, cadano in pena di privatione dell'ufficio.

Se alcun algozino senza legittimo impedimento mancherà di rondare la vicenda sua, perda per ogni vicenda gli emolumenti di due giorni et due notti, et oltre di ciò, mancando la terza vicenda, il capitano di guardia lo carcererà a beneplacito del Presidente della Grancorte: et allegando egli impedimento datogli da esso Presidente, il capitano lo condurrà davanti lui avanti che lo carceri.

La medesima pena sud.ª si statuisce a qualunque Al-

gozino della squadra deputata alla ronda, mancherà senza legitimo impedimento, di presentarsi la matina davanti al capitano di guardia si come di sopra è detto.

Se alcuno algozino della squadra della ronda, et anco gli altri fuori di essa, i quali saranno nel luogo, dove sia la corte, mancheranno senza legittimo impedimento di ritrovarsi a cavallo col detto Capitano all'accompagnamento et assistenza sud.ª del giorno, che si giustizierà alcuno; esso capitano lo carcererà a beneplacito del Presidente: et allegando tal algozino impedimento datogli da esso Presidente, lo condurrà davanti lui avanti che lo carceri.

Se alcuno algozino portiero della Grancorte senza legittimo impedimento ricuserà di fare, o non farà alcuna cosa, che dal Capitano di guardia gli sarà comessa per servizio della giustizia, o per essecutione di negotio, che dal Vicerè, o dal Presidente, o Giudici, o Avvocato, o Procuratori Fiscali della Gran Corte sarà stata a lui ordinata; possa esso capitano cercar a beneplacito del Presidente della Grancorte il disubidiente et s'egli addurrà impedimento datogli da esso presidente, o giudici, o avvocato, o procuratori fiscali; in tal caso lo condurrà a loro avanti che lo carceri.

Se il d.° capitano contr' avverrà alle cose predette, o alcuna d'esse, serà castigato ad arbitrio del Vicerè, il quale, succedendo caso di contraventione, ordinerà ciò, che sarà volontà sua.

§ 9.—*Ultime sanzioni e conchiusione.*

Nelle speditioni, le quali si faranno a Vicarii, o Capitani d'arme, o Delegati, o Comissarii, per via delli Tribunali della Grancorte, o del Real Patrimonio, o della Sacra Coscienza, o d'altro magistrato, o officio che segue la corte del Vicere, occorrendo mandar con esso loro Al-

gozini, a' quali s'abbian a pagar giornate, non si deputi, nè si dia loro autorità di nominar alcuno, che non sia del numero de sud. matricolati, ma s'adoperino solamente questi, et non altri in tutte le occorrenze : et ciò si statuisce irretrattabilmente.

La presente constitutione habbia forza et vigore di pramatica perpetua et inviolabile, et come tale si publichi et si faccia ridurla alla stampa, acciocchè più comodamente possa pervenir a notitia di tutti. Dat. Panormi di 29 mensis Martii XI Ind. 1583. — Marcantonio Colonna.

Cifontes de Heredia Pres. Vincentio Despuches, Francesco Colle, Carlo Fontanetta, Francesco Monforte, Mario Mastrillo, Vincentio Bottoner. Gio. Francesco Rao.

D.nus vicerex mandavit mihi Antonio Xibecca Protonotario, vist. per de Cifontes, President. —Vincentium de Spuches, Franciscum Colle, Carolum Fontanetta Franciscum Monforte ; Marium Mastrillum, et Vincentium Bottoner I. M. R. C. et de Rao fisci Patronum ».

Capo IX.

Elezione e conferme di Medici.

§ 1. — Novara *e i suoi medici.*

I giurati di Novara espongono a Filiberto, residente a Messina, che avendo un medico vecchio di 92 anni (non si dice il nome) e che essendo impossibilitato a soddisfare i bisogni dell'Università, sono passati ad eligere un altro medico nella persona di un certo Alesandro Marotta, meritevole di maggior carico (1).

---

(1) Messina li 6 Ottobre 7ª Ind. 1623. Grande Archivio. Protonotaro del Regno. An. 1623-1624, vol. 533, f. 34 a 35.

Pochi anni prima i giurati di NOVARA esponevano, che, essendo l'Università popolata da più di sei mila persone, che hanno eletto già a medico il Dottore Camarda per anni sette.

Sin dal 1631 i giurati assegnavano onze cento all'eletto medico D. Alessandra Marotta.

Pochi anni appresso i giurati continuano a mostrare la loro premura per avere un ottimo medico. Avendo avuto un certo Giuseppe Guidatti di Tripi con onze cento venti all'anno e avendo questi lasciato il posto, passarono alla nomina di un certo Sebastiano Costanzo di Tortorici.

Il Vicerè ordinava poi che il medico dovesse servire per anni due di fermo e per anni due di rispetto. Così si legge nella elezione di Filippo Fernace alias Ciaricco della terra del Salvatore.

Passano in seguito alla elezione nella persona di Giuseppe Guidotto da Randazzo.

In appresso figura D. Sebastiano Costanzo da Tortorici con lo stipendio di onze cento venti all'anno.

Il Dottore Giuseppe Galbato, dopo avere servito anni dieci, con vera soddisfazione di tutto il popolo, è confermato per altri due anni di fermo e di rispetto con lo stipendio di onze novanta all'anno.

Però il Galbato, essendosi recato in Francavilla, dove contrasse matrimonio, dovette lasciare la conduttura media di NOVARA. In sua vece allora i giurati nominarono il Dottore D. Filippo Pernaci.

Nè passò molto e i giurati furono costretti di eligere un altro medico per servire l'università e il popolo e passarono la elezione in persona del Dottor in medicina Pietro Paolo Bovina della terra di Tortorici col solito salario di onze cento e dieci all'anno.

E così di seguito.

§ 2.—*Elezione a medico di D. Ant.° Camarda.*

Philippus etc. —Vicerex in Regno Siciliae nobilibus Iuratis terrae nohariae fidelibus regiis electis salutem, è stato supplicato e provisto del tenor che segue Illmo et Eccmo Signore, li giurati, et Università della terra della nohara diceno a V. E. che essendo la detta Università populata alla somma d'anime sei milia in circa, e tuttavia si va aumentando in servitio di Dio e di Sua Maestà è stata sempre gubernata da medici ad essa ben visti et approbati stante che ogni giorno l' occorrino gravi e diverse infermità, che non vi essendo il medico presente tutti si moririano disperati è di necessità contra la mente di Sua Maestà di V. E. e del Principe Signore di questa terra et università, pertanto havendo li loro predecessori per pubbiico parlamento eletto per medico al *Dottor Antonino Camarda* in due volte per anni sette alli servitii di quella antiquato nell'officio suo litterato exemplare di vita e fama prattico nell' aria e complexione delle persone di detta università havendo tanto più oltre li anni sette continui quella servito innanti da anni 20 qua sempre in servitio di Dio di S. Maestà e del beneficio publico, essendo questo anno l'ultimo servitii, detti Giurati stretti e requesti da tutta l'università, stante che non ponno stare senza medico, hanno di novo congregato pubblico parlamento con la licenza del governatore di detto Principe Signore di detta terra a cui sempre hanno occorso per le loro occorrenze, il quale parlamento include e da tutto concluso che vogliono detto medico a spese loro per altri anni quattro con salario di onze cento l' anno e casa franca cosi come si ha dato per il passato con la confirma di V. E. e Real Patrimonio, supplicano perciò di nuovo a V. E. si degni restar servita per il gran bi-

sogno che detta università tiene per il medico tanto più che li donano non è del Patrimonio di detta Università ma salariano il medico per le loro necessità con li loro herbagi e difese a spese loro particolari senza interesse alcuno di detta università provedere e comandare che detto parlamento sia confirmato, e che il salario che si dona al detto medico non si possa applicare ad altro effetto che per l'effetto privato sotto le pene ben viste a V. E. che tutta l' università lo receverà a gratia particolare dalla mano di V. E. et ita supplicaverunt ut Altissimus Panormi 20 maji 4 Indictionis 1606. Confirmetur, in essequtione della quale provvista vi dicimo et ordinamo che debbiate esseguire e fare esseguire et osservare il precalendato consiglio che noi in virtù della presente ve lo confirmamo lodamo, et approbamo, ac nostro viceregio munimine robboramo, e validamo. Datum Panormi die 30 May 4. Indictionis 1606.

EL DUQUE DI FERIA (1)

§ 3. — *Si elige a medico D. Alessandro Marotta con onze 100 di stipendio.*

Philippus etc. —Vicerex in Regno Siciliae Nobilibus Juratis terrae Nohariae fidelibus Regiis Dilectis salutem. è stato supplicato et approvato del tenor che segue Illustrissimo et Eccmo Signore, li Jurati della Nohara dicino a V. E. che detta Università tiene molto bisogno di un medico fisico che però in virtù di lettere di V. E. et Tribunale del Regio Patrimonio si ha detento consiglio et concluso che si facesse elettione di Medico con salario di onze cento l'anno, et si elesse il D.r Alesandro

(1) Grande Archivio. Regia Cancelleria. Anno 1605-1606, vol. 583 pag. 187 retro a 188 retro.

Marotta persona sufficiente et di molta esperienza supplicano perciò V. E. resti servito confirmarci detto consiglio che deve essere di giustizia lo receveranno a gratia ut altissimus. Panormi 9 iulii XIV Indictionis 1631— Confirmatur cum clausolis. per esecuzione della quale provista vi ordinamo che debiate essequire et observare et .... far da cui spetta exeguire et observare il suddetto Consiglio di elettione di Medico in persona del suddetto Marotta che noi quello in virtù delli presenti vi confirmamo laudamo et ordiniamo ac nostro Viceregio munimine roboramo et validamo con che si paghino li tandi et donativi regii et il salario suddetto sia conforme al merito et non più del che ci darete aviso. Datum Panormi die 30 julii. XIV Indictionis 1631.

El Duque de Alburquerque (1).

§ 4. — *Si chiama a medico D. Sebastiano Costanzo di Tortorici.*

Philippus etc. — Gubernatores et Generalis Capitaneus in hoc Siciliae Regno nobilibus juratis terrae *Noharie* fidelibus regiis dilectis salutem. è stato supplicato et provvisto come segue. Ill:mo et Eccell:mo Signore, li Giurati della terra della *Nohara* dicino a V. E. che servendosi di medico detta Università del Dottor Giuseppe Giudatti il quale era obligato quella servire per tutto il prossimo anno 8 inditione con salario di onze cento venti lasciò esso di Giudatti di servire essa università per aversi casato nella terra di tripi per il che essendo necessario di provvedere detta universita di medico li

(1) Grande Archivio. Regia Cancelleria. Anno 1630-1631 Vol. 654, pag. 180.

esponenti fecero molti diligentii per le parti convicine di procurare medico di sufficientia e dottrina non avendo con molto loro travaglio et diligenza retrovato il Dottore in medicina Sebastiano Custanzo di Turturici persona prattica et antiqua, che ha fatto molta diligentia nella sua professione della medicina, et ha stato in molti parti del regno redussero li esponenti al sudetto di Costanzo di farlo venire nella detta terra della *Nohara*, dove giunto fu per l'esponenti detento pubblico conseglio e da tutti fu concluso unanimiter nemine discrepante, che si dovesse dare per salario la suddetta somma di oz. 120 l'anno per spatio d'anni quattro come per l'incluso conseglio appare; Perciò l'esponenti recorrino a V. E. supplicandola sii servita confirmarli il suddetto Consiglio detento per ordine di V. E. e Tribunale del Regale Patrimonio non obstante che altra volta fosse stato per l'esponenti detento l'istesso Consiglio et conclusoso dell'istesso modo, et forma che si concluse l'incluso Consiglio, et che di detta confirma si spediscano lettere in forma per via di detto Consigiio Patrimoniale ut aliter. Panormi die 13 Augusti 1640. Confirmetur; Per essecutione della quale provista v'ordiniamo che debbiate esseguire et osservare e far da cui spetta essequire et osservare il suddetto precalendato Consiglio iusta la sua fine continenza, et tenore e dalla prima linea insino all'ultima che noi quello in virtù delle presenti confirmamo laudamo, et approbamo ac nostro Viceregio munimine robboramo, et validamo. Datum Panormi die 17 Augusti 8ª Indictionis 1640.

Il Vescovo di Cefalù (1)

---

(1) Grande Archivio. Regia Cancelleria. Anno 1639-1640, vol. 674, f. 347 retro.

§ 5.—*Si nomina il uuovo medico D. Filippo Fernace alias Ciarino.*

Philippus etc. — Vicerex et Generalis Capitaneus in hoc Siciliae Regno nobilibus Iuratis terrae Nohariae fidelibus regiis dilectis salutis. Havendosi riconosciuto il Consiglio da voi detento sotto il di 18 d' Agosto presente 1641 per il quale havete concluso che per servitio del popolo debbiate tenere il medico, ordiniamo di servire per anni dui di fermo e per anni due di respetto a voluta di l'una, et l'altra parte con havere eletto al *D. Philippo fernace alias Ciarino* della terra del Salvatore il quale medico si a obbligato di servire ogni giorno nelli dui visiti soliti di matena e sera con pagarli il solito salario di onze cento dieci l'anno da pagarsi di due mesi in due mesi anticipati quali medico si à obbligato ancora fare la fede et relatione d'ammalati, et farisi gratis, e che non possa uscire ne pernottare fuora del territorio di essa terra nè per medicare nè per altra causa senza licenza sottoscritta della maggioranza delli Giurati della predetta terra e come meglio per detto Consiglio si vede in dorso del quale habbiamo provisto. Panormi die 26 Augusti 1641. Confirmetur. Per essequtione della quale provista vi ordiniamo che debbiate essequire et osservare et far da cui spetta essequire et osservare il precalendato Consiglio della prima linea insino all'ultima conforme la sua serie, et tenore che noi quello in virtù delle presenti vi confirmamo lodamo et approbamo ac nostro Viceregio muninime robboramo et validamo. Datum Panormi die XXX Augusti 1641.

I EL ALMIRANTE (1)

---

(1) Grande Archivio. Regia Cancelleria. Anno 1640-1641 vol. 677, pag. 349 e retro.

§ 6.—*Elezione a medico di D. Giuseppe Guidotta.*

Philippus etc.—Presidens et Generalis Capitaneus in hoc regno Siciliae nobilibus Jurati terrae *Nohariae* fidelibus regiis dilectis salutem. è stato supplicato e provvisto quel che segue. Ill.mo et eccell.mo Signore, li Giurati della terra della *nohara* dicino a V. E. che per la necessità di medico che tiene della terra hanno concluso Consiglio e quello accordandosi li 20 di settembre prossimo passato 1637 che si facesse elettione del dottor Giuseppe guidetto della città di randacio come quello che altra volta tennio, et è prattico in detta terra per conoscere le complessione, et aria, perciò supplicano V. E. vogli restar servita confirmarli detto Consiglio che oltre essere di giustizia lo receveranno a gratia ut altissimus. Panormi die 10 ottobris 1632. Confirmetur cum clausulis per essequtione della quale provvista vi ordiniamo che debbiate esseguire et osservare e far per cui si deve esseguire et osservare il suddetto precalendato Consiglio di elettione di medico in persona del D.r Giuseppe Guidotto conforme la sua serie continenza e tenore e dalla prima linea insino all'ultima che noi quello in virtù delle presente vi confirmamo lodamo et approbamo, ac nostro presidentis munimine robboramo et validamo, con che il salario del suddetto medico sia delli effetti di detti gabelli espressati in detto Consiglio, purchè non sieno applicati i tandi ed i donativi regii. Datum Panormi die 16 ottobris 1672.

Il Presideate
DUQUE DE MONT'ALTO (1)

---

(1) Grande Archivio. Regia Cancelleria, An. 1637-1638, vol. 669, f. 61 e retro.

§ 7.—*Si elige a medico D. Sebastiano Costanzo di Tortorici.*

Philippus etc.—Nobilibus Juratis terrae *nohariae* fidelibus regiis dilectis salutem. Habbiamo riconosciuto il vostro Conseglio detento in questa terra à 8 di novembre prossimo passato attorno l'elettione del medico fisico per medicare tutti li ammalati et infermi, che vi avessero in detta terra con constituirsi il salario conforme è stato solito per il passato, e quello è stato concluso, che si dovesse eligere e nominare il D.r Sebastiano Costanzo de la città di Tortorici con salario di oz. 120 l'anno, da pagarseci iusta la forma di detto consiglio, e con condizione che non volendo detto di Costanzo venire a servire in questa terra che si intenda eletto, e nominato il D.r Giuseppe Galbato della terra di Naso con salario di oz. 110 l'anno, da pagarsi conforme a detto Consiglio, e l'obbligazione suddetta sia duratura per anni due: et havendo detto D.r Sebastiano Costanzo declarato, per l'atti di notar Geronimo di Messina di Tortorici, a 25 di novembre prossimo passato non poter venire a servire detta terra come medico sudetto, per alcuni impedimenti declarati nell'istesso atto declaratorio, e perciò attento l'escusa suddetta di detto di Costanzo, s'intende il suddetto D.r Giuseppe Galbato della detta terra di Naso eletto e nominato per medico suddetto iusta la forma di detto Consiglio, sopra il quale è stato provvisto. Panormi die 2 decembris 1643 confirmetur. perciò vi ordinamo, che facciate eseguire et osservare il suddetto Consiglio et atto declaratorio facto da detto Costanzo. Conforme al tenore e continenza di esso, che noi quello in virtù delle presenti confirmamo ac nostro viceregio munimine validamo. datum panormi dio 12 decembris 1643.—*Firma del Vicerè* (1).

(1) Grande Archivio. Regia Cancelleria, An. 1643-1644, vol. 686, pag. 105 retro.

§ 8. — *Elezione a medico di D. Giuseppe Galbato*

Philippus etc. —Vicerex et Generalis Capitaneus. In hoc Siciliae regno nobilibus juratis terrae *Noharae* fidelibus regiis dilectis salutem. Habbiamo riconosciuto il Consiglio per voi detento in questa terra attorno l'elettione del medico in persona del D.r Giuseppe galbato per haver servito anni dieci a questa università con molta soddisfattione di popul: et haverseli da pagare onze novanta l'anno per suo salario con haverseli da fare cassa sopra li popoli di questa università e detto di Galbato facendosi obbligato justa la forma dell'altro parlamento et obligattione dell'anni passati, e che detta tassa si habbia da esigere in due paghi la prima da esigersi a primo di marzo e l'altra a primo di agosto con haver a servire detto medico anni due di fermo et anni due di rispetto et abbiamo in dorso di esso Consiglio provisto. Panormi die 7 martii 1646. confirmamus cum clausulis. Per essequttione della quale provista vi ordiniamo che debbiate essequire et osservare e far da cui spetta essequire et osservare il precalendato Consiglio attorno la elettione del sudetto medico in persona del D.r Giuscppe Galbato del modo sudetto che noi quello vi confirmamo lodamo et approbamo ac nostro viceregio munimine robboramo et voliamo con che in detta tassa si habbia di havere reguardo alli poveri e precise alle persone miserabili a non farli pagare ne tassare in cosa alcuna. Datum Panormi die 17 martii 1646.

EL MARQ. DE LOS VELES VAD (1).

---

(1) Grande Archivio. Regia Cancelleria. Anno 1645-1646, vol. 690, pag. 181.

§ 9.—*Elezione a medico di D.n Filippo Pernaci*

Philippus etc.-Vicerex nobilibus juratis terrae *Nohariae* fidelibus regiis dilectis salutem. è stato supplicato e provvisto come siegue Ill:mo et eccel:mo Signore. Li giurati della terra della *Nohara* dicino a V. E. che per servitio del populo d'essa terra sempre s'ha soluto tenere medico salariato siccome a lettere del Real Patrimonio populi per medico al D.r Giuseppe Galbato per anni due il quale servio per anni uno doppo havendosi casato nella terra di francaviglia e restò il populo senza servizio di medico et in questo tempo ci è stata grave mortilità di genti intanto che in loco del detto di Galbato per colloquio con aver intervenuto la maggior parte del popolo, hanno eletto al *D.r Filippo Pernaci* homo litterato e di molta esperienza con il solito salario. ut altissimus. Panormi die decimoquinto februarii milesimo sexcentesimo quadragesimo septimo detineant di nuovo consilium uti fuerit accordatum fiat. Per executione della quale provvista ordiniamo che di nuovo dobiate tenere il vostro solito consiglio ut moris est per la causa contenta nel preinserto memoriale et quello che per detto consiglio si accordirà l'exequerete, che noi quello in virtù delli presenti vi confirmamo laudamo et aprobamo ac nostro viceregio munimine roboramo et validamo; datum Panormi die 22 februarii 1647.

EL MARQUES DE LOS VELES YADILANTADO (1)

---

(1) Grande Archivio. Regia Cancelleria. Anno 1646-1647, vol. 694, pag. 165 retro.

§ 10.—*Elezione di D. Pietro Paulo bovina di Tortorici*

Philippus etc.—Vicerex etc. nobilibus Iuratis terrae *Nohariae* fidelibus Regiis dilectis salutem, è stato supplicato e provisto come segue Eccellentissimo Signore Li giurati della *Nohara* dicino a V. E. che sotto lo primo di novembre 1654 detennero il solito consiglio per eligere il medico che dovesse servire a detta Università e populo et si come si concluse detta electione in persona *del D.r in medicina Petro Paulo bovina* della terra di Torturici con il solito salario d'once cento e dieci l'anno il quale salario sempre è stato solito pagarsi per tassa e perchè detto consiglio tengono bisogno della confirma di V. E. per tanto la supplicano resti servita confirmare detto consiglio dalla prima linea insino all' ultima che oltre essere di giusto lo receviranno a gratia particolare ut altissimus. Panormi die 22 Maj 1655 confirmatur cum clausulis. Perciò v'ordinamo che debbiate essequire e far per cui si deve exeguire et osservare il suddetto precalendato consiglio d'elettione di medico in persona del suddetto D. in medicina Pietro Paulo bovina con il solito salario d' onze cento dieci che noi per le presenti il suddetto consiglio confirmamo laudamo et approbamo ac nostro viceregio munimine robboramo, et validamo con che il suddetto salario si debba pagare per tassa conforme è stato solito per il passato. Datum Panormi die quinto Iunii octavae Indictionis 1655.

El Duque (1).

---

(1) Grande Archivio. Regia Cancelleria. Anno 1654-1655, vol. 720, pag. 120.

Capo X.

Gabelle. Tasse. Mutui. Vendite per paga e debiti.

§ 1.—*Per un debito di onze 350 s'impone una nuova gabella.*

I Giurati di Novara espongono al Vicerè, che l'università ha un debito di onze 350, che tennero consiglio e misero gabella sulle robe dei forestieri che uscivano. Riferito un tal consiglio, si rispose: Si cerchi altro modo. Cercatelo, non han potuto trovare altro modo. Si è per questo che decisero di mettere una gabella di grana 10 sulla seta cruda. Il consiglio fu tenuto il 25 ottobre 1605. Riferito a Palermo il 26 Novembre 4ª Ind. 1605. Si confermi (1).

Insistono i giurati sul medesimo argomento. Essendo gravati di onze 350 di debiti, e non avendo modo l'università di pagarli, misero gabella sui feghi e difese, e avendo supplicato il 19 novembre per la conferma, fu risposto: Si confermi, purchè il tutto si facesse conforme li patti, li capitoli redatti il 26 e 27 Dicembre di detti capitoli. Palermo li 30 Januari 1606. Si confermi con qualche retenzione etc. Il 21 Febbraio 1606 (2). »

§ 2.—*Si domanda l'approvazione di un mutuo di onze 400*

Novara avea dei debiti colla Regia Corte e colla Deputazione del Regno. Dovea pagare alcune bolle, lo sti-

(1) Grande Archivio—Protonotaro del Regno—An. 1605-1606, vol. 483, f. 158 retro a 159 retro.

(2) Dato a Palermo, Grande Archivio, Protonotaro del Regno. An. 1605-1606, vol. 481, f. 80 retro a 81.

pendio al medico di onze cento due, l'elemosina al predicatore; avea bisogno del denaro per comprare polvere, piombo e meccio per li soldati trombetta e tamburo, e il premio di un *gencho*, che dava ai soldati, l'elemosina che faceva alla Chiesa Madre e l'olio e il salario dell'organista e della musica ed altre spese che si dovevano fare dall'Università. Per tutto questo ben di Dio, domandano la facoltà di contrarre un mutuo di onze 400; non essendo sufficiente il ricavato della gabella sulla macina e sul bestiame; ne impongono altra sul grano, sulla carne e sul pesce, non che sul formaggio che si vende al minuto e che si esporta fuori territorio, ed altre piccole tasse.

In questa epoca NOVARA figura che ha il suo Capitano, che doveva eligere sei deputati, i quali dovevano badare a fare l'elenco dei debiti, per provvedere gradatamente ai pagamenti dovuti. Si legga qui l'intero documento:

« *Iurati di la nohara.* Philippus etc. —Vicerex et Generalis Capitanus in hoc Siciliae Regno nobilibus Iuratis terrae *Nohariae* fidelibus regiis dilectis salutem, è stato supplicato e provvisto del tenor che segue. Illmo ed Eccellentissimo Signore li Giurati della terra della *Nohara* dicino a V. E. che a 7 di settembre XI indictionis 1642 han detenuto consiglio d'imponere alcune gabelle e tasse per pagarsi quanto detta Università deve alla Regia Corte e Deputazione del Regno come anco per pagare la ratha delli scudi 300 che importa a detta Università oz. 13, 17, 15 et anco per decursi di bolla che detta Università paga ogni anno et anco per pagarsi lo salario di onze 102 allo medico ogni anno elemosina di predicatori polvere piombo e meccio per li soldati trombetta e tambnro premy seu genchi, si pagano alli soldati elemosina della maggiore Chiesa faceva, et oglio salario di organista e musica, et altre spese

che si devono fare per detta Università essi concluso che per levarsi detta Università d' interesse per detti donativi da pagarsi che possono prendere oz. 400 a cambii da qualsia persona et obbligare detta Università per pagarsi detto denaro stante non essere sufficiente la gabella della macina e bestiame si paghi la gabella di tarì uno per libra di seta per questo anno tantum e che si paghi la gabella dello minuto cioè tari due per salma sopra lo formento et orzi che si estrae da questo territorio grani dieci per rotolo sopra la carne e pexi sopra il formaggio che si estrae fuori territorio grani due per rotolo, per ogni barili di salume tarì quattro e tarì uno per onza per quanto partiti di porci si vendino e nescino fuori territorio e tarì uno per ogni bestiolo mascolo pecorino et crapino che si vende e nexii fora detto territorio e per pagarsi lo salario dello medico che importa oz. 102 che si facia taxa con eligersi sei deputati quali esso capitano elege ita che si habbia di mandare fede e notamento di tutti li debiti di detta città una con il bando promulgato per ordine di V.ra Ecc. e Real Patrimonio. Per tanto supplica V. E. resti servita ordinare che si confirmi detto consiglio che lo receverà a gratia ut altissimus. Panormi die 23 settembris 1642. Confirmetur. Per esecuzione della quale provista v' ordinamo che debbiate essegere et osservare e far da cui spetta esseguire et osservare il precalendato consiglio che noi quello vi confirmamo, lodamo et approbamo, ac nostro viceregio munimine roboramo et validamo. Datum panormi die 27 settembris XI indictionis 1642.

I EL ALMIRANTE (1).

---

(1) Grande Archivio, Regia Cancelleria. An. 1642-1643; Vol. 683, pag. 8 retro a 9 r.

§ 3. — *Stato discusso dell' Università.*
Domanda di nuova tassa.

In questa nuova tassa che si domanda si mira ad ottenere lo scopo che il ricco pagasse da ricco e il povero da povero. Non erano tempi di oscurantismo allora, chè si pensava a sollevare le classi non abbienti.

Si legga qui l'intero documento:

« Philippus etc. — Vicerex in regno sicilie nobilibus juratis terre *noharie* fidelibus regiis dilectis salutem. e stato supplicato et provisto del tenor che segue Ill.mo et Ecc.mo Signore li giurati della terra della *nohara* dicino a V. E. che restando essa terra sovvente da pagare li tandi et donativi regi tanto di gennaro passato quanto per maggio venturo in la somma di onze cinquecentosette e tari ventuno quali tenino necessarii per equadamento atteso che tutto l'introito della Università consistenti in gabelle importa la somma di onze ottocentoquattro e tari sei et l'esito importare la somma di onze mille trecentoundici e tari ventisette siccome per partite destinate chiaremente si vede per il che non tenendo modo di pagare e dove mettere più gabella risolsero di tenere pubblico consiglio per trovar modo di potere pagare detto denaro alla regia Corte et fu concluso di farsi taxa onde che il ricco pagasse per ricco et il povero per povero secondo le facoltà con avere eletto li deputati a tale effetto onde che possino pigliare denaro ad interesse per pagare detti donativi mentre non si rescotia detta taxia et evitare a detta terra l'interesse e spesi di giudizio et siccome meglio per esso Consiglio detento e concluso appare il di 13 di gennaro prossimo passato 2. Indictionis 1619 iucludendo in quello introito et essito più chiarezza et acció possino l'esponenti eseguire detto Consiglio teneno di bisogno della confirma

di V. E. perciò supplicano V. E. sia servita confirmarci detto Consiglio juxta sui seriem et tenorem acciò conforme a quello possino consulere et trovare il denaro per pagare li detti donativi che lo reciveranno a gratia ut altissimus. Panormi XIII februarii 2. Indictionis 1619. Confirmetur cum clausulis apponendis in literis per essequtionem della quale provista vi ordinamo che essequite et facciate essequire da cui spetta et osservare il sopracalendato Consiglio che noi quello in virtù della presente confirmamo laudamo et aprobamo ac nostro viceregio munimine robboramo et validamo con che il denaro che entrera prendere ad interesse per l'offetto suddetto sia col massimo vantagio e meno interesse possisibile purchè non ecceda a ragione di diece per cento a ragion di anno. datum Panormi 6 martii 2. Ind. 1619.

El Conde de Castro (1)

§ 4.—*Nuove tasse per le spese di predicatore, trombette, tamburi, piombo, meccio etc. etc.*

Cediamo la parola ai giurati del tempo, i quali nella loro rude forma, mostrano meglio tutta la semplicità che si addice alla veridicità dei costumi e delle abitudini dell'epoca:

« Philippus etc.—Vicere in Regno Siciliae nobilibus juratis terrae *Noharie* fidelibus regiis dilectis salutem. e stato supplicato et provisto del tenor che segue Ill:mo et ec:mo Signore. li giurati della terra della *Nohara* dicano a V. E. che per pagarse le tende e donativi regii che essa terra è obbligata per l'anno intrante 3 Inditione

(1) Grande Archivio. Protonotaro del Regno, An. 1618-1619, vol. 521, f. 179 a 180.

e per altre occorrenze come sonno di salarii elemosine di predicatore trombette tamburi piombo meccio alli soldati per premio di sparare al segno or dazio salti detenino publico consiglio e per questo fu concluso di mettersi tt. uno sopra ogni libra di seta che si produce in essa terra et territorio tt. uno per ogni cafiso d' oglio che si produce nel territorio per ogni bestia che pasce in esso territorio di quella bestiame che si retrova priva del pascolo di 7bre venturo in poi conforme è solito farsi per il passato tt. uno per ogni salma di mosto che si produce in detto territorio e del vino e mosto che entrerà tt. uno per ogni onza di vendita di bolla che s'essigera da qualsivoglia persona tt. sei per ogni salma di fromento che entrerà in essa terra et territorio dal primo di settembre venturo innanti et così anco del fromento che si produceva tt. tre per ogni salma di germana et orgio che entrerà e si producerà come meglio dalla lettura di detto consiglio concluso sotto il di 25 d'agosto 2ª Inditione 1619, si vede con farsi capitoli per evitare le fraude e perche alli 15 di 7bre venturo hanno di pagare oz. 600 tanto di donativi maturati quanto si matureranno a 15 di 7bre intrante per evitare l' interessi e spese di commissarii che si dispensa di servirse del danaro che tenino per la reluitione delli sogiogatione fatte per il mero e misto imperio conforme altra volta l' e stato concesso e che il danaro che resta di dette gabelle il gabelloto sia obligato restituirli che a pigliarli a cambio o, ad altro intresso sarria in dano di essa terra e detto danaro sta morto per non essere bastante per detta reluitione conforme da detto consiglio e stato concluso e per poterlo essequire essendo necessaria la confirma di V. E. supplicano perciò resti servita confirmarci detto consiglio iuxta sui seriem et tenorem che lo riceveranno a gratia ut altissimus. datum panormi 2 7bris III Indictionis 1619. confirmetur itaque quoad frumentum pro

tarenis tribus pro qualibet salma et pro germano et ordeo tt. 1,10 pro qualibet salma. per essequtione della quale provista vi ordinamo che essequiate et facciate da cui spetta essequire et observare il suddetto consiglio che noi quello in virtù della presente confirmamo laudamo et approbamo ac nostro viceregio munimine roboramo et validamo e quanto al formento sia a raggione di tt. tre per salma et per il germano et orzio a ragione di tt. uno grana diece per salma con che dobbiate trasmettere li capitali delli sudetti gabelli per doversi confirmari da noi per via del Patrimonio. datum Panormi die X 7bris III Indictionis 1619.

El conde de Castro (1)

§ 5.—*Imposizione di nuove tasse per pagare i debiti.*

« Philippus etc.—Vicerex in regno Siciliae nobilibus juratis terrae *nohariae* fidelibus regiis dilectis salutem. è stato supplicato et provisto del seguente tenore Ill.mo et Ecc.mo Signore li giurati della terra della *nohara* dicino a V. E. che dalla terra della *nohara* deve dare onze centoventicinque (125) per la tanda di maggio et settembre et tanda novamente aggiunta et altri oz. 840 in una per le tande di gennaro magio et settembre prossimo venturo et altre oz. 110 che si devono a *geronimo masana* per il denaro della bolla maturata all'ultimo di agosto prossimo passato et per tal causa hanno tenuto l'incluso Consiglio per pagare li suddetti debiti imponendo le gabbelle che l'anno passato ci erano et perchè non restavano avanzano grano uno per rotolo sopra la carne pesce et tonnine et fatto calculo di quello che li

(1) Grande Archivio. Protonotaro del Regno. An. 1619-1620, vol. 523, f. 1 retro a 2 retro.

mancherà con li oz. 110 che si devono al detto di *massena* si habbiano da nescire in questo modo cioè sopra li frumenti che si fanno delli cittadini tanto in questo territorio come in altra parte tari sei per ogni salma tari 3 per ogni salma di orgio overo pagare grani sei per tumino sopra la macina come meglio per il detto Consiglio si vede et per havere il denaro pronto li possano pigliare le denari che tene impotere il dottor *silverio maymone* come depositario del denaro del mero et mixto imperio et che si habbiano essi giurati obbligare nomine proprio a darce pleggeria ben vista a detto di *maymone* et perchè essi giurati in nessuna manera pretendono obligarsi nomine proprio ma che imponendole gabbelle cui pigliare le dette gabbelle si abbia di obbligare detto di *maymone* per quanta somma si pigliava acciò stia securo del denaro supplicano perciò V. V. resti servita ordinare che detto Consiglio sia confermato et che possino pigliare li denari del detto di *maymone* con farli fare l'obbligatione da cui pigliare le gabbelle per quanta somma si piglierà acciò essi giurati possano pagare alla V. E. et alli loro creditori che altrimente detta terra et per pagare ut altissimus. messanae 6 9bris 14 Indictionis 1615. confirmetur cum clausulis apponendi etc. datum Panormi die 18 decembris 14 Indictionis 1615.

El Duque (1)

§ 6.—*Per le spese di arretri e di debiti, non che per una causa contro Aydone si domanda di prendere un certo denaro in potere di D. Silverio Maymone.*

In quest'epoca troviamo a capo dell'Amministrazione Comunale di Novara un *governatore*.

Troviamo altresì che nell'esporre al Vicerè del tempo

(1) Grande Archivio. Protonotaro del Regno, An. 1616-1617, vol. 517, f. 241 e retro.

gli estremi bisogni del Municipio, si tiene conto del volere popolare, il quale bene spesso era la norma dei governanti.

Studiando la storia dei piccoli centri sui documenti che li riguardano, non poca esperienza si acquista sul passato come ammaestramento del presente e dell'avvenire.

Ecco quanto espongono i giurati sul riguardo:

« Philippus etc.—Vicerex et in regno Sicilie nobilibus juratis terrae *nohariae* fidelibus regiis dilectis salutem. e stato suplicato et provisto del seguente tenore: Illmo et Ecc:mo Signore, li giurati della terra della *nohara* dicono a V. E. che l'università di detta terra deve dare molte somme di denari, cioè oncie 788 per lo donativo ordinario oz. 748 in circa per la prima gabbella della farina oz. 100 deve a *Germino Masena* per lo decorso della bolla della duodecima indizione prossima passata et altre oz. 40 ha di bisogno detta Università per far spedire alcune liti che tiene colla terra di *aydone* et con *vincenzo romeo* e talaltre occorrenze che alla giornata ponno succedere a detta Università et perchè non tenino denari pronti per sodisfare le suddette somme tennero consiglio con licenza del *governatore* di essa terra et si concluse per la magior parte che per sodisfare detti crediti se dovessiro pigliare delli denari che il dottor *silverio maymone* tene in deposito ad effetto di reluire la bolla che detta università paga al dottor *don stefano reitano* ogni anno et che alla festa della natività di Nostra Signora fargli entrare delle gliande et feghi che detta università have ingabellato tanto più che non è tutta la somma rescossa per reluire detta bolla et col resto che avanza per non restare morto et suddetto di *maymone* se ni abbia a servire che si notifichi al detto di *reytano* se li voli reciviri et che discali la bolla per quanto è la ratha et non si volendo che essi giurati vogliono trovar

persona per non stare il denaro morto a darlo a dieci per cento et la detta Università viene a tirare lo lucro con questo che a chi si dona habbiano di portare sufficiente pleggiria di darli nel mese di agosto cossì il decorso come il presente per il che l'università viene a guadagnare et anco si libera cossì di spese di amministrazione come di interessi che bisogna patire detta università per pigliare detta somma di danaro da mercadanti et anco nell'istesso conseglio li detti giurati preposero fare obbligatione di frumenti mentre è tempo per poterlo havere a buon prezzo et bona conditione del che il populo tutto si contentao come meglio per detto consiglio li sia confirmato trattandosi per benefitio di Università et beni publico ut altissimus. messane die XII settembris XIII Indictionis 1614. quoad uncias ducentus septuaginta confirmetur prestito prius per juratos de restituendo per totum mensem Xbris proximi venturi sed fiant litere oportune et quo ad emptionem frumentorum confirmetur. itaque trasmittant partita. per essequtione della quale provista v'ordinamo etc. che essequiate et facciate essequire, et osservare il precalendato consiglio che noi quello vi confirmamo laudamo et approbamo ac nostro viceregio munimine robboramo et validamo quanto al servirni delli onzi dui cento settanta per le cause suddette delli dinari essistenti impotere del suddetto di *maymone* per l'affetto prodotto dando prima noi pleggeria per li atti di notaro pubblico di havere a restituire et rimborsare detta somma a detto conto per tutto il mese di Xbre prossimo da venire et quanto alla rimanente somma di danaro che si troverà in potere di detto di *maymone* oltre le dette oz. 270 non conviene che si dia ad interesse ma a dispese et risico dell'università la farete venire a depositare a nome di essa nella tavola di questa città et quanto alla compra di proventi confirmamo anco detto consiglio con che debbiate tra-

smettere al tribunale del Real Patrimonio li partiti per la confirma fatta che sarra la compra. datum messane die 17 settembris XIII Indictionis 1614.

EL DUQUE (1)

§ 7.—*Il comune in debito di onze 900 si prendono nuovi provvedimenti per pagarle.*

« Philippus etc.—Locumtenens generalis in hoc regno nobilibus iuratis terre *noharie* fidelibus regiis dilectis salutem, è stato supplicato et provisto del tenor che segue Illmo et Revmo Signore, li giurati et sindaco della terra della *noghara* dicino che l'università di detta terra deve dare fra debiti elemosine medico et occorrenze alla somma di onze novecento come si vede per l' accluso Rescritto fu sopra ciò detento consiglio per pagarsi detto denaro per il quale alli V di settembre prossimo passato 9 Indictionis 1610 fu concluso che per pagarsi detti denari si vendano le glande a ragione di oz. trenta lo centenaro conforme all'altri anni patti etc. et mancando che li giurati procurino buscarli a qualsivoglia interesse per pagarsi detti deb ti per non patire l'università interesse di commissari e delegati siccome meglio appare per detto consiglio detento et concluso die quo supra supplicano V. E. Illma si degni laudare et confirmare detto consiglio et quanto in quello si contiene accio possano con ogni sollecitudine esseguire et dare principio a vendere le dette ghiande alli boschi dell'universitá per essere già il tempo ormai entrato ut altissimus. Panormi XX octobris 9 Indictionis 1610 quo

(1) Grande Archivio. Protonotaro del regno. Anno 1614-1615 vol. 513, f. 16 a 18.

ad venditionem glandium confirmetur consilium ita quod vendantur plus offerenti et infra mensem trasmittant listam Introitus et exitus cum expensione et pensarum. Per exequtione della quale provista vi ordinamo che essequiate et facciate da cui spetta exequire et osservare il sudetto precalendato consiglio che noi quello in virtù della presente confirmamo laudamo et approbamo ac nostro locumtenenti generali robboramo et validamo quanto però alla vendita delle ghiande di essa università con che tale vendita la debbiate alla candela con precedere prima li bandi soliti et liberarete a cui farra maggior offerta in beneficio dell' università et fra uno mesi dopo manderete nel tribunal del Patrimonio lista dell'introito et exito delle spese fatti. Datum Panormi die 3 novembris 9 Indictionis 1610.

« El Cardinale Giannettino d'Oria (1) »

§ 8.—*Gabella imposta sopra rendite e bulle per pagare il nuovo domino assegnato per anni nove.*

« Philippus etc. — Vicerex in regno Sicilie nobilibus juratis terre *nohariae* fidelibus regiis dilectis salutem. è stato suplicato et provisto del seguente tenore: Ill.mo et Ex.mo Signore, li Giurati della terra della *nohara* diceno che per pagarse l'onze trecentonovi e tari decinovi del novo dominio assignato di pagarsi ogni anno per anni novi fu detento Consiglio all'hora fu concluso di mettere gabella sopra rendite e bulle che s' esigeno per li cittadini et forastieri havendosi mandato per la confirma alli 15 di marzo prossimo passato non fu con-

(1) Grande Archivio. Protonotaro del Regno. Anno 1610-1611, vol. 502, f. 84 retro a 85.

firmato ma si fece provista per V. E. et Real Patrimonio in dorso lo memoriale ed esso Consiglio detineant de novo consilium in quo tractetur de gabellis comunis et tangentibus per il che di nuovo detennero Consiglio sopra la busca di detto danaro per lo quali alli 24 di detto mese di marzo prossimo passato fu concluso con la voce di *masi di salvo* che per essere cosa comune che ogn'uno paga per la facultà che tiene si redublano le taxie et mancando che si mettano tarì tre per ogni barile di tonnina surre e sarde che si vendino et smaltissero in essa terra altro modo non tenino di pagarse ditti donativi maxime nel presente anno come meglio si vede per detto Consiglio detento et concluso die quo supra supplicano V. E. si degni lodare et confirmare detto consiglio et quanto in quello si qontiene acciò possiano con ogni sollecitudine exeguire per non venire a patire spese l' università ut altissimis. datum panormi 19 Aprilis XI. Indictionis 1613. confirmetur per hoc anno et per reliquo detineant consilium in quo tractent de impositione gabellarum quae sint minus damnose.— Panormi die 24 Aprilis XI. Indictionis 1613. »

EL DUQUE (1)

§ 9.—*Gabella di grana 10 sopra la seta cruda e sopra i feudi.*

« Philippus etc.—Vicerex in regno Siciliae nobilibus Iuratis terrae *Noharia*e fidelibus regiis dilecti salutem, è stato supplicato e provisto del tenor che segue. Illmo et Eccmo Signore li Giurati della terra della *Nohara*

(1) Grande Archivio. Protonotaro del Regno, An. 1613, vol. 506, f. 25 e retro.

diceno a V. E. che essendo l'università di quella terra agravata d'alcuni debiti e gravezze che deve dare a diversi persone quali importano alla somma di onze tricento cinquanta et oltre li mesi passati detti esponenti detinnero consiglio per Manco interesse di detta università che per pagarsi detti debiti e gravezze s' have miso una gabella sopra tutte le robe che usuranno di forastieri e cittandini quale conseglio essendo stato referato per il patrimonio fu ditto procurent alium modum et havendo detti esponenti cercato altre mode dove si havessiro potuto trovare di pagare detti debiti con Manco interesse di detta Università non hanno potuto trovare altro modo si non di mettersi una gabella di grana diece sopra la sita cruda di manganello che si farà in detta terra e suo territorio et anco si mettono sopra li feghi delle quali gabelle e feghi suddetti habbiano di fare li capitoli per detti Giurati e per questo hanno di novo detento consiglio e per quello concluso che si mattano sopra detta sota e feghi si come per detto consiglio appare addi 23 di ottobre 4. indictionis 1605 per tanto supplicano V. E. sia servita confirmare et approbare detto consiglio ut Altissimus. Panormi 19 Novembris 4. Indictionis 1605. Confirmetur. Itaque capitula trasmitantur pro confirmatione per essecutione della quale provista v' ordiniamo che essequiate e facciate da cui spetta essequire etc. Datum Panormi die 26 novembris 4 Indictionis 1605.

EL DUQUE DE FERIA (1).

---

(1) Grande Archivio. Regia Cancelleria. An. 1605-1606. Vol. 583, pag. 70 r. a 71 r.

§ 10. — *Gabella di grana 5 e piccoli 2 sopra ogni tumulo di grano che si macina ed altre tasse.*

« Philippus etc.—Vicerex in Regno Siciliae nobilibus Juratis terrae *Noharìae* fidelibus regiis dilectis salutem. è stato supplicato e provisto del seguente tenore. Ill:mo et Ecc:mo Signore li Giurati della terra della *Nohara* diceno a V. E. che essendo debitori alla Reale Corte per li donativi che a detta terra tocca nella tanda del presente mese di settembre alla somma di oz. cento vinti in circa. et oz. 100 e dui per lo decorso che si deve a *Geronimo murena* di una bolla che detta terra deve et altri onze quindici per l'altri occorrenti non tenendo modo di pagare per non patire essa terra interesse di . . . . con dispesi come ha successo per il passato essendo necessario detto dinaro haversi prontamente si fu detento publico consiglio che tanto per pagare detta somma quanto ancora di pagare interessi di bolla che deve al spectabile D. *Stefano Reijtano* et per altri occurentij si fu dal dottor *Silverio Maymone* votato di mettersi la gabella di grana cinque e piccioli doi per tummino sopra la macina attesoche non ci è detta gabella et per il resto per pagarsi quello che si deve di mettersi tarì 6 per ogni bestia conforme al passato e di mettersi la gabella di tari uno per salma sopra lo muto con che confirmandosi il consiglio conforme al suo voto siano esempti li citadiny di pagare il tarì uno per ogni libra di seta cruda che pagano per satisfare detta bolla e dette spese de *Rijtano* atteso che la seta si paga la gabella imposta per la seta della Deputazione del Regno con il voto del quale di *Maymone* vi concessi alcuna parte delli genti d'essa terra e perchè di contrario voto fu *Gio Gregorio Lombardo* che volsi si facesse taxia sopra le facultà con pagare onza una per cento et li poveri che non hanno fa-

coltà pagare quanto possono guadagnare una giornata e non bastando si metta tari 6 sopra la bestiami con il quale di *lombardo* et *artali* lo squillo che fu dell'istesso voto si conclusi detto consiglio come appare detempto sotto il dì 11 di decembre IV Indictionis 1616 et perchè è più utile è benigno mettersi gabelli che farsi taxia che si ha visto resultare grandissimi inconvenienti et il ricco e potenti non paga et il povero veni ad essere aggravato tanto più che essa terra ha di bisogno prontamente di detto denaro, onde è necessario pigliarse alla bolla o ad interesse purchè non eccedessi il deci per cento et con imponersi le gabelle con facilità si veniano a pagare et ricattari, et anco pagarsi li donativi regij e stante detta dispensa supplicano V. E. fosse servita confirmare detto Consiglio o con imponerse gabelli o farsi la taxia a quali delli due per potersi esseguire et non havere essa terra interesse che lo receveranno a gratia ut altissimus. Messane 20 septembris XV Indictionis 1616. Confirmetur cum clausulis in libris apponendis etc..... con che la suddetta taxsa si debba fare secondo le facoltà di modo che niuno si riporti aggravio facendo da quella essenti le persone poveri e miserabili et in ogni modo procurirete di rimbolare il denaro che si piglierà da potere di detto di *Maymone*.... col frutto di dette aghiande del modo che per detto consiglio fu concluso altrimente siate voi tenuti et obbligati de proprio all'interesse che l'università potesse patire. Datum Messane die 28 septembris XV Indictionis 1616.

El Conde de Castro (1)

---

(1) Grande Archivio – Regia Cancelleria — Anno 1616-1617, vol. 617, f. 227 retro a 228 retro.

§ 11. — *Si stabilisce una Deputazione per fissare alcune tasse, colle quali si devono pagare gli ufficiali della Università.*

« Li Giurati della terra di *Nohara* dicino a V. E. Ill.ma, che essendo entrata nell'amministrazione di loro officio, hanno retrovato detta terra esausta, che non tiene modo per dove potessero pagare quello denaro, tanto per salarî, elemosine solite pagarsi al predicatore per la causa dell'Università per allogium di Capitan di armi, delegati, predicatori et altri offiziali soliti venire in essa terra et per altre occorrenze dechiarati et per potere complire et pagare quello che devono dare, supplicaro al governo di detta terra, per darci licenza, per congregare Consiglio, a trovar modo di poterli pagare, et havendoli concesso licenza di tenere detto Consiglio, quello more solito detennero e fu concluso di farse taxia, per potere pagare, con havere eletto per deputati a fare detta taxia a *Filippo Sofia*, *Sapienti Milazzo*, *M.ro Aloysio Buemi*, *M.ro Petro Bertulami*, *M.ro Benedetto di Francesco et Placito Ferraro*, come meglio per esso Consiglio concluso con il voto del Capitano di detta terra, nemine discrepante, sotto il dì primo del presente mese di settembre, 9. Indizione, 1625, et per potere esigere detto conto è necessario la confirma di V. E. Ill.ma e Regio Patrimonio, supplicano per ciò V. E. Ill.ma fossi servita confermare il detto Consiglio iuxta sui seriem, continentiam et tenorem, acciò confirmare a quello se potti fare detta taxia et putisse esigere, per potere andando complendo et pagando conforme per detto Consiglio è stato espressato, essendo così ordinarii soliti per anno pagarse, che lo receveranno a gratia ut ultissimus. Panormi 29 Januarî V. Indict. 1626. Confirmetur cum clausulis. per essequtione della quale pro-

cedura vi ordiniamo, che debbiate essequire et fare da chi spetta exequire et osservare detto Consiglio, che noi quello vi confirmamo lodamo et approbamo ac nostro viceregio munimine roboramo et validamo, fuorchè le onze 5 della cacchia del Principe et le onze 5 per la contribuzione delle vacche all'infanteria spagnuola, osservando sopra ciò l'altro ordine per voi datovi et per li oz. 30 pagati alli commissarii, che hanno causato essequtione per detta Università per debito di bulla. trasmetterete l'atti di tali pagamenti nel Tribunale del Reale Patrimonio, all'altra partita delle oz. 100 per le occorrenze ordinarie et estraordinarie, che giornalmente succedono, spenderete solamente la somma di onze 20 et del restante che haverete essere di bisogno ni trasmetterete lista distintamente per via del Tribunale del Real Patrimonio, per darse doppo l'ordine, che sarà conveniente, advertendovi che in detta taxia devono essere essenti li persone miserabili et che non vengano gravati li poveri. Dato in Palermo il 17 januari V. Indit. 1626.

Il Card. Hohanettino Doria (1)

§ 12.—*Tassa di tarì due per casa per continuare una lite incominciata.*

« Philippus etc.—Vicerex in regio neapolis locumtenens et Generalis Capitaneus in Regno Siciliae nobilibus Iuratis et Sindaco *terrae noghare* fidelibus Regiis dilectis salutem, è stato supplicato e permesso del tenor seguente. Illmo et Ecemo Signore li Giurati et Sindaco della terra delli *nuhara* dicono a V. E. have incominzato Noi con il clero di detta terra che passino

(1) Grande Archivio. Regia Cancelleria, An. 1625-1626, vol. 641, f. 205 retro a 206.

molti sorti di bestiami siccome hanno fatto passari per alcuni anni in li burgizii et terri d' essa università et fattosi anco potentialmente relaxare certe altre gabelli in grave danno prejudicio et interesse di detta povera università et perchè è necissario seguire detta lite incomensata, così ha di bisogno di spese per il che si detenne consiglio et a 4 di detto mese di luglio si conclusi di farsi tassa di tarì dui per casa ecceptuati li miserabili con che si habbiano da depositare in poter di *Francesco Sanfilippo* deputato eletto et che si habbiano a spendere a mandati d'essi giurati et sicome per detto consiglio concluso incartato con la presente allo quali si habbia relatione et essendo necessario di confirma di V. E. et Tribunale del Regno Patrimonio supplicano perciò V. E. sia servita confirmarli detto consiglio il che ultra esseri di giustizia lo riceveranno a grazia ut altissimus. Messane die sep.mo Augusti 11. Indictionis 1632. Confirmetur. Datum Messane die 25 Augusti 11. Indictionis 1631.

« El Duque de Alcatas » (1)

§ 13.—*Abolizione di alcune gabelle e domanda d'imporre altre tasse.*

« Philippus etc.—Vicerex et Generalis Capitaneus in hoc Siciliae Regno nobilibus Juratis terrae *Novariae* fidelibus regiis dilectis salutem. habbiamo riconosciuto il consiglio detento in questa terra a 24 del precedente mese di agosto in ordine ad abolirsi le gabelle della bestiame e macina imposte per la sodisfazione di tande ed onorarii

(1) Grande Archivio. Regia Cancelleria. Anno 1631-1632. Vol. 655 pag. 277 e 278.

Regii Suggiugatarij et occorrenze ordinarie et extraordinarie, salario di medico et elemosine che suole pagare ogni anno cotesta università, la quale gabelle atteso le molte frodi che si han commesso, e commettono, han dato e donano pochissimo introito in maniera che si son cumulate somme considerabili di attrassato, per tal causa fu concluso che si abolissero e si convertissero in tasse sopra le famiglie e padroni di bestiame da tassarsi e calcolarsi per notaro *Prospero Romeo Di Francesco Bonsacca Rocco daccampo e Filippo Salemi*, deputati eletti per detto effetto e questo con l'avvertenze e clausole in detto Consiglio contente et espressate in dorso del quale è stato previsto memorato die vigesimo primo augusti 1654. Confirmetur cum clausulis.... Con che siano essenti di detta tassa le persone miserabili, e che dette gabelle di bestiame e macina non s'intendono abolire se prima non si vederà l'esito di detta tassa se sarà veramente suffettura per la sodisfazione di tutto quello che si prepose, e conchiuse per il riferito Consiglio. Datum messane die quinto septembris 1654.

El Duque (1)

§ 14.—*Si regolano alcune tasse e se ne impone un'altra sulla seta e sui maestri che la lavorano.*

« Philippus etc.—Vicerex etc. nobilibus Juratis terrae *Nohariae* fidelibus regiis dilectis salutem. habbiamo riconosciuto le vostre di 15 novembre prossimo passato 1655 et il Consiglio in esse accluso detento in questa terra sotto il di 28 di ottobre di detto anno attorno la impositioni di grana dieci per tummino oltre il carlino

(1) Grande Archivio. Regia Cancelleria. Anno 1654-1655, vol. 720, pag. 5 retro.

che si paga sopra la macina ; grana dieci sopra ogni libra di seta da pagarsi tanto per li cittadini , quanto per li forestieri cioè grana cinque per ogni libra della seta uscita et altri grana cinque l'abbiano di pagare li mastri , che nesciranno detta seta sopra il tari di loro mastria et finalmente tari uno aggiunto alli tari nove che si pagano sopra ogni bestia che pasce l' herbaggio di questa Università e come meglio per queste Consiglio e lettere si vede sopra le quali habbiamo provisto. Panormi die 15 februarii 1656. confirmetur cum clausulis per ciò v' ordiniamo che debbiate di novo detenere il vostro solito Consiglio et procurare di trovare modo più profiquo per la causa nel detto precalendato Consiglio expressata e non trovandosi miglior modo che li suddetti impossitioni essequite e facciate per cui si deve essequire et osservare il suddetto preinserto Consiglio secondo la sua serie contenuta e tenore e dalla prima linea insino all'ultima che noi quello per le presenti confirmamo laudamo et approbamo ac nostro viceregio munimine robboramo e validamo. Datum Panormi die 23 februarii 1656.

El Duque (1)

§ 15.—*Modificazione della tassa sulla seta. Imposta di grana due sopra il tarì che si paga al manganellaro.*

« Carolus etc:—Vicerex etc. nobilibus Iuratis terrae *Nohariae* fidelibus Regiis dilectis salutem, habbiamo riconosciuto il consiglio da voi detento in cotesta sotto li 4 giugno prossimo passato che per non suffettari l'in-

(1) Grande Archivio. Regia Cancelleria, An. 1655-1656, vol. 722, f. 184 retro.

troiti del Patrimonio di cotesta Università per il pagamento di tande e donativi regii suggiogationi et altri tralasciate la spesa del culto divino per il quale habiate determinato che per questo presente anno doversi da voi exigere grana due sopra il tari uno che si paga al manganellaro conforme il tutto per detto consiglio si legge al quale s'habia relazione in dorso al quale provittimo. Panormi die 3. Iulii 1679. Confirmetur et fiant litere. Perciò v'ordiniamo che debbiate exequire et osservare e far da chi si deve exequire et osservare il suddetto precitato consiglio detento come sopra giusta la sua serie continenza e tenore de verbo ad verbum et de prima linea usque ad ultimam pro ut jacet che noi quello in virtù delle presenti confirmamo laudamo et approbamo ac nostro viceregio munimine robboramo et validamo con che li sudetti introiti perveniendi come sopra li debbiate applicare per detto culto divino e non per altro effetto. Datum Panormi die 8 Iulij 1679.

« El Conde de Sancti Stefan » (1)

§ 16.—*Imposizione di nuove tasse. Conferma di altre.*

Il Vicerè scrive ai nobili giurati della terra della Novara :

« Habbiamo riconosciuto il consiglio in cotesta deteno nuto sotto li 5 ottobre 1692, per il quale nemine discrepante si concluse che per equalarsi il patrimonio dell'università ad effetto di soddisfarsi le regie tande donativi soggiogazioni et altri, s'imponessero grana due oltre le grana dieci per ogni tumulo sopra la gabella

(1) Grande Archivio. Regia Cancelleria. Anno 1678-1679, vol. 774, f. 155 retro.

« della macina e tari uno e grana dieci per ogni testa « di bestiame come meglio per detto consiglio rimesso « in una nostra di 10 ottobre suddetto in dorso della « quale provittimo. Panormi 20 octobris 1692... (1) ».

Negli anni precedenti come nei susseguenti continua la serie dei consigli tenuti in NOVARA, dalla quale ben si scorge il movimento amministrativo che aveva il Municipio, la partecipazione che vi avevano le diverse classi popolari, delle quali si componeva quella Università. Si legga il seguente in questo argomento e passeremo oltre:

« Carolus etc.—Vicerex otc. nobilibus Juratis terrae *Nohariae* fidelibus regiis dilectis salutem. con vostra di 10 Gennaro prossimo passato ci rimettete il Consiglio da voi detento sotto li 22 ottobre 1679 per lo quale resta disposto che per pagamento alla Reale Corte Illustre Deputazione del Regno et altre occorrenze di cotesta Università si dovessero imponere tarì tre sopra ogni capo di bestiame oltre delli tarì 9 soleti come anche grana 2 sopra ogni tumolo di formento e germana che si macina oltre delli soliti grana 10, come meglio per esso si legge in dorso del quale habiamo primo loco provisto. Panormi die 9 februari 1680. Recognoscatur per Spectabilem Fisci Patronus, et havendosi reconosciuto dal spettabile Avvocato fiscale del R. Patrimonio e discussasi la materia in esso habbiamo provisto. Panormi die 21 februari 1680. Confirmetur cum clausulis. Perciò v'ordiniamo che debiate e da chi spetta facciate exequire et observare il citato vostro consiglio giusta la sua serie continenza e tenore di parola in parola e dalla prima linea all'ultima in conformità del quale debbiate fare exequire detti grana 2 per ogni tumolo di frumento e jermana che si macina

---

(1) Grande Archivio, Regia Cancelleria, An. 1692-1693, vol. 800, f. 3 retro e 4.

oltre delli soliti grana 10 come pure tari tre sopra ogni capo di bestiame delli terrazzani e non delli forestieri oltre delli soliti tt. 9 che noi quello in virtù delle presenti confirmamo lodamo et approbamo ac nostro viceregio munimine roboramo et validamo. datum Panormi die 24 februarii 1680.

El Conde de Santo Stefano (1)

Capo XI.

Fatti varî che riguardano il Municipio

§ 1.—*Di un certo Pietro debitore di alcuni mercanti*

Il Vicerè si rivolge ai consoli della nazione genovese nella città di Palermo e dice: *Sicuti expositione nobis facta pro parte honorabilium* PETRI DE NOARIA *et cristoferi de puteo intellexímus* etc.— Essendo morto un mercante genovese, erano suoi debitori i su indicati individui (2).

---

(1) Grande Archivio. Regia Cancelleria. Anno 1679-1680 vol. 775, f. 131 retro a 132 retro.

Si veda ancora il vol. 611 del Protonotaro del Regno, An. 1655-1656, f. 191 e r.

Come anche l'altro dell'An. 1692-1693, vol. 706, f. 3 e r.

E finalmente il vol. 614 dell'an. 1657-1658, f. 168 e r. dove si parla di una tassa graduale. « Per il quale (con-« siglio) si è determinato farsi una taxia, cioè tarì sei do-« vessero pagare le persone più habili, tarì quattro le per-« sone di mediocre habilità, e tari due le persone meno « habili et li poveri e miserabili fossero esenti. E per tal « causa si dovessero eligere quattro deputati con l'inter-« ventu di dui sacerdoti nominati dal sud. consiglio.... »

(2) 1 Augusti 4. Indit. 1496. Grande Archivio. Protonotaro del Regno, An. 1491-1492, Vol. 146, f. 264 a 265.

§ 2. — *Si domanda di vendere la ghianda per pagare i debiti.*

I giurati pregano il Vicerè di permettere di vendere le ghiande dell' università, facendo pagare oz. 30 per porco e pagare i debiti col denaro che se ne ricaveranno, chè non hanno altro modo di soddisfarli.

E non bastando le ghiande, domandano il permesso di mettere una tassa specialmente sul bestiame. (Palermo VII octobris 1 Indict. 1602).

Si confermi in quanto alla vendita delle ghiande; e quanto alla tassa bisogna prima informare il governo della quantità del debito, e dell'introito e dell'esito dell'Università (1).

§ 3.—*S'insiste per mettere una gabella sul bestiame.*

Si espone che l' università ha onze cinque cento di debiti. Non avendo come pagarli, si domanda la facoltà di mettere una gabella sopra il bestiame. A questo scopo i giurati espongono l'esito e l'introito nel consiglio che sottommettono al governo. Insistono per l'approvazione del detto consiglio, adducendo per motivo la grande miseria dell'università e fu confermato (2).

In seguito si riferisce che i giurati tennero consiglio ed imposero tari tre su ogni bestia, che trovasi nel territorio, per pagare il debito suddetto di oz. 500. Detta

---

(1) Dato in Palermo VII Ottobre 1. Indit. 1602. Grande Archivio. Protonotaro del Regno, An. 1602-1603. Vol. 467, f. 20 e r.

(2) Palermo XI marci 1. Indict. 1603. Grande Archivio, Protonotaro del Regno. An. 1602-1603, Vol. 467, f. 196 e r.

gabella fu deliberata per oz. 245. Non bastando pel debito, per un altro consiglio si conchiuse imporre un'altra tassa, il che fu fatto.

§ 4.—*Mutuazione di oz. 400 per la sanità in Novara.*

« Philippus etc. –Vicerex et Generalis Capitaneus in hoc Siciliae regno nobiles regii fideles diletti. visto et reconoxuto il Consiglio per voi detempto alli nove de octobre prossimo passato per lo quale se gonclude che per passare a suplire alle spese che occorreno farse per conto della sanità di questa terra possate pigliare per hora sino alla somma de once quattrocento iuxta formam bullae di qualsivoglia altro modo et interesse con che essendo bisogno di più somma di denari per lo effetto suddetto ultra la detta somma di onze quattrocento habiate potestà di cossì farlo, et fattane di quella relatione nel gonsiglio patrimoniale habiamo provisto. Panormi die XVI novembris VI. Indictionis 1577. confirmetur. *franciscus de aurello* magister notarius per essequtione della quale notra provista vi dicimo et ordinamo che debiate exequire et fare exequire lo precalendato consiglio che noi quello per la presente vi gonfirmamo laudamo et approbamo ac nostro pro regis munimine roboramo et validamo insino alla somma delli detti unci quattrocento con le obligationi in quello qontenti et non altrimente. datum Panormi die XVIII decembris VI Indictionis 1577.

MARCANTONIO COLONNA (1)

---

(1) Grande Archivio. Regia Cancelleria, Anno 1577, volume 456, f. 292 retro e 293.

§ 5. — *Deputazione per riscuotere gli introiti. Si fa cenno del Marchese di Giuliana Signore di essa terra e di un certo Fisauli delegato di esso Marchese.*

« Philippus etc.—Vicerex nobilibus juratis terrae *Noharíae* fidelibus Regiis dilectis salutem. è stato supplicato e provisto quel che segue. Ill.mo et Ecc.mo Signore. Li Giurati della terra della *nohara* dicino a V. E. che sono anni due in circa che in detta terra ad instigatione di alcuni che desiderano esser innovatori di cose per alcuni loro fini particolari si detenne Consiglio et si propose che si dovessero eligere come preffatto si elessero 12 Deputati quali havessero cura di attendere alla essigenza di debiti et altri introiti e proventi dell'Università et consequentemente far constringere li debbitori d'essa et de V. E. et real Patrimonio suddetto Consiglio confirmiamo con le clausole in esso aggiunte con che detti Deputati sono homini ideoti et dui illa.... et generoso come inhabili piutosto confusione che altro oltre che alcun di essi sono al presente debitori et gabelloti di detta Università e non ponno per tal causa attendere alla detta esigenza per risultar contro loro stessi conforme. Dall'incluso atto sucede e l'esperienza dimostra che non hanno fatto nessuna esigenza anzi piutosto hanno preocupato detta Università per le quali altri cagioni dice di loro si resolsero a renuntiare detto officio tanto più che quanto per detto Consiglio si è proposto dover fare detti deputati tutto è stato provisto dal *marchese di giuliana Signore di essa terra*, e perciò dal *D.r Pietro fisauli* delegato destinato da esso marchese si formarono e lasciarono alcuni instruzioni seu ordini dall'osservanza detle quali si verrebbe senza confusione e senza..... a conseguire il beneficio di detta Università supplicano pertanto V. E. resti servita ordinare che si

abbiano da esseguire et osservare ad unguem per l'avvenire le dette instruttioni seu ordine lasciate da detto *D.r di fisauli* le quali si mandano incluse col presente, e che li detti 12 Deputati non si habbiano da ingerire in cosa nessuna come non necessarii anzi supplicano che oltre esser cosa giusta lo ricivino a gratia ut altissimus. Panormi die 29 novembris 3. Indictionis 1634. Decinenno Consiliarium et si fuerit accordatum fiat. Per essequtione della quale v'ordiniamo che attorno al contenuto nell' istesso memoriale ne dobbiate tener Consiglio, et quello concluso et accordato che sarà l'eseguirete et farete esseguire et osservare che noi in virtù delle presenti lo confermamo laudamo et approbamo ac nostro locuntenente munimine roboramo convalidamo. Datum Panormi die 17 septembris 1634.

EL DUQUE D'ALCALA (1)

§ 6.—*Dilazione di un pagamento a M.ro Giacomo Genovese pleggio di Baldassare Calcagno.*

« Philippus etc. — Presidens in regno Siciliae nobilibus Iuratis terrae *nohariae* fidelibus Regiis dilectis salutem, si è riconosciuto il vostro consiglio detento in questa terra ai 18 di novembre 1637 per il quale si è concluso che per quel che deve il maestro *Giacomo Genovese* pleggio di *baldassaro calcagno* gabelloto della gabella del ius pascendi nelli anni 1622, 23 e 24 pagando oz. qnaranta non sia molestato di persone tanto la sua notoria inhabilità cioè onzi quattro ogni anno per anni due presentando plegeria nella forma che per esso

(1) Grande Archivio. Regia Cancelleria, An. 1634-1635, vol. 662, f. 106 e retro.

consiglio si dichiara et havendosi fatto istancia per la confirma è stato provisto. Panormi die 6 februarii 6. Indic. 1638. Confirmetur, cum clausulis per cio vi ordinamo che debbiate exequire et facciate per quos decet exequire et observare detto consiglio che noi quello confirmamo con che debbiate fare exequire et diligentemente trovarsi beni di detto di *Genovese* li quali servatis servandis li esponirete a detta Università. Datum Panormi die 25 februari 6 indictionis 1638.

« El duche de Montalto y de Alcala
Marchese de Tariffa (1) »

§ 7.—*Elezione di altra deputazione per soprintendere alla riscossione delle tasse.*

« Si è riconosciuto il consiglio tenuto il 15 aprile 1653 per equalare il patrimonio di quello deve dare alla deputazione del Regno soggiogatarii assignatari al *Cristofalo beninati Randolfo malgonelli* per la fortificazione del Regno per la derogazione dell'alberi, carta bollata menzo per cento et cavalleria et altre e per levarsi di tanti spesi di delegati e commissarii si concluse si facciano 4 deputati e sindaco per sottoscrivere li mandati et assistere alle liberazioni di gabelle e stime da glande et altri di d.ª università et il thesoriere possa ricevere mandato alcuno senza la sottoscrizione di detti giurati di questa terra sindaco deputati, cioè il sindaco sia *Silverio maymone* e deputati *Paulo maymone*, *petro bertolami*, *cola lo gullo* e *m:ro Francisco d'orlando* e per la sodisfazione sudetta imponersi un altro carlino per

(1) Grande Archivio. Regia Cancelleria. Anno 1637-1638, vol. 669 f. 225 retro.

ogni cafiso d'olio che si estrae da questa terra e suo territorio sopra il frumento che si estrae tt. uno per salma e tt. dui per ogni salma d'orgio quali s'includono colla gabella del minuto e per il complimento di quanto si debba per taxa per *D. Giorgio di Salvo vicario, D. Giacomo procuratore visitatore, d. Mario calcagno e d. Franeesco borghesi* sacerdoti e per *Filippo bertolami Petruccio Paruta M.ro Giuseppe Racuia, m.ro Paulino d'orlando, jeronamo furno, andrea milici, pietro di Pietro, Giov. bartolo puglisi Rocco di campo* e *giovanni scuderi* quali anco abbiano da assistere alla gabellazione di dette gabelle stime di glande et altre occorrenze di detta Università et occorrendo qualsiasi necessità di andare in qualsiasi parte habia d'avere il suo salario tarì quattro il giorno e darsi oz. 30 l'anno alla matrice di questa per compirsi la fabrica come meglio per detto consiglio appare etc.—Pal. 26 magio 1653.—Si confermi etc. »

El Duque (1).

§ 8.—*Attese le molte frodi si aboliscono alcune gabelle e si convertono in tasse, stabilendo apposita deputazione.*

« Si è riconosciuto il consiglio tenuto il 24 del precedente mese di agosto intorno ad abolirsi le gabelle della bestiame et macina, imposte per la soddisfazione di tande e donativi regi, suggiugatari et occorrenze ordinarie et extraordinarie, salario di medico et elemosine, che suole pagare ogni anno cotesta Università; le quali gabelle, attese le molte frodi, che si han commesso e commettono, han dato e donano pochissimo introito, in maniera che si son comulate siccome considerandoli di attrassato

(1) Grande Archivio. Protonotaro del Regno. An. 1653-1654, vol. 605, f. 24 a 25.

e per tal causa fu concluso che si abolissero e si convertissero in tasse sopra le famiglie e padroni di bestiame da tassarsi e calcolarsi per not. *Prospero Romeo, di Francisco Busacca. Rocco da campo et Filippo Salemi* deputati eletti per detto effetto. E questo con l'avvertenze e clausole in d.° consiglio.—È stato provvisto. — Messane die 31 augusti 1654. Si confermi. Messane die 5 settembre. 1654. »

EL DUQUE (1)

§ 9.—*Elemosina per la redenzione degli schiavi alla quale concorre il Municipio.*

« Philippus etc. — Presidens et Generalis Capitaneus in Regno Siciliae nobilibus Juratis *nohariae* regiis fidelibus dilectis salutem. si ha reconosciuto il Consiglio per voi detento alli X di questo mese di febraro per il quale si conclude che per aiuto dell'opera della Redentione di cattivi si diano unze cinco per una volta tantum come più largo in detto Consiglio si referisce del quale essendo stata fatta relatione è stato provisto a XXI del detto mese. Confirmetur etc. Datum Panormi 28 februarii X. Indictionis 1597. »

IL MARCHESE DI.... (2)

§ 10.—*Appalti per la casa di alloggiamento di sindacatori, capitani, delegati, etc.*

« Philippus etc. — Presidens et Generalis Capitaneus in hoc Siciliae Regno nobilibus Juratis terrae *Nohariae*

(1) Grande Archivio, Protonotaro del Regno, An. 1654-1655. Vol. 608, f. 3 r. a 4.

(2) Grande Archivio. Regia Cancelleria, Anno 1596, volume 537, foglio 142.

fidelibus Regiis dilectis salutem. habbiamo riconosciuto il Consiglio per voi detento in questa terra sotto li 14 di marzo prossimo passato 1638 attorno l' offerta fatta da *Giovambattista Lombardo* che per il debito che quello deve a questa Università per causa delle gabelle di onze 150 del residuo della tassa fatta alcuni anni sono di onze 1200 in circa volerni pagare onze 10 ogni anno qonforme alla dilatione che detto *di Lombardo* tiene qonfirmata da noi e Tribunal del Real Patrimonio e di manutere la casa solita che la Università ha soluto tenere per allogiamento di sindacatori capitan di Arme delegati et altri officiali con quelli letti et altri cosi necessarii qonforme l'ha tenuto al presente tiene *Antonio Calcagno* del quondam *Martino* e per quello è stato concluso et accordato che per il benefitio grande ni resulta a questa Università e di recuperare il suddetto debito si dovesse acceptare con questo però che detto di *Lombardo* l'abbia di tenere il numero di tre letti cioè dui con suoi materassi coscini paviglioni coperti linzola et altri cosi necessarii et l'altri senza paviglione qonforme la suddetta università ha soluto tenere et al presente tiene il suddetto *Antonio Calcagno* oltre li stigli et arnesi di casa al solito bando però prima detto di *Lombardo* plegeria di tenere detta casa in ordine e conforme la suddetta sua offerta et Consiglio meglio si vede sopra il quale è stato provisto. Panormi die 4 maii 6. Indictionis 1638 qonfirmetur etc. —*El Duque de Montalto y de Alcala Marchese de Tariffa.* » (1).

---

(1) Grande Archivio. Regia Cancelleria, An. 1637-1638, vol. 669, f. 276 e retro.

§ 11.—*Per non accordarsi a Stefano Bertolami della Noara la capitania perpetua per li suoi serviggi.*

« Eccmo Signore. — Si servi V. E. con biglietto di Sua Regal Segreteria de 12 luglio passato chiamare il mio informe sopra l'annesso memoriale di *Stefano Bertolami* della terra di *Novara* della R. Corte a V. E. rimesso pria della Segreteria di giustizia e grazia con dispaccio del primo luglio suddetto e con decreto de 13 dello stesso luglio sopra un altro memoriale del riferito *Bertolami* mi ordina V. E. che io la informi l'esposti serviggi di *D. Stefano Bertolami* zio dell'oratore come nell'accluso memoriale e documenti di servigi allegati. In attenzione dunque ai venerati cenni dell'E. V. sono ad ossequisamente rappresentarle che per segreti veridici informi ò ricavato esser vero l'anzidetti serviggi prestati dal mentovato zio del ricorrente e veri insieme l'attestati che li comprovano, epperò a riguardo di tali serviggi potrebbe l'esponente rimeritare dalla V. munificenza una qualche mercede con che io umiliando il mio debole sentimento, non crederei proprio conferirseli la dimandata Capitania perpetua di Massab o del Castroreale, o di S. Lucia, mappiuttosto altro offizio meno rimarchevole, e più conveniente alla poca età, natali ed abilità del soggetto; ch'è quanto devo sommettere alla suprema intelligenza dell'E. V. cui etc. — Di V. E.— Pal. 11 Agosto del 1747.

« Il duca di Giampelieri (1) »

---

(1) Grande Archivio. Protonotaro del Regno. Segreteria. Anno 1743-1749, vol. 1076, f. 124.

§ 12.—*Non si dà informazione sopra un vero ricorso dell'Università di Novara.*

« Eccmo Signore.—Sopra l'annesso cieco ricorso dell'Università di *Novara* chiama V. E. con suo luogotenentiale decreto de 26 del caduto novembre il mio informe, ma essendo l' anzidetta terra della *Novara* Baronaggio del Duca d'Angiò, ed in conseguenza fuori di mia ispezione, perchè non spettante al Regio demanio, mi fo lecito dispensarmi da tale informo, potendo V. E. richiederlo o al riferito Duca d'Angiò, o al di lui affittatore, mentre io pregando il Signore etc.—Di V. E. Pal. primo dicembre del 1747.— Devmo: IL DUCA DI GIAMPILIERI » (1).

§ 13.—*Licenza per costruire una macchina di centimolo in favore di Vincenzo da Novara ed Ottavio Seidita.*

« Vicerex et generalis capitaneus in hoc siciliae regno magnificis *vincentio de novara* et *ottavio seidita* regiis fidelibus dilectis salutem. Siamo stati supplicati et per noi provisto del tenor che segue cioè: illustrissimo et excellentissimo signore, lo magnifico *vincentio di novara* dice alla excellentia vostra come a XXX de octobre della VII. Indizione 1578 havendo supplicato vostra excellentia che aveva un novo modo di macinare grano con uno centimolo il quale mai è stato à tempi nostri veduto nè facto da persona che viva li fu per vostra excellentia concesso licentia di quello potere mettere in opera con prohibitione et pena che per anni nove nessuno potesse

(1) Grande Archivio. Protonotaro del Regno. Segreteria. Anno 1743-1749, vol. 1076, f. 143.

farne senza licentia de detto magnifico de *novara* exponenti si come per esse littere di licentia appare donde che non totalmente expedite esse littere di licentia per alcuni impedimenti di infirmità restano cosi imperfecti. Et poichè Signore excellentissimo non hanno mancato novi accidenti di travagli all' esponente per le quali è stato molto necessitato onde al presente non volendo restarse di mettere innante essa opera accompagnato con lo magnifico *octavio seidita* et di questa cità per lo coadjuvamento della spesa che bisogna in detta nova opera have havuto de novo recorso alla excellentia vostra quella supplicando si degni restar servito concederci la medesima licentia cossi a esso de *novara* del modo che vostra eccellentia li concesse come à esso magnifico di *seidita* il quale ha da sborzare il bisogno di essa opera attalchè faccia vedere a vostra excellentia et a ogne uno di quanto provecchio sia allo universale attento li mancamenti che vi sonno dei molini per lo regno poichè si fa senza curso di acqua et si po fare in ogne parte sterile et dove sia scarsa l'acqua etc. actum panormi XXV junii VIII. indicionis 1580. Fiat per executione della quale nostra provista vi donamo et concediamo licentia et facultà, che essendo nova questa inventione da voi anteposta di fare centimoli possiate con quelle persone che vorrete fare et mettere in uso detta nova fogia di fare centimoli per detto termine di anni nove da contarsi dalla data della presente innante quale termino perdurante vogliamo et ordiniamo che nessuna persona di qualsivoglia stato grado et condicione si sia debia nè presuma usare nè operare nè fare usare nè operare detta nova inventione da voi ritrovata senza vostra expressa licentia sotto pena di onze doicento appartenenti cioè due terze parti al fisco, et l'altra terza parte a voi comandando per la presente a tutti et singoli officiali et persone delle cità terre et luoghi del regno che debiano

le cose premisse exeguire et observare con farni promulgare banni pubblici per li lochi soliti acciocchè nexuno possi allegare ignorancia et non faczano il contrario se la gratia regia tenino chara et socto pena di florini milli di appartenersi al regio fisco. datum panormi die XXVII julii VIII indictionis 1580.

M. Antonio Columna (1)

Fine del terzo libro.

(1) Grande Archivio. Regia Cancelleria, An. 1579-1580. vol. 462, f. 522 a 523.

INDICE DI QUESTO TERZO LIBRO

Municipalia

CAPO PRIMO — *Ragioni in favore di Novara contro i Gioeni.*

§ 1. Supplica dei Novaresi a S. M. il Re . PAG. 3
§ 2. Spiegazioni al precedente paragrafo . . » 7
§ 3. Addizioni alle risposte del Collegio Agrario » 9
§ 4. Ciò che dice il D'Amico del periodo baronale di Novara . . . . . » 12
§ 5. Condizioni colle quali si concedevano i feudi ai Baroni . . . . . » 13
§ 6. Ufficio dello stratigò, del vice comite ed amministrazione della giustizia . . . » 15
§ 7. Contribuzioni. Tributo e servizio imposte. Opere e prestazioni da cui risulta il servizio » 17
§ 8. Origine dell'Amministrazione della giustizia » 20
§ 9. Baiuli ed officio loro. Giustizieri e Camerarî. Magna Curia e sua giurisdizione . » 21
§ 10. Forme giudiziarie . . . . . » 24

CAPO SECONDO — *Condizioni delle Università. Fatti speciali del Municipio di Novara. Istituzione. Vicende.*

§ 1. I nobili e la feudalità . . . . PAG. 24
§ 2. Schiavi e villani. . . . . » 26
§ 3. Villani - Rustici - Borghesi - Istituzione primitiva del Municipio . . . . . » 28
§ 4. Istituzione Municipale. Giurati. Sindaco. Ufficiali . . . . . » 31

§ 5. Municipî . . . . . Pag. 33
§ 6. Università e stemma del Paese. . . . » 36
§ 7. Vicende dei Comuni Siciliani. Dove si tenevano i primi Consigli. Banco dei giurati. Maestro dei Borghesi . . . . . » 39
§ 8. Segreto. Prosegreto. Baiulo. . . . . » 41
§ 9. Regalie e tande regie e relativi documenti: *A*, *B*, *C*, *D*, *E*, *F*, *G*. . . . . » 42
A. Confirmatio consilii pro universitate nohariae. Pagamento delle tande regie . . » 45
B. Confirmatio Consilii pro Universitate nohariae per pagare le tande regie . . . » 46
C. Confirmatio Consilii pro Universitate nohariae. — Ant. Sardo capitano di Novara domanda si rivedessero i conti per una deputazione eligenda . . . . . » 47
D. Confirmatio Consilii pro Universitate nohariae. Si domanda permesso di contrarre un mutuo di oz. mille . . . . . » 48
E. Giurati della Nohara. Interesse del 5 per 100 per ciò che l'Università deve alla Deputazione del Regno . . . . . » 50
F. Confirmatio pro Juratis Nohariae. Aumento di tasse per pagare li donativi . . » ivi
G. Giurati della Nohara. Ant. Rao capitano coi giurati determinano fare un mutuo per pagare i donativi regi (An. 1616-17) . » 52
§ 10. Collette e donativi regi e relativi documenti: *A*, *B*. . . . . » 56
A. Tassa di tt. 2 per salma di frumento e di tarì 1 per onza sopra le bulle per pagare le tande e i donativi regi arretrati. . » 58
B. Imposizione di grana due sopra ogni tumulo di frumento per pagare le tande . » 59
§ 11. Dritti che esercitava il Barone in Novara » 60

CAPO TERZO – *Delle Compre e delle Provviste di frumento in Novara.*

§ 1. Preliminari . . . . . PAG. 63
§ 2. Confirmatio Consilii terrae Nohariae sotto Filippo II (1584). Provvista di frumento. Elezione di un certo F.° Venuto a magazziniere. . . . . » 64
§ 3. Altra conferma per provvista di frumento (1588) » 64
§ 4. Per la carestia dell' annata si procura il sostentamento dei cittadini in Novara (1589) » 66
§ 5. Provista di frumento; accettazione dell' offerta di Cola Lombardo (1589). . . . » 67
§ 6. Per la semina, si cerca frumento in diverse parti del regno (1590) . . . . . » 68
§ 7. Per la carestia si domanda di contrarre dei mutui (1591-92). . . . . » 69
§ 8. Obligazione di frumento da un certo Hieronemo Romeo di Randazzo (1597) . . » 72
§ 9. Compra di salme 500 di frumento da Giuseppe Rocco (1597). . . . . » 73
§ 10. Altra provvista di grano. Si accetta l'offerta d'un certo Paratore (1636). . . . . » 74
§ 11. Alli giurati della Nohara confirma sopra il partito di detto formento (1639). . . » 75
§ 12. Altra offerta di salme 100 di frumento (1644) » 77
§ 13. Sulla panizazione in Novara . . . » ivi
§ 14. Prescrizioni sovrane per togliere gli abusi nelle provviste dei grani. . . . . » 79

CAPO QUARTO – *Elezioni di Sindaci e Giurati. E varî documenti* . . . PAG. 81

A. Confirmatio Consilii pro Universitate Noharae. Elezione di Silverio Maymone (1600) » 84
B. Jurati della Nohara. Si conferma a Sindaco Simone Marino. . . . . » 85
C. Jurati della Nohara. Elezione a sindaco di di G. Paulo Lombardo . . . . . » 86
D. Giurati della Nohara. Elezione del Sindaco e deputati ossia assessori. . . . » ivi

E. Jurati della Nohara. Elezione a Sindaco di D. Antonino Puglisi . . . . . Pag. 88
F. Giurati della Nohara. Elezione a sindaco di D. Girolamo Stancanelli . . . . » 89
G. Lettere patrimoniali per il Sindaco di Novara in persona di D.n Antonino Stancanelli » 90
H. Conferma del Sindaco della terra di Novara per reale disposizione in persona di D. Franc. di Salvo. . . . . » 92

Capo Quinto – *Mutui. Regio Commissario Nicolaci. Proposte. Amministrazione. Varî documenti.*

A. Confirmatio Consilii pro Universitate noharíae. Mutuo di onze duecento . . Pag. 97
B. Commissario generale B.ne D. Michele Nicolaci. Suoi rapporti . . . . . » 98
C. Per il giurato surrogato al nominato D. Giuseppe Puglisi . . . . . » 104
D. Ant. Anselmo avanza ricorso chiedente dispensa dell'età per concorrere alle cariche » 105
E. Condanna di Bernardo Paruta . . . » 106

Capo Sesto — *Industrie. Costumi. Colonie. Campana del Parlamento. Vallone dei Tartari. Uso di portare i cadaveri. Esenzione di Tasse. Fantina. Fondachelli. S. Basilio, etc.*

§ 1. Industrie novaresi: Telaio. Rocca. Baco da seta . . . . . Pag. 107
§ 2. Costumi, Vestimenta, Cintura, Pallio o Manto, Calzamenta, Turbante, Cibi, Danza, Educazione, Mulino a mano . . . . » 108
§ 3. Costumi in famiglia . . . . . » 117
§ 4. Colonie emigranti del territorio novarese . » 119
§ 5. Campana detta del Parlamento . . . » 121
§ 6. Vallone dei Tartari . . . . . » 123
§ 7. Uso di portare i cadaveri. Usi nella morte » 124
§ 8. Per i danni arrecati dalla grandine si domanda l'esenzione delle tasse. . . . » 125

§ 9. Costumi del Villaggio Fantina per la celebrazione del matrimonio . . . . PAG. 126
§ 10. Rapporto dei fatti ivi successi in settemb. 1862 » 130
§ 11. Fondachelli . . . . . » 139
§ 12. San Basilio. Usi e costumi. . . . . » 141

CAPO SETTIMO—*Ufficiali pubblici nel Municipio di Novara.*

§ 1. Nota dei Notari defunti e loro scritture esistenti in Novara . . . . . PAG. 143
§ 2. Fatti speciali di altri Notari e documenti. » 147
A. Per notaro D. Luigi Pagano : incarcerato » 148
B. La causa di D. Marcantonio Risicato con quella di notaro D. Luigi Pagano si rimette alla G. C. . . . . » 149
C. Per la carcerazione del notaro Carmelo di Todaro . . . . . » 150
D. Non ha luogo la domanda del notaro D. Carmelo Borghese . . . . . » 151
§ 3. Giuliana degli atti di alcuni Notari . . » 152
§ 4. Tabellionato Notarile concesso a Novara per tutto il Valle Nemorum . . . . . » 155
A. Tabellionatus terrae Nogariae in personam Joannis Baptistae Rao . . . . . » 156
B. Tabellionatus pro terram Nohariae in personam D. Joannis Marci del Campo . » ivi
C. Tabellionatus pro terram Nohariae in personam D. Rosarii Toscano . . . » 157
D. Tabellionatus terrae Nohariae in personam D. Dominici Salvatore . . . » ivi
E. Tabellionatus pro Universitatem Nohariae in personam D. Pauli Puglisi . . » 158
F. Tabellionatus pro terram Nohariae in personam D. Damiani Todaro . . . » ivi
G. Tabellionatus terra Nohariae in personam Philippi Rao et Caroli . . . . » ivi
H. Aliae Consultoris Generalis auctorum in personam Notarii D. Caroli Rao . . » 159
I. Tabellionatus terrae Nohariae in personam Francisci Puglisi . . . . . » ivi

CAPO OTTAVO—*Ufficio del Capitano e degli Algozzini.*

§ 1. Preliminari . . . . . PAG. 160
§ 2. Costituzione degli Algozzini e loro preminenze » ivi
§ 3. Istituzione del capitano e sue prerogative » 161
§ 4. Comissario in aiuto del Capitano . . » 162
§ 5. Giurisdizione del capitano sugli algozzini » 163
§ 6. Concessioni agli algozzini : e loro doveri. » 164
§ 7. Pene comminate al capitano e agli algozzini » 165
§ 8. Ricompense e pene stabilite sia pel capitano che per gli algozzini . . . . . » ivi
§ 9. Ultime sanzioni e conchiusione . . » 167

CAPO NONO.—*Elezione e conferme di Medici.*

§ 1. Novara e i suoi medici . . . . PAG. 168
§ 2. Elezione a medico di D. Ant. Camarda . » 170
§ 3. Si elige a medico D. Alessandro Marotta con onze 100 di stipendio . . . . . » 171
§ 4. Si chiama a medico D. Sebastiano Costanzo di Tortorici . . . . . » 172
§ 5. Si nomina il nuovo medico D. Filippo Fernace alias Ciarino . . . . . » 174
§ 6. Elezione a medico di D. Giuseppe Guidotta » 175
§ 7. Si elige a medico D. Sebastiano Costanzo di Tortorici . . . . . » 176
§ 8. Elezione a medico di D. Giuseppe Galbato » 177
§ 9. Elezione a medico di D. Filippo Pernaci » 178
§ 10. Elezione di D. Pietro Paulo bovina di Tortorici . . . . . » 179

CAPO DECIMO.—*Gabelle. Tasse. Mutui. Vendite per pagare debiti.*

§ 1. Per un debito di onze 350 s'impone una nuova gabella . . . . . PAG. 180
§ 2. Si domanda l'approvazione di un mutuo di onze 400 . . . . . » ivi
§ 3. Stato discusso dell' Università. Domanda di nuova tassa . . . . . » 183

§ 4. Nuove tasse per le spese di predicatore, trombette, tamburi, piombo, meccio etc. etc. PAG. 184
§ 5. Imposizione di nuove tasse per pagare i debiti » 186
§ 6. Per le spese di arretri e di debiti, non che per una causa contro Aydone si domanda di prendere un certo denaro in potere di D. Silverio Maymone . . . . . » 187
§ 7. Il comune in debito di onze 900 si prendono nuovi provvedimenti per pagarle . » 190
§ 8. Gabella imposta sopra rendite e bulle per pagare il nuovo domino assegnato per anni nove . . . . . » 191
§ 9. Gabella di grana 10 sopra la seta cruda e sopra i feudi . . . . . » 192
§ 10. Gabella di grana 5 e piccoli 2 sopra ogni tumulo di grano che si macina ed altre tasse » 194
§ 11. Si stabilisce una Deputazione per fissare alcune tasse, colle quali si devono pagare gli ufficiali della Università . . . . . » 196
§ 12. Tassa di tarì due per casa per continuare una lite incominciata . . . . . » 197
§ 13. Abolizione di alcune gabelle e domanda di imporre altre tasse . . . . . » 198
§ 14. Si regolano alcune tasse e se ne impone un'altra sulla seta e sui maestri che la lavorano » 199
§ 15. Modificazione della tassa sulla seta. Imposta di grana due sopra il tarì che si paga al manganellaro . . . . . » 200
§ 16.—Imposizione di nuove tasse. Conferma di altre » 201

CAPO UNDECIMO—*Fatti varî che riguardano il Municipio*

§ 1. Di un certo Pietro debitore di alcuni mercanti PAG. 203
§ 2. Si domanda di vendere la ghianda per pagare i debiti . . . . . » 204
§ 3. S'insiste per mettere una gabella sul bestiame » ivi
§ 4. Mutuazione di oz. 400 per la sanità in Novara » 205
§ 5. Deputazione per riscuotere gli introiti. Si fa cenno del Marchese di Giuliana Signore di

essa terra e di un certo Fisauli delegato di esso Marchese. . . . . Pag. 206
§ 6. Dilazione di un pagamento a M.ro Giacomo Genovese pleggio di Baldassare Calcagno . » 207
§ 7. Elezione di altra deputazione per soprintendere alla riscossione delle tasse. . . » 208
§ 8. Attese le molte frodi si aboliscono alcune gabelle e si convertono in tasse stabilendo apposita Deputazione . . . . » 209
§ 9. Elemosina per la redenzione degli schiavi, alla quale concorre il Municipio . . » 210
§ 10. Appalti per la casa di alloggiamento di sindacatori, capitani, delegati . . . » ivi
§ 11. Per non accordarsi a Stefano Bertolami della Noara la capitania perpetua per li suoi servigi » 212
§ 12. Non si dà informazione sopra un cieco ricorso dell'Università di Novara . . . » 213
§ 13. Licenza per costruire una macchina di centimolo in favose di Vincenzo da Novara ed Ottavio Seidita . . . . . » ivi

Fine dell'Iindice di questo Libro Terzo.